

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 246 DEL 12/03/2026**

OGGETTO

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI: INCENDIO E RISCHI SPECIALI, RCT/O E RC PATRIMONIALE DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA PER IL PERIODO GIUGNO 2026-GIUGNO 2029 CON POSSIBILITA' DI RIPETIZIONE PER ULTERIORI TRE ANNI

RDP/RUP: OLIVA DONATELLA

Dirigente: TAGLIAVINI STEFANO

Servizio Unità Amministrativa Speciale per il PNRR e gli Investimenti

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Decreto del Presidente n. 202 del [22/12/2025](#) è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2026 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;
- la Provincia ha in scadenza le seguenti polizze assicurative:
INCENDIO (CIG B7179339F9): Vittoria Assicurazioni SPA, CF/PI 01329510158, scadenza 30 maggio 2026;
RCT/RCO (CIG B165D7C35B): Lloyd's Insurance Company S.A-CF/PI 10548370963, scadenza 30 giugno 2026;
RC PATRIMONIALE (CIG B1794C9818): AIG Europe S.A – CF/PI 02406060596, scadenza 30/06/2026;
- le coperture assicurative costituiscono condizioni imprescindibili di operatività per l'attività di qualsiasi ente locale in considerazione della costante esposizione ad una pluralità di rischi riguardanti sia il patrimonio dell'ente, sia la potenziale responsabilità del medesimo verso soggetti terzi nell'esercizio delle proprie funzioni ed attività;
- occorre, pertanto, dare corso ad una nuova procedura di gara ad evidenza pubblica, per garantire la copertura assicurativa a tutela del patrimonio immobiliare dell'Ente dai rischi catastrofali tra cui incendio, eventi calamitosi e terremoto e per tutelarlo dalla potenziale responsabilità civile verso terzi;
- nell'incarico in essere con la società di brokeraggio dell'Ente, Unionbrokers srl con sede a Reggio Emilia, C.F. P.I 01639560356, si annovera anche l'assistenza tecnica nello svolgimento delle gare, inclusa la predisposizione degli atti necessari, compresi in particolare i capitolati di gara del ramo assicurativo, che devono essere continuamente aggiornati all'evoluzione legislativa e di mercato;
- con propria nota in data 4/02/2026 ns. Prot. n. 3232, il broker, dott. Luigi Severi, fa presente quanto segue: "da oltre 24 mesi si assiste a un peggioramento tecnico/economico su molte tipologie di polizze. Le assicurazioni hanno dovuto liquidare ingenti somme per numerosi eventi catastrofali (eventi atmosferici) con contratti assicurativi che, sottoscritti negli anni passati, avevano garanzie che le stesse assicurazioni non son più intenzionate a sottoscrivere/proporre. Lo scenario prossimo futuro, sia per quanto riguarda i cambiamenti climatici sia per l'approccio conservativo del legislatore prefigura ulteriori peggioramenti per quanto riguarda la possibilità di assicurare tutte le attività e proprietà della Provincia a costi contenuti. E' consigliabile, pertanto, richiedere al mercato assicurativo la sottoscrizione (partecipazione al rischio) per un periodo medio-lungo";

Atteso che:

- per il servizio assicurativo Incendio e Rischi Speciali, per il periodo dalle ore 24:00 del 30/05/2026 alle ore 24:00 del 30/06/2029 (37 mesi) in base alle stime sul valore del patrimonio dell'Ente effettuate di concerto con il Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio, il Servizio Sicurezza sismica, Edilizia e Programmazione scolastica ed il broker assicurativo dell'Ente, si è stabilito un valore a base d'asta, di €. 330.000,00 annui lordi e onnicomprensivi, per un totale riferito al periodo di €. 1.017.500,00;
- per le polizze RCT/RCO e RC Patrimoniale, per il periodo dalle ore 24,00 del 30/06/2026 alle ore 24,00 del 30/06/2029 in base al dato storico dei sinistri si è stabilito un valore a base d'asta rispettivamente di €. 250.000,00 e di €. 18.000,00 annui lordi e onnicomprensivi, per un totale riferito al periodo di €. 750.000,00 per la polizza RCT/O e €. 54.000,00 per la polizza RC Patrimoniale;
- il valore complessivo dell'appalto, ritenendo, per dare continuità alla garanzia di prevedere la possibilità di ripetizione per ulteriori 36 mesi, oltre all'opzione di proroga per un periodo non superiore a 6 mesi, ex art. 120, comma 10 del Codice ammonta a €. 3.914.500,00: superiore alle soglie di rilievo comunitario di cui all'art. 14 comma 1 lettera c) del Codice stesso, e pertanto, si intende dare corso ad una procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del Codice;
- l'appalto verrà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023, con valutazione del rapporto qualità prezzo misurato sulla base di elementi oggettivi, e secondo i criteri e le modalità di assegnazione contenuti negli allegati "Modelli Offerta Tecnica" relativi a ciascuna polizza, con attribuzione di massimo 70 punti per l'offerta tecnica e massimo 30 punti per l'offerta economica;
- l'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a 0 in quanto, in relazione alla natura delle prestazioni oggetto dell'appalto, non sussistono rischi da interferenza tra le attività, pertanto non si rende necessaria la predisposizione del DUVRI;
- l'importo dei premi lordi posto a base di gara si intende comprensivo dei costi della manodopera ai sensi dell'art. 41 co. 14 del Codice, che gli Enti Committenti hanno stimato aventi un'incidenza pari al 2,6% (fonte ANIA *Trends* Indici Aziendali 2024).
- Il contratto collettivo individuato come stazione appaltante ex art. 11, co. 2 del Codice è il seguente:CCNL per il personale dipendente non dirigente delle imprese di assicurazione (codice alfanumerico J121);
- per questi motivi e per la natura del premio assicurativo che costituisce l'importo a base di gara è stato quantificato un costo della manodopera di €. 47.359,00;
- la tassa di gara da corrispondere all'ANAC, a carico dell'Ente ammonta a € 660,00 e trova imputazione alla Missione 01, Programma 11, Codice del Piano dei Conti Integrato 1030216001 del Bilancio di Previsione 2026-2028, annualità 2026 e al corrispondente capitolo 203 del PEG 2026, con esigibilità 2026;

Considerato che:

- l'intervento in argomento rientra nella fattispecie dell'art. 45 del Codice e i criteri di riparto delle attività incentivabili sono definiti nel "Regolamento provinciale per la

disciplina degli incentivi alle funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023", approvato con decreto del Presidente n.178 del 21/11/2025, fermo restando che il personale beneficiario dell'incentivo stesso sarà individuato con l'atto di nomina del gruppo di lavoro;

- rientrano nella fattispecie dei servizi incentivabili quelli di cui lotti 1 e 2, per i quali vi è l'obbligo normativo di nominare un DEC distinto dal RUP;
- per il procedimento in oggetto si ritiene di definire nel 1,50% dell'importo a base di gara la quota da destinare al fondo di cui all'art. 45 del Codice, per un onere di €. 26.512,5 di cui €. 21.210,00 corrispondenti all'80% da suddividere secondo quanto previsto nel Regolamento adottato con Decreto del Presidente n. 178 del 21/11/2025, fermo restando che il personale beneficiario dell'incentivo stesso è stato individuato con l'atto di nomina del gruppo di lavoro, prot. 6147 del 3 marzo 2026 ed € 5.302,50 da destinare al fondo del 20% di cui all'art. 113 comma 4;
- pertanto il quadro economico dell'intervento è così definito:

Servizio assicurativo polizza Incendio (37 mesi)	€.	1.017.500,00
Servizio assicurativo polizza RCT/O (36mesi)	€.	750.000,00
Servizio assicurativo polizza RC Patrimoniale (36 mesi)	€.	54.000,00
Totale servizi assicurativi	€.	1.821.500,00
<i>(di cui €. 47.359,00 per costi della manodopera)</i>		
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (1,50%)	€.	26.512,50
di cui		
(art.45 D.Lgs. 36/2023) pari all'80%	€.	21.210,00
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche	€.	5.302,50
(art.45 D.Lgs. 36/2023) pari all'20%		
Tassa di Gara	€.	660,00
Totale intervento	€.	1.848.672,50

la spesa complessiva dell'appalto, (esclusa la tassa di gara) pari a €. 1.848,012,50 va imputata, per competenza, su ciascuna annualità del Bilancio 2026-2028 come segue:

annualità 2026 del Bilancio di Previsione 2026- 2028:

- quanto a € 259.037,50 (di cui €. 8.837,50 per incentivo art. 45) alla Missione 01, Programma 11, Codice del Piano dei Conti Integrato 1.10.04.01.999 al corrispondente capitolo 595 del PEG 2026, con esigibilità 2026;
- quanto a euro 175.140,00 alla Missione 04, Programma 02, Codice del Piano dei Conti Integrato 1.10.04.01.999 al corrispondente capitolo 596 del PEG 2026, con esigibilità 2026;

- quanto a euro 200.160,00 alla Missione 10, Programma 05, Codice del Piano dei Conti Integrato 1.10.04.01.999 al corrispondente 597, del PEG 2026, con esigibilità 2026;

annualità 2027 del Bilancio di Previsione 2026- 2028;

- quanto a €. 248.037,5 (di cui €. 8.837,50 per incentivo art. 45) alla Missione 01, Programma 11, Codice del Piano dei Conti Integrato 1.10.04.01.999 al corrispondente capitolo 595 che verrà inserito nel PEG 2027;
- quanto a euro 167.440,00 alla Missione 04, Programma 02, Codice del Piano dei Conti Integrato 1.10.04.01.999 al corrispondente capitolo 596 che verrà inserito nel PEG 2027;
- quanto a euro 191.360,00 alla Missione 10, Programma 05, Codice del Piano dei Conti Integrato 1.10.04.01.999 al corrispondente capitolo 597 che verrà inserito nel PEG 2027;

annualità 2028 del Bilancio di Previsione 2026- 2028;

- quanto a €. 248.037,5 (di cui €. 8.837,50 per incentivo art. 45) alla Missione 01, Programma 11, Codice del Piano dei Conti Integrato 1.10.04.01.999 al corrispondente capitolo 595 che verrà inserito nel PEG 2028;
- quanto a euro 167.440,00 alla Missione 04, Programma 02, Codice del Piano dei Conti Integrato 1.10.04.01.999 al corrispondente capitolo 596 che verrà inserito nel PEG 2028;
- quanto a euro 191.360,00 alla Missione 10, Programma 05, Codice del Piano dei Conti Integrato 1.10.04.01.999 al corrispondente capitolo 597 che verrà inserito nel PEG 2028;

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 192 del D.Lgs. n° 267/2000:

- il fine dei contratti che si andrà a stipulare consiste nel garantire le coperture assicurative alle risorse umane e materiali dell'Ente e del patrimonio immobiliare;
- l'oggetto dei contratti riguarda le coperture assicurative suddette nei diversi ambiti di rischio individuati;
- il contratti verranno stipulati in forma di scrittura privata (polizze assicurative);
- le clausole essenziali sono quelle inerenti alle modalità di esecuzione della prestazione, clausole tutte contenute nel Disciplinare di gara e nei Capitolati Speciali d'Appalto;

visto l'Obiettivo di 1° Livello 0111/0002 del PEG 2026;

Ritenuto di nominare:

- Responsabile Unico di Progetto per l'appalto in oggetto, ai sensi della art. 15 del D.Lgs.vo n. 36/2023 la dott.ssa Donatella Oliva, responsabile della U.O. Procedure di Gara e Servizi Assicurativi;
- Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento la dott.ssa Eleonora Nobili, Responsabile dell U.O. Esecuzione amministrativa degli appalti ed Espropri
- Direttore per l'Esecuzione relativamente ai servizi assicurativi "Incendio e Rischi Speciali" e "RCT/O", ai sensi dell'art. 114 comma 8, la dott.ssa Tania Capoccia, funzionario in carico all'U.O. Procedure di Gara e Servizi assicurativi del Servizio Unità Amministrativa Speciale per il PNRR e gli Investimenti;

dare atto che:

gli interventi in oggetto, con valore superiore a 100.000,00 Euro, sono previsti nel Programma Triennale degli acquisti di forniture e servizi 2026-2028, annualità 2026 con i seguenti codici:

Servizi assicurativi RCT RCO codice CUI S00209290352202600002

Servizi assicurativi INCENDIO codice CUI S00209290352202400016

ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del presente provvedimento, è reso unitamente alla sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio;

DETERMINA

di procedere, per le motivazioni e con le modalità espresse in premessa, all'indizione di una procedura aperta, sopra soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023 del Codice, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108, per l'appalto dei servizi assicurativi: "Incendio e Rischi Speciali", RCT/RCO e RC Patrimoniale, per il periodo 1/06/2026 - 30/06/2029 per quanto riguarda il servizio "Incendio e Rischi speciali" e 1/07/2026 - 30/06/2029 per RCT/O e RC Patrimoniale, con possibilità di rinnovo per ulteriori 36 mesi, oltre alla proroga per un periodo non superiore a 6 mesi, il cui quadro economico è così determinato:

Servizio assicurativo polizza Incendio (37 mesi)	€.	1.017.500,00
Servizio assicurativo polizza RCT/O (36mesi)	€.	750.000,00
Servizio assicurativo polizza RC Patrimoniale (36 mesi)	€.	54.000,00
Totale servizi assicurativi	€.	1.821.500,00
<i>(di cui €. 47.359,00 per costi della manodopera)</i>		
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (1,50%)	€.	26.512,50
di cui		
(art.45 D.Lgs. 36/2023) pari all'80%	€.	21.210,00
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche	€.	5.302,50
(art.45 D.Lgs. 36/2023) pari all'20%		
Tassa di Gara	€.	660,00
Totale intervento	€.	1.848.672,50

di imputare la spesa complessiva dell'appalto, pari a €. 1.848,012,50 per competenza, su ciascuna annualità del Bilancio 2026-2028 come segue:

annualità 2026 del Bilancio di Previsione 2026- 2028:

- quanto a €. 259.037,5 (di cui €. 8.837,50 per incentivo art. 45) alla Missione 01, Programma 11, Codice del Piano dei Conti Integrato 1.10.04.01.999 al corrispondente capitolo 595 del PEG 2026, con esigibilità 2026;
- quanto a euro 175.140,00 alla Missione 04, Programma 02, Codice del Piano dei Conti Integrato 1.10.04.01.999 al corrispondente capitolo 596 del PEG 2026, con esigibilità 2026;
- quanto a euro 200.160,00 alla Missione 10, Programma 05, Codice del Piano dei Conti Integrato 1.10.04.01.999 al corrispondente 597, del PEG 2026, con esigibilità 2026;

annualità 2027 del Bilancio di Previsione 2026- 2028;

- quanto a €. 248.037,5 (di cui €. 8.837,50 per incentivo art. 45) alla Missione 01, Programma 11, Codice del Piano dei Conti Integrato 1.10.04.01.999 al corrispondente capitolo 595 che verrà inserito nel PEG 2027;
- quanto a euro 167.440,00 alla Missione 04, Programma 02, Codice del Piano dei Conti Integrato 1.10.04.01.999 al corrispondente capitolo 596 che verrà inserito nel PEG 2027;
- quanto a euro 191.360,00 alla Missione 10, Programma 05, Codice del Piano dei Conti Integrato 1.10.04.01.999 al corrispondente capitolo 597 che verrà inserito nel PEG 2027;

annualità 2028 del Bilancio di Previsione 2026- 2028;

- quanto a €. 248.037,5 (di cui €. 8.837,50 per incentivo art. 45) alla Missione 01, Programma 11, Codice del Piano dei Conti Integrato 1.10.04.01.999 al corrispondente capitolo 595 che verrà inserito nel PEG 2028;
- quanto a euro 167.440,00 alla Missione 04, Programma 02, Codice del Piano dei Conti Integrato 1.10.04.01.999 al corrispondente capitolo 596 che verrà inserito nel PEG 2028;
- quanto a euro 191.360,00 alla Missione 10, Programma 05, Codice del Piano dei Conti Integrato 1.10.04.01.999 al corrispondente capitolo 597 che verrà inserito nel PEG 2028;

di approvare i Capitolati speciali d'appalto, ed i criteri di valutazione contenuti nelle "Schede di valutazione tecnica" allegate al presente provvedimento, quali parti integranti e sostanziali;

di imputare la spesa di €. 660,00 relativa alla tassa di gara da versare all'ANAC a carico dell'Ente alla Missione 01, Programma 11, Codice del Piano dei Conti Integrato 1030216001 del Bilancio di Previsione 2026- 2028, annualità 2026 e al corrispondente capitolo 203 del PEG 2026, con esigibilità 2026;

di nominare quale Responsabile Unico di Progetto, ai sensi della art. 15 del D.Lgs.vo n. 36/2023, la dott.ssa Donatella Oliva, responsabile della U.O. Procedure di Gara e Servizi Assicurativi, quale Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento, la dott.ssa Eleonora Nobili, Responsabile dell U.O. Esecuzione amministrativa degli appalti ed Espropri e la dott.ssa Tania Capoccia, funzionario in carico all'U.O. Procedure di Gara e Servizi assicurativi quale Direttore per l'esecuzione del contratto relativamente alle polizze

“Incendio e Rischi Speciali” e “RCT/RCO” ai sensi dell'art. 114 comma 8.

Di dare atto che:

- ai sensi della Legge 136/2010, i Codici Identificativi di Gara (CIG), uno per ciascun Lotto, verranno acquisiti attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale certificata mediante interoperabilità con i servizi erogati dalla PCP come previsto dalla Delibera ANAC n. 582/2023;
- l'intervento in argomento rientra nella fattispecie dell'art. 45 del Codice e i criteri di riparto delle attività incentivabili sono definiti nel "Regolamento provinciale per la disciplina degli incentivi alle funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023", approvato con decreto del Presidente n.178 del 21/11/2025, fermo restando che il personale beneficiario dell'incentivo stesso è stato individuato con l'atto di nomina del gruppo di lavoro, prot. 6147 del 3/03/2026.

Allegati:

- Capitolati d'Appalto (schema polizze)
- Schede Criteri di valutazione tecnica

Reggio Emilia, lì 12/03/2026

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Unità Amministrativa Speciale per il
PNRR e gli Investimenti
F.to TAGLIAVINI STEFANO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma

**CAPITOLATO DI POLIZZA
INCENDIO E RISCHI SPECIALI**

La presente polizza stipulata tra

**PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
C.F./P.IVA: 00209290352**

e la Società

DURATA DELLA POLIZZA

dalle ore 24.00' del 30.05.2026
alle ore 24.00' del 30.06.2029

Premesso che :

- il Contraente possiede e/o ha in uso o nelle disponibilità a qualsiasi titolo, anche in locazione, fabbricati e/o altri enti tutti costituenti il **patrimonio immobiliare** del medesimo comunque costruiti e/o ubicati nell'ambito del territorio nazionale ed inoltre macchinari, impianti, attrezzature, arredi, merci, scorte e/o altri enti costituenti il **patrimonio mobiliare** del medesimo, riposti sottotetto ai fabbricati di cui sopra e/o nell'ambito degli stessi, anche all'aperto, secondo destinazione;

il **PATRIMONIO IMMOBILIARE** è principalmente composto da :

Beni comuni

L'intera costruzione edile, sia di proprietà, sia in locazione, affitto, comodato ed in uso – completa o in corso di costruzione o riparazione e tutte le opere murarie, di finitura, compresi fissi ed infissi e opere di fondazione o interrato connessioni ed infrastrutture, quali enti all'aperto, pontili, attracchi, passerelle, ponti ed opere ingegneristiche in genere nonché i muri di cinta e/o recinzioni, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento anche a mezzo di pannelli solari, impianti di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione e comunicazione, arredo urbano, ascensori e montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o per destinazione, comprese dipendenze, tettoie, passaggi coperti e simili, recinzioni, box, cortili, tendo-strutture e tenso-strutture, viali interni, piante arboree e arbusti ornamentali, di parchi, viali e giardini, di contesto e di arredo, strade private in gestione e simili, tappezzerie, tinteggiature, moquette, parquet, mosaici, affreschi, dipinti su pareti o soffitti e statue aventi valore artistico. In caso di assicurazione di porzione di fabbricato la definizione si intende riferita a tale porzione ed alla quota di partecipazione delle parti comuni del fabbricato stesso ad essa spettante.

Escluso solamente quanto indicato sotto la denominazione di macchinario, attrezzatura, arredamento, merci e scorte, valori e oggetti d'Arte.

I fabbricati possono essere di proprietà del contraente o in locazione e/o detenuti a qualunque titolo dal contraente, compresi i fabbricati che questi abbia concesso in locazione, uso o comodato a terzi, indipendentemente dall'utilizzo cui vengono destinati.

Beni di pregio (soggetti alla disciplina della legge n°1089 /39 e successive modifiche, per esenzione imposte) Fabbricati, complessi di fabbricati e/o immobili in genere (compresi i monumenti), comunque costruiti ed elevati fuori terra, completi o in corso di ampliamento e/o riparazione e/o restauro, loro parti e/o accessori o pertinenze aventi interesse storico, artistico, architettonico o di particolare pregio, adibiti a usi civili, culturali, artistici e religiosi o altre attività compatibili per caratteristiche e/o destinazione.

Detti enti presentano o possono presentare particolarità architettoniche ed abbellimenti di vario tipo caratterizzanti tali entità immobiliari ed in particolare a titolo esemplificativo e non limitativo :

- monumenti, statue, colonne, cancelli, recinzioni;
- affreschi, stucchi, fregi, ornamenti, tinteggi, tappezzerie e simili;
- fissi, infissi e serramenti d'epoca;
- parquet, moquette, mosaici;
- abbellimenti e particolarità architettoniche in genere costituenti un insieme con i fabbricati, anche se separati o di versamento situati, ma funzionali all'immobile di riferimento.

Per l'identificazione, ubicazione, consistenza e composizione dei singoli cespiti si conviene di far riferimento alla documentazione tecnico-amministrativa degli uffici preposti della Contraente;

il **PATRIMONIO MOBILIARE** è principalmente composto da:

Beni comuni

Macchinari, attrezzature, automezzi, arredamento, illuminazione pubblica e semaforica, merci e scorte, valori e preziosi, nonché ogni altro Ente di proprietà della Contraente e/o in suo possesso o disponibilità a qualsiasi titolo anche temporaneo con la sola esclusione di quanto già garantito alla voce relativa al patrimonio immobiliare di cui sopra e ai beni mobili pregevoli sottoindicati.

Beni di pregio

Oggetti e/o opere d'arte e/o di particolare pregio, intendendosi, per tali, a titolo esemplificativo e non limitativo, anche quadri, dipinti, arazzi, sculture, autoveicoli e/o macchine d'epoca, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, di proprietà della Contraente e/o in suo possesso o disponibilità a qualsiasi titolo anche temporaneo;

Per l'identificazione, ubicazione, consistenza e composizione dei singoli cespiti si conviene di far riferimento alla documentazione tecnico-amministrativa degli uffici preposti della Contraente.

Tutto ciò premesso, si assicurano alle condizioni e nei termini che seguono:

PARTITE/SOMME ASSICURATE

A - BENI COMUNI

PARTITA	DESCRIZIONE	SOMMA ASSICURATA	TASSO ANNUO LORDO
A1	Fabbricati ed impianti ad essi relativi ovunque dislocati	€ 321.000.000,00	
A1.1	Infrastrutture, manufatti, ponti (PRA)	€ 1.000.000,00	
A2	Contenuto beni in genere compreso automezzi in garage/sottotetto/aree custodite (PRA)	€ 2.000.000,00	
A3	Indennità aggiuntiva = 5% su part.A1)	€ 16.050.000,00	

B - BENI PREGEVOLI

PARTITA	DESCRIZIONE	SOMMA ASSICURATA	TASSO ANNUO LORDO
B1	Fabbricati ed impianti ad essi relativi ovunque dislocati	€ 165.000.000,00	
B2	Contenuto beni in genere (PRA)	€ 1.000.000,00	
B3	Indennità aggiuntiva = 5% su part.B1)	€ 8.250.000,00	

C - GARANZIE COMUNI A A) E B

PARTITA	DESCRIZIONE	SOMMA ASSICURATA	TASSO ANNUO LORDO
C4	Spese demolizione e sgombero (PRA)	€ 3.000.000,00	
C5	Ricorso Terzi	€ 5.000.000,00	
/	Massima Unità di Rischio (M.U.R.)	€ 28.000.000,00	

PREMIO LORDO ANNUO COMPLESSIVO: €.....

DEFINIZIONI

ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione.

ASSICURATO : persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

POLIZZA: il documento che prova l'Assicurazione.

CONTRAENTE : il soggetto che stipula l'assicurazione.

ENTE: Contraente.

SOCIETA': l'impresa assicuratrice.

BROKER : il mandatario incaricato dal contraente per la gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società e cioè :
Union Brokers S.r.l – Reggio Emilia

PREMIO: la somma dovuta dal Contraente alla Società.

RISCHIO: la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

SINISTRO: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

INCENDIO: combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

ESPLOSIONE: Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

SCOPPIO: Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

TERREMOTO: sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene; ai fini dell'applicazione delle franchigie e/o limiti di indennizzo eventualmente previste/i per "Terremoto", si conviene che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono quindi da considerarsi "singolo sinistro".

INONDAZIONI E/O ALLUVIONI: Fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili.

ALLAGAMENTO: Qualsiasi accumulo spandimento e/o riversamento di acqua, diverso da inondazioni e/o alluvioni.

EVENTI SOCIOPOLITICI: Scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti vandalici o dolosi, terrorismo, sabotaggio, sia che vengano perpetrati individualmente e/o in associazione, da persone dipendenti e/o non dell'Assicurato, incluse occupazioni di fabbricato e/o dei locali.

AUTOCOMBUSTIONE: Combustione spontanea senza sviluppo di fiamma.

TERRORISMO: Per atto di terrorismo s'intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscono da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una qualsiasi sua parte.

FABBRICATO : L'intera costruzione edile, sia di proprietà, sia in locazione, affitto, comodato ed in uso – complete o in corso di costruzione o riparazione e tutte le opere murarie di finitura compresi fissi ed infissi e opere di fondazione o interrate connessioni ed infrastrutture, quali enti all'aperto, muri di cinta e/o recinzioni, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento anche a mezzo di pannelli solari, impianti di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori e montacarichi, scale mobili, come pure impianti od installazioni considerati immobili per natura o per destinazione, comprese dipendenze, tettoie, passaggi coperti e simili, recinzioni, box, cortili, viali interni, piante arboree e arbusti ornamentali, di parchi, viali e giardini, di contesto e di arredo, strade private e simili, migliorie, tappezzerie, tinteggiature, moquette, parquet, mosaici, affreschi, dipinti su pareti o soffitti e statue aventi valore artistico. In caso di assicurazione di porzione di fabbricato la definizione si intende riferita a tale porzione ed alla quota di partecipazione delle parti comuni del fabbricato stesso ad essa spettante. Escluso solamente quanto indicato sotto la denominazione di macchinario, attrezzatura, arredamento, merci e scorte, valori e oggetti d'arte.

FRANCHIGIA : l'importo prestabilito che, in caso di sinistro, l'assicurato tiene a suo carico per il quale la Società non riconosce l'indennizzo.

SCOPERTO : la percentuale della somma liquidabile a termine di polizza che rimane a carico dell'assicurato per ciascun sinistro.

INDENNIZZO : la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

PRIMO RISCHI ASSOLUTO (PRA): valutazione del danno indennizzabile senza l'applicazione del disposto dell'art. 1907 del Codice Civile

INFRASTRUTTURE/MANUFATTI/PONTI: Opere, infrastrutture, manufatti, impiantistica compresa illuminazione e di sollevamento, non di pertinenza dei fabbricati in uso e/o della Provincia.

ATTREZZATURA ED ARREDAMENTO: Attrezzi, macchine, mobilio, arredi, macchine d'ufficio, scaffalature, banchi, apparecchiature di segnalazione e comunicazione, antenna televisiva centralizzata; impianti e strumenti di sollevamento, pesa, trasporto ed imballaggio; impianti portatili di condizionamento o riscaldamento; registri, cancelleria, campionari e quant'altro di simile normalmente pertinente all'esercizio, comprese, se assicurato è il Locatario, le migliorie apportate ai locali tenuti in locazione, comprese opere d'arte, decorazioni, affreschi, beni culturali amovibili, aventi e non valore artistico, reperti storici e quant'altro si intenda non in pianta fissa e trovandosi sottotetto dei fabbricati.

Sono compresi elaboratori e calcolatori elettronici e relativi supporti dati, sempreché non garantiti con specifici contratti.

MERCI: Merci, materie prime, Ingredienti di lavorazione e prodotti semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, generi igienico-sanitari, medicinali, ogni prodotto farmaceutico similare, nonché derrate alimentari, il tutto anche se all'aperto durante le operazioni di carico e scarico, oppure caricato su automezzi stazionanti entro l'ubicazione assicurata o nelle sue immediate vicinanze, compresi le imposte di fabbricazione ed i diritti doganali ed esclusi sostanze e prodotti esplosivi, infiammabili e merci speciali.

Si intendono inclusi inoltre i mezzi semoventi e/o gli autoveicoli iscritti al PRA, in aree custodite e/o garage dell'Ente.

VALORI E PREZIOSI : denaro, titoli di credito e valori bollati, gioielli, metalli preziosi (oro, argento e platino), oggetti di metallo prezioso, pietre preziose, perle naturali o di coltura, pietre dure o artificiali o sintetiche se montate in metallo prezioso.

ESPLODENTI: Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:

- a) a contatto con l'aria o con l'acqua, a condizioni normali danno luogo ad esplosione;
 - b) per azione meccanica o termica esplodono;
- e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6/05/1940 ed elencati nel relativo allegato A

INFIAMMABILI: Sostanze e prodotti non classificabili "esplosivi"

- ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali che rispondono alle seguenti caratteristiche:
 - gas combustibili;
 - liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55°C;
 - ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
 - sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
 - sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità, a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente s'infiammano.
- Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V.

MERCI SPECIALI:

- cellulose (grezza ed oggetti di);
- espansite;
- schiuma di lattice, gommaspugna e microporosa;
- materie plastiche espanse o alveolari;
- Imballaggi di materia plastica espansa od alveolare e scarti di imballaggi combustibili (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci).

INCOMBUSTIBILITA': Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750 gradi C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica.
Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

TETTO: L'insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate, a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.

SOLAIO: E' il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse pavimentazioni e soffittature.

1. RISCHI ASSICURATI

Sono garantiti tutti i danni materiali diretti e consequenziali ai beni assicurati, anche se di proprietà di Terzi, cagionati da:

Incendio.

Fulmine.

Esplosione e scoppio, non causati da ordigni esplosivi.

Caduta di aeromobili, veicoli spaziali, satelliti artificiali, loro parti o cose da essi trasportate, meteoriti, corpi celesti ed oggetti orbitanti in genere.

Parificazione danni: sono parificati ai danni da incendio, oltre ai guasti fatti per ordine delle Autorità, anche quelli prodotti dall'Assicurato o da Terzi allo scopo di impedire o arrestare l'incendio o altri eventi garantiti dalla presente polizza.

Spese di demolizione e sgombero: le spese sostenute in caso di danno per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire presso il più vicino luogo di scarico autorizzato i residui del sinistro, comprese le spese necessarie per lo smontaggio, lo svuotamento,

l'eventuale opera di decontaminazione, la temporanea rimozione, la ricollocazione in opera ed il nuovo collaudo, riempimento ed altre simili operazioni relative ad enti non danneggiati, a tale scopo resesi necessarie.

Il risarcimento delle spese di demolizione e di sgombero si intende operante per ogni sinistro che risulti indennizzabile in base ad uno qualsiasi degli eventi previsti nella polizza.

Sono comprese le spese di demolizione e sgombero i residui di piante e giardini danneggiati da eventi naturali ed atmosferici.

Si precisa inoltre che verranno indennizzate anche le spese di demolizione e di sgombero sostenute dall'Assicurato per adempiere all'obbligo di salvataggio di cui all'art. 1914 del Codice Civile, per ordine dell'Autorità e/o motivi di igiene, sicurezza.

La somma garantita per le spese di cui alla presente clausola è pari al **15%** dell'indennizzo pagabile a termini di polizza, aumentato, ove si rivelasse insufficiente in caso di sinistro, di una ulteriore somma come specificato alla voce "Parti-te/somme assicurate".

Rischio Locativo: nei casi di Responsabilità dell'Assicurato a termini degli articoli 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile risponde dei danni diretti e materiali cagionati da incendio o altro evento garantito dalla presente polizza ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato, che non siano già assicurati nella partita Fabbricati, sino alla concorrenza della relativa partita delle somme assicurate.

Ricorso Terzi: La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi e/o locatari da evento indennizzabile a termini di polizza. L'Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 20% del massimale stesso.

L'Assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, nonché i veicoli di terzi in genere che si trovino nell'ambito delle aree di pertinenza degli insediamenti assicurati, e le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi i legali rappresentanti.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del C.C.

L'indennizzo a questo titolo verrà corrisposto sino alla concorrenza dell'importo indicato alla partita 5.

Onda sonora: danni cagionati agli enti assicurati dall'onda d'urto provocata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità sonora o supersonica.

Fenomeno elettrico ed elettronico: La Società risponde dei danni elettrici ed elettronici ad apparecchi ed impianti elettrici o elettronici, postazioni di telerilevamento, postazioni di telelavoro ed apparecchiature ad uso mobile - anche di proprietà di terzi - causati da correnti o scariche o altri fenomeni elettrici, qualunque sia la causa che li ha provocati, compresa l'azione del fulmine e dell'elettricità atmosferica. La garanzia è prestata a primo rischio assoluto e la Società risponderà dei danni per una somma non superiore a quella prevista dalla clausola "Limiti di indennizzo".

La Società non risponde dei danni:

- a) causati da usura o carenza di manutenzione;
- b) verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- c) dovuti a difetti noti all'atto della stipulazione della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore e/o fornitore

d) lampadine, valvole termoioniche, tubi catodici, resistenze elettriche scoperte nonché di quelli dovuti ad usura o manutenzione degli apparecchi o impianti.

Autocombustione: danni prodotti da autocombustione (combustione spontanea senza fiamma) agli enti assicurati.

Implosione: danni derivanti dal repentino cedimento di contenitori o corpi cavi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna.

Danni consequenziali: qualora in conseguenza di eventi previsti dalla presente polizza, e senza l'intervento di circostanze indipendenti, si abbia una successione di avvenimenti che provochi danni materiali o deterioramenti in genere agli enti assicurati, questa polizza coprirà anche tali danni così risultanti.

A titolo esemplificativo, e non limitativo, tali danni materiali o deterioramenti in genere agli enti assicurati, possono consistere e/o essere dovuti a:

- fumi, gas, vapori;
- mancato od anormale erogazione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;
- mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di climatizzazione;
- colaggio e fuoriuscita di liquidi.

Indennità aggiuntiva:

Limitatamente alla partita A1) Beni Comuni ed alla partita B1) Beni pregevoli riportate nel frontespizio di polizza, in deroga alle condizioni generali di assicurazione, l'indennità sarà maggiorata di un importo pari al 5% dell'ammontare del danno risarcibile a titolo di rimborso forfetario per le spese o maggiori spese necessarie per il proseguimento delle attività.

INFRASTRUTTURE / MANUFATTI / PONTI. La Società risponde dei danni arrecati alle infrastrutture, manufatti, impianti, ponti da eventi ricompresi nella presente assicurazione. La garanzia è prestata a primo rischio assoluto e la Società risponderà dei danni con applicazione di uno scoperto pari al 20% con applicazione di franchigia frontale di 20.000,00 euro per ogni sinistro/ubicazione.

Cose assicurabili a condizioni speciali: si intendono compresi nella partita Contenuto anche i seguenti beni:

1. monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore.

La Società risponde sino alla concorrenza dell'importo indicato nella clausola Limiti di indennizzo, senza far luogo all'applicazione del disposto di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

L'indennizzo, in caso di sinistro, sarà determinato nel modo seguente:

b) a) per i titoli, monete o banconote estere, in base al loro valore risultante dal listino di chiusura del giorno del sinistro e, se non vi è prezzo di mercato per tali titoli in tale giorno, il valore fissato concordemente tra le parti secondo le quotazioni alla Borsa Valori di Milano. Se i titoli non sono quotati alla Borsa Valori di Milano, si prenderanno per base le quotazioni ufficiali di quella Borsa ove i titoli sono quotati o, in mancanza, il prezzo che verrà loro attribuito dal Sindacato di Borsa di Milano; per i titoli per i quali è ammesso l'ammortamento, in base alla somma nominale da essi portata, l'indennizzo non sarà liquidato prima delle rispettive scadenze nel caso di effetti cambiari, l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci;

c) per le cose non specificate ai precedenti punti a) e b) in base al loro valore nominale;

2. Archivi, documenti, disegni, registri, microfilms, fotocolors. Schede, dischi, nastri e fili per macchine meccanografiche, per elaboratori elettronici.
Modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, cliché, pietre litografiche, lastre o cilindri, volette stereotipe, rami per incisioni e simili. La Società risponde sino alla concorrenza dell'importo indicato nella clausola Limiti di indennizzo, senza far luogo all'applicazione del disposto di cui all'art. 1907 del Codice Civile l'indennizzo, in caso di sinistro, sarà pari al costo di riparazione o rimpiazzo a nuovo, escluso qualsiasi riferimento al loro valore di affezione od artistico o scientifico. Relativamente agli archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor, schede, dischi, nastri, la Società oltre al danno materiale costituito dalla perdita del supporto vergine, rimborserà anche il solo costo delle spese effettivamente sostenute per le operazioni manuali e meccaniche di rifacimento. L'indennizzo di cui sopra sarà ridotto in relazione allo stato, uso ed utilizzabilità delle cose medesime se le cose distrutte o danneggiate non saranno state riparate o rimpiazzate a nuovo.
3. Quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, sculture, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, pergamene, medaglie, archivi e documenti storici, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico o storico. La Società risponde sino alla concorrenza dell'importo indicato nella clausola Limiti di indennizzo, senza far luogo all'applicazione del disposto di cui all'art. 1907 del Codice Civile. In caso di danno parziale l'indennizzo sarà pari alle spese sostenute per restaurare l'oggetto danneggiato più l'eventuale deprezzamento, con l'intesa che la somma di tali importi non ecceda il valore commerciale che l'oggetto ha al momento del sinistro. In caso di danno totale l'indennizzo sarà pari al valore commerciale dell'oggetto al momento del sinistro.
4. Cose di terzi in genere, nonché indumenti ed effetti personali dei dipendenti e visitatori.
La Società risponde sino alla concorrenza dell'importo indicato nella clausola Limiti di indennizzo, senza far luogo all'applicazione del disposto di cui all'art. 1907 del Codice Civile. L'indennizzo, in caso di sinistro, sarà pari al valore commerciale dei beni al momento del sinistro.

Spese e rimborso onorari periti: risarcimento all'Assicurato delle spese, in conseguenza di sinistri, per gli onorari e le spese del perito di parte e per la quota parte relativa al terzo perito in caso di perizia collegiale. La Società rimborsa le spese per onorari di competenza del perito di parte nominato dal Contraente/Assicurato, comprensive di eventuali costi a supporto dell'attività peritale, anche con l'ausilio di altri consulenti indicati dal perito in accordo con il Contraente/Assicurato, nonché la parte di quota a carico del Contraente/Assicurato a seguito della nomina del terzo perito. L'Assicurato/Contraente ha la facoltà di richiedere il pagamento diretto da parte dell'Assicuratore delle predette spese. In caso di tale richiesta i soggetti individuati per le rispettive attività emetteranno pre – notule intestate all'Assicurato, e l'Assicuratore, verificata l'operatività della polizza, emetterà quietanza a favore dell'Assicurato per l'importo della pre – notule riportante il pagamento a favore del terzo. Ogni quietanza dovrà essere sottoscritta dall'Assicurato e dai soggetti individuati ed avrà effetto liberatorio per l'Assicuratore al momento dell'effettivo pagamento. Al ricevimento dell'importo da parte dell'Assicuratore, il Perito ed i soggetti indicati emetteranno regolare fattura nei confronti dell'Assicurato, inviandone copia all'Assicuratore.

L'indennizzo a questo titolo verrà corrisposto sino alla concorrenza dell'importo di cui alla clausola "Limiti di indennizzo".

Costi e spese per professionisti tecnici e consulenti: gli onorari di architetti, ingegneri, consulenti, necessari per la riparazione e/o ricostruzione seguenti a sinistri, sono compresi e in aggiunta a quanto indennizzabile in base alla "Assicurazione a Valore a nuovo", come lo sono gli oneri sopportati per produrre prove, informazioni e ogni altro elemento che l'Assicurato sia tenuto a produrre. *Sono inoltre ricomprese le spese per professionisti esterni incaricati per l'assistenza e consulenza relative a tutte le attività necessarie alla preventivazione, individuazione delle ditte esecutrici degli interventi di ripristino del danno, comparazione dei preventivi, redazioni di capitolati, assistenza per affidamento lavori e gare d'appalto, sino alla concorrenza dell'importo di cui alla clausola "Limiti di indennizzo".*

Differenziale storico-artistico / Opere di abbellimento, maggior spesa per restauro:

Nella somma assicurata per la partita "Fabbricati", la Società presta la propria garanzia anche per i maggiori danni che i beni assicurati con particolari qualità storico artistiche possano subire a seguito di sinistro e che eccedono le normali spese di

ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale previste dalla clausola "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno". A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, soluzioni architettoniche e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro (costi dei materiali, spese competenze degli artigiani e/o artisti) oppure nelle spese per opere di abbellimento diverse da quelle preesistenti purché non ne derivi aggravio alla Società. Sono ricompresi i danni per la perdita economica subita dall'Assicurato per la distruzione totale o parziale del bene assicurato. In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, e della eventuale perdita economica dell'assicurato per la distruzione totale o parziale le Parti convengono sin d'ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai fini storici e culturali competenti nel territorio ove si colloca l'ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di perito comune. La garanzia viene prestata in deroga all' art.1907 del codice civile e quindi senza l'applicazione della regola proporzionale e fino alla concorrenza di quanto previsto nella tabella di cui all'articolo 17: franchigie e limiti d'indennizzo.

Oneri di urbanizzazione - Ordinanze di autorità:

in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza la Società risarcisce:

- a) le maggiori spese compreso oneri di urbanizzazione e/o concessione che dovessero rendersi necessari ed inevitabili per l'osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze, statali o locali, che regolano la riparazione e/o la costruzione dei fabbricati e delle loro strutture nonché l'uso dei suoli, purché i lavori di ricostruzione siano effettivamente posti in essere nella stessa ubicazione o in altra;
- b) le spese di demolizione, smaltimento, sgombero e ricollocamento, anche di enti non danneggiati in seguito all'imposizione di una qualsiasi legge o ordinanza che regoli la riparazione e/o costruzione di fabbricati esistenti al momento del sinistro e che imponga tale demolizione, smaltimento, sgombero e ricollocazione;

Agli effetti della presente garanzia, in nessun caso la Società pagherà per singolo sinistro e per anno assicurativo una somma superiore a quanto indicato nella clausola "Limiti di Indennizzo".

Perdita pigioni: se i locali assicurati sono colpiti da sinistro indennizzabile a termini di polizza, l'assicurazione è prestata, per i locali effettivamente appigionati, fino alla concorrenza dell'ammontare della pigione di un anno e, per i locali occupati dall'Assicurato - Proprietario, fino alla concorrenza della pigione di un anno presumibilmente ad essi relativa.

Danni Indiretti:

Maggiori costi: la Società indennizza i maggiori costi sostenuti dall'Assicurato/Contraente, a seguito di un Sinistro indennizzabile, allo scopo di continuare la propria attività e comunque di garantire l'esecuzione ed il mantenimento dei servizi per cui lo stesso è preposto e che si riferiscono a spese straordinarie documentate, necessariamente e non inconsideratamente sostenute durante il periodo di ripresa dell'attività stessa e/o successivo al sinistro per un massimo di 12 (dodici) mesi, nonché i maggiori oneri per le attività e lavori di emergenza, purché documentati. La Società non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità, difficoltà di reperimento dei beni imputabili a causa di forza maggiore, quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra. Agli effetti della presente garanzia, in nessun caso la Società pagherà per singolo sinistro e per anno assicurativo una somma superiore a quanto indicato nella clausola "Limiti di Indennizzo".

Rottura lastre – vetri – cristalli: i costi necessari per rimpiazzare le lastre di cristallo, mezzo cristallo o di vetro facenti parte di vetrine, porte, finestre, tavoli, pertinenti agli ingressi, scale ed altri vani di uso comune dei fabbricati - esclusi lucernari - All'interno o all'esterno dei fabbricati, distrutte o danneggiate a seguito di rottura per cause accidentali. Si precisa che per rottura s'intende, oltre alla distruzione totale o parziale del vetro o cristallo anche le crepature che ne pregiudichino la tenuta strutturale e obblighino alla loro sostituzione. La garanzia si estende alle rotture provocate anche dallo scatenarsi di cicloni, uragani, trombe d'aria e grandine, azioni violente del vento e nubifragi, rotture verificatesi in occasioni di manifestazioni popolari, compreso atti di terrorismo e sabotaggio.

Ferma l'esclusione prevista dall'art.1912 del c.c. dei danni determinati da insurrezioni. Oltre quanto previsto nel presente capitolato alla voce "esclusioni", si intendono esclusi anche i danni: - verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni e/o lavori in genere che richiedano la presenza di operai.

L'indennizzo a questo titolo verrà corrisposto sino alla concorrenza dell'importo di cui alla clausola "Limiti di indennizzo".

Fumo, gas e vapore: danni agli enti assicurati provocati da fumo, gas e vapore fuoriuscito da attrezzature o impianti al servizio dei fabbricati e/o dell'attività descritti in polizza in conseguenza di:

- improvviso o accidentale guasto o rottura verificatesi nelle attrezzature o impianti medesimi
- eventi per i quali è prestata la garanzia con la presente polizza

Crollo e collasso strutturale: La Società risponde dei danni materiali e diretti arrecati alle cose assicurate da:

- crollo dei fabbricati provocato da cedimento e/o franamento del terreno;
- cedimento delle fondazioni o delle strutture dei fabbricati;

Sono ricompresi i danni causati da o conseguenti ad errori di progettazione o di calcolo, errore nei disegni costruttivi o a difetto di costruzione, vizio di materiale, nonché sovraccarico delle strutture portanti, mancata o inadeguata manutenzione.

Urto veicoli/altri mezzi di locomozione: danni materiali e diretti, anche quando non vi sia sviluppo di incendio, arrecati agli enti assicurati da urto di veicoli, di aeromobili, droni, mezzi lacustri, fluviali, altri mezzi di locomozione, con o senza presenza di conduttore e/o carri ferroviari appartenenti/non appartenenti all'Assicurato e/o al contraente, né al loro servizio.

Rovina di ascensori e montacarichi: danni materiali arrecati ai fabbricati da rovina di ascensori e montacarichi compresi i danni agli stessi a seguito di rottura accidentale dei relativi congegni.

Eventi socio-politici: la Società risponde

- 1) dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, implosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommosse.
- 2) degli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati - anche a mezzo di ordigni esplosivi da persone (dipendenti o non del Contraente o dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano individualmente o in associazione atti vandalici o dolosi, compresi quelli di sabotaggio.

L'indennizzo a questo titolo verrà corrisposto sino alla concorrenza dell'importo di cui alla clausola "Limiti di indennizzo".

- 3) In caso di imbrattamento muri la società indennizzerà tali danni sino al limite massimo di euro 10.000,00 per edificio/anno

L'indennizzo a questo titolo verrà corrisposto sino alla concorrenza dell'importo di cui alla clausola "Limiti di indennizzo".

Terrorismo: la società indennizza (anche a deroga di quanto previsto nell'ambito della presente polizza e successive appendici alla stessa) i danni direttamente o indirettamente causati o derivati da, o verificatisi in occasione di atti di terrorismo. Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previo detrazione per singolo sinistro del 20% dell'ammontare dell'indennizzo, con il minimo di € 10.000,00. La Società non risponde dei danni:

- a) di rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- b) causati da interruzione di processi di lavorazione, da alterazione di prodotti conseguenti alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- c) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero (salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva "merci in refrigerazione");
- d) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata.

L'indennizzo a questo titolo verrà corrisposto sino alla concorrenza dell'importo di cui alla clausola "Limiti di indennizzo".

La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protracesse per oltre trenta giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al punto 2) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla polizza.

Eventi atmosferici: danni arrecati agli enti assicurati, compresi recinti, cancelli, nonché attrezzature, impianti e merci posti sotto tettoie in sosta temporanea, da: uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, nubifragi e simili manifestazioni atmosferiche (inclusi i danni da urto di cose trasportate o crollate per effetto di uno degli eventi per i quali è prestata la presente garanzia).

La Società non risponde:

a) dei danni causati da:

- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
- mareggiate e penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumuli esterni di acqua, rotture o rigurgiti di sistemi di scarico;
- cedimenti, franamenti del terreno ancorché verificatisi a seguito dei predetti eventi atmosferici;

b) dei danni di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati ed al loro contenuto a meno che arrecati direttamente dalla caduta di pioggia, grandine o altro attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui alla presente estensione;

c) dei danni subiti da:

- cespugli, boschi, piante spontanee, coltivazioni arboree e floreali ed agricole in genere fatto salvo le piante ornamentali di parchi, giardini e viali, e le spese di demolizione e sgombero delle parti danneggiate (come definito in spese di demolizione e sgombero);
- gru;
- enti all'aperto, eccetto quelli all'aperto per naturale destinazione;
- capannoni pressostatici e simili, quanto in essi contenuto;
- strade e pavimentazioni non di pertinenza dei beni immobili assicurati

DANNI A VEICOLI/MEZZI ISCRITTI AL P.R.A.

La Società risponde dei danni materiali causati ai veicoli/mezzi di proprietà o in uso al Contraente, parcheggiati in aree recintate, sottotetto ai fabbricati o in garages di proprietà o in uso al Contraente.

La presente garanzia è operante esclusivamente per danni causati da Incendio, Fulmine, Esplosione e Scoppio, anche se conseguenti ad Eventi atmosferici, Inondazioni, Alluvioni, Allagamenti e Terremoto.

L'indennizzo è dato dal valore commerciale che il veicolo ha al momento del sinistro riportato nella quotazione Quattroruote. In caso di mancata quotazione o cessazione della sua pubblicazione, come valore commerciale si intenderà quello della quotazione di mercato.

L'assicurazione viene prestata a secondo rischio su eventuali assicurazioni Incendio dei mezzi danneggiati.

L'indennizzo a questo titolo verrà corrisposto sino alla concorrenza dell'importo di cui alla clausola "Limiti di indennizzo".

Grandine: Ad integrazione di quanto disposto dalla garanzia "Eventi atmosferici", la Società risponde dei danni causati dalla grandine a:

- serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- lastre in cemento-amianto e manufatti in materia plastica, tensostrutture anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperte da uno o più lati.

L'indennizzo a questo titolo verrà corrisposto sino alla concorrenza dell'importo di cui alla clausola "Limiti di indennizzo".

Gelo e ghiaccio: Relativamente ai danni di gelo e ghiaccio subiti dai Beni assicurati, sono esclusi quelli avvenuti oltre le 72 (settantadue) ore consecutive dalla sospensione della produzione o distribuzione di energia termica od elettrica.

L'indennizzo a questo titolo verrà corrisposto sino alla concorrenza dell'importo di cui alla clausola "Limiti di indennizzo".

Acqua condotta: danni causati alle cose assicurate alle partite tutte, dipendenti da fuoriuscita di acqua e liquidi condotti in genere, a seguito di guasto o rottura di impianti idrici, igienici, tecnici e di tubazioni in genere al servizio dei fabbricati e/o delle attività descritte in polizza. Si intendono inoltre garantite le spese sostenute per la ricerca del guasto o della rottura e per riparazioni o sostituzione delle tubazioni e relativi raccordi sino alla concorrenza dell'importo indicato nella clausola "Limiti di indennizzo".

La Società non risponde dei danni derivanti da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali.

Rigurgiti e/o traboccamenti di fognature: danni causati alle cose assicurate derivanti da rigurgiti e/o traboccamenti di fognature, purché facenti parte dell'impianto di pertinenza dei fabbricati, si intendono inoltre garantite le spese sostenute per la ricerca del guasto o della rottura e per riparazioni o sostituzione.

L'indennizzo a questo titolo verrà corrisposto sino alla concorrenza dell'importo di cui alla clausola "Limiti di indennizzo".

Colaggio da impianti automatici di estinzione (ove esistenti): danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fuoriuscita accidentale di fluidi a seguito di guasto o rottura di impianti fissi di estinzione automatici, incluse relative alimentazioni.

La Società non risponde:

- dei danni verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali protetti.

Acqua piovana: danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da acqua piovana penetrata all'interno dei fabbricati in conseguenza di rottura, ingorgo od occlusione, delle grondaie o delle condutture di scarico, compreso il rigurgito delle acque di scarico e delle fogne verificatisi all'interno dei fabbricati assicurati nonché le spese per l'individuazione della rottura od occlusione per la relativa riparazione o ripristino.

Sono tuttavia esclusi dall'assicurazione:

- i danni che si verificassero ai fabbricati e/o loro contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno, nonché da acqua penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti;
- i danni che si verificassero attraverso aperture praticate nel tetto in dipendenza di lavori di trasformazione e/o riparazione;
- i danni causati da fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi naturali od artificiali, da laghi, bacini, dighe anche se derivante da acqua piovana.

L'indennizzo a questo titolo verrà corrisposto sino alla concorrenza dell'importo di cui alla clausola "Limiti di indennizzo".

Intasamento gronde e pluviali: danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da acqua entrata nel fabbricato per intasamento delle gronde e dei pluviali causato da grandine, neve, foglie o altro materiale trasportato da qualsiasi evento atmosferico.

Sono inoltre garantiti i danni cagionati alle cose assicurate qualora l'intasamento di gronde o pluviali fosse causato da insufficiente capacità di smaltimento di questi ultimi in occasione di precipitazioni di carattere eccezionale.

L'indennizzo a questo titolo verrà corrisposto sino alla concorrenza dell'importo di cui alla clausola "Limiti di indennizzo" previsti dalla polizza.

Sovraccarico neve: danni materiali causati agli enti assicurati da sovraccarico di neve e ghiaccio, compresi quelli di danneggiamento che si verificassero all'interno dei fabbricati e loro contenuto, direttamente provocati dall'evento di cui alla presente estensione di garanzia. Sono inoltre garantiti i danni cagionati dal crollo totale o parziale o lesioni di fabbricati, opere murarie o costruzioni in genere, causati dal peso della neve, nevischio, ghiaccio o grandine, compresi i danni a fabbricati, opere murarie e costruzioni medesime; dovuti alla caduta di oggetti, strutture o loro parti, alberi, rami causata dal peso della neve, nevischio, ghiaccio o grandine; nonché dalle infiltrazioni, all'interno dei fabbricati, di neve, nevischio, ghiaccio, grandine ed acqua, penetrati attraverso lesioni, brecce, rotture o fenditure, causate dai fenomeni atmosferici anzidetti;

L'indennizzo a questo titolo verrà corrisposto sino alla concorrenza dell'importo di cui alla clausola "Limiti di indennizzo".

La Società non risarcisce i danni causati:

- da valanga e slavine;
- da gelo, ancorché conseguente ad evento coperto dalla presente estensione di garanzia;
- ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto;
- ai capannoni presso statici ed al loro contenuto;
- a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale dei fabbricati in seguito a sovraccarico di neve sul tetto e/o altre coperture e superfici aperte.

L'indennizzo a questo titolo verrà corrisposto sino alla concorrenza dell'importo di cui alla clausola "Limiti di indennizzo".

Inondazioni, alluvioni, allagamenti: danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione, implosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione, alluvione, allagamento anche se tali eventi sono causati da terremoto.

La Società non risponde dei danni:

- a) causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura di impianti automatici di estinzione;
- b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamento, sugli enti assicurati;
- c) di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- d) a enti mobili all'aperto;
- e) alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. dal pavimento;

L'indennizzo a questo titolo verrà corrisposto sino alla concorrenza dell'importo di cui alla clausola "Limiti di indennizzo".

Terremoto: danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione, implosione e scoppio - subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

La Società non risponde dei danni:

- causati da esplosione, emanazione di calore o radiazione, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- causati da eruzione vulcanica, da inondazione, da maremoto;
- causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;
- di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.

Resta inoltre convenuto, agli effetti della presente garanzia, che:

- le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo a sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla polizza.

L'indennizzo a questo titolo verrà corrisposto sino alla concorrenza dell'importo di cui alla clausola "Limiti di indennizzo". **Merci in**

refrigerazione: danni subiti dalle merci in refrigerazione a causa di:

- mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;
- fuoriuscita del fluido frigorigeno conseguenti:
 - a) ad eventi garantiti in polizza
 - b) all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica.

Se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo si prolunga per oltre 6 ore, il Contraente o l'Assicurato s'impegna, in tal caso, a darne avviso alla Società e/o al Broker con il mezzo più rapido disponibile.

La garanzia ha effetto se la mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di 12 ore.

L'indennizzo a questo titolo verrà corrisposto sino alla concorrenza dell'importo di cui alla clausola "Limiti di indennizzo".

Enti non diversamente indicati: viene inoltre stabilito che, in caso di sinistro tutto quanto contenuto entro l'area di ogni "ente assicurato", deve intendersi assicurato, sia che si trovi sottotetto a fabbricati, sia all'aperto.

Nell'eventualità che una determinata cosa o un determinato bene non trovassero precisa collocazione in una delle partite della presente polizza, o che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa od il bene verranno attribuiti alla voce "Attrezzature e arredamenti".

Rinuncia al diritto di surroga: la Società rinuncia al diritto di surroga che le compete a norma dell'art. 1916 del Codice Civile nei confronti di Società consociate, collegate, controllate, fornitori, clienti e persone di cui devono rispondere l'Assicurato e/o il Contraente salvo il caso di dolo.

Rinuncia altresì al diritto di surrogazione ex art. 1916 del Codice Civile nei confronti dei proprietari e sublocatari degli stabili tenuti in locazione nonché nei confronti dei conduttori e subconduttori degli immobili di proprietà o goduti in locazione salvo il caso di dolo.

Sostanze infiammabili e merci speciali: la Società prende atto che nell'ambito di ciascun insediamento assicurato, in relazione all'attività svolta possono essere presenti, stoccate ed utilizzate sostanze infiammabili e merci speciali nei quantitativi e con le modalità che l'Assicurato ritiene di adottare.

Attrezzature e merci presso terzi: le attrezzature e la merce assicurati si intendono garantiti, sino alla concorrenza dell'importo indicato nella clausola "Limiti di indennizzo", anche quando si trovino presso insediamenti diversi da quelli assicurati, siano essi dell'Assicurato che di Terzi, in esposizione, deposito, lavorazione e/o riparazione.

Macchinari, attrezzature elettroniche: Sono garantite quando non coperte con altre polizze di assicurazione, compresi i danni o parti di danno che risultassero non indennizzabili in forza delle suddette altre polizze.

Macchinari in leasing: i macchinari in uso all'Assicurato a titolo di locazione finanziaria, sono coperti di garanzia in base alle condizioni tutte della presente polizza fino alla concorrenza:

- dell'importo pari alla quota di capitale già versata al locatore attraverso i canoni pagati fino al momento del sinistro qualora i suddetti macchinari fossero assicurati mediante contratto stipulato dal locatore che prevede la rinuncia alla rivalsa nei confronti del conduttore;
- dell'intero valore a nuovo qualora i suddetti macchinari non fossero altrove assicurati, oppure nel caso che lo fossero con un contratto che faccia salvo il diritto di rivalsa nei confronti del conduttore.

Restano ferme le disposizioni tutte eventualmente previste relative all'insufficienza di somma assicurata e relative deroghe parziali, nonché all'assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo.

Locali non gestiti dall'Assicurato: Si conviene tra le parti che, limitatamente ai locali non gestiti dall'Assicurato, sui quali non esercita controllo, la presente polizza rimane operante anche in presenza di eventuali inadempimenti di una o più di disposizioni in essa contenuta/e.

Stato di conservazione degli immobili: Si conviene tra le parti che le garanzie tutte di polizza si intendono operanti indipendentemente dallo stato di conservazione o di stabilità degli enti immobili assicurati.

Biblioteche : si conviene che la Società assicuratrice, in caso di sinistro, anche limitato ad un solo volume di un'intera opera, pagherà sia il valore del pezzo distrutto, che la maggiorazione per il danno derivante dalla mancata reperibilità del volume per la serie non più completa. Il limite massimo di tale garanzia è fino alla concorrenza dell'importo di cui alla clausola "limiti di Indennizzo".

Partite assicurate a primo rischio assoluto:

Si precisa che i valori indicati per le partite sotto indicate sono da intendersi al Primo Rischio Assoluto (PRA).

- Part.A1.1 Infrastrutture, ponti
- Part.A2 Contenuto (BENI COMUNI)
- Part.B2 Contenuto (BENI PREGEVOLI)
- Part.A3 Indennità aggiuntiva (BENI COMUNI)
- Part.B3 Indennità aggiuntiva (BENI PREGEVOLI)
- Part.C4 Demolizione e sgombero

2. RISCHI ESCLUSI

Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole clausole che precedono, sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c) causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente;
- d) causati da eruzioni vulcaniche;
- e) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- f) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- g) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, salvo quanto previsto nelle clausole "Perdita pigioni" e "Ricorso terzi".

2.1 - Sanctions clause

- a) Malattie trasmissibili /ESCLUSIONE PER MALATTIE INFETTIVE, EPIDEMIA E PANDEMIA . In deroga a qualsivoglia altra previsione contenuta nella presente polizza, ivi compresa qualsiasi definizione, previsione particolare, disposizione aggiuntiva e/o estensione, è escluso dall'Assicurazione qualsivoglia pregiudizio, patrimoniale e non patrimoniale, direttamente o indirettamente conseguente, derivante o comunque connesso alla violazione, vera o presunta, di disposizioni legislative, regolamenti, raccomandazioni e/o direttive emanate dalle autorità competenti (ivi incluse, ma non limitatamente a dichiarazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità) in materia di emergenza sanitaria, Malattie Infettive, epidemie e/o pandemie. Ai fini di quanto precede, viene aggiunta la seguente definizione: Malattie Infettive significa qualsiasi malattia o patologia causata dall'infezione, presenza e crescita di agenti biologici patogeni in un essere umano o in altro ospite animale, inclusi in via esemplificativa ma non limitativa qualsiasi batterio, virus, muffa, fungo, parassita o altro vettore e i cui agenti biologici o le cui tossine sono direttamente o indirettamente trasmesse a individui infetti attraverso il contatto fisico con una persona contagiosa, il consumo di alimenti o bevande contaminati, il contatto con fluidi corporei contaminati, il contatto con oggetti contaminati, l'inalazione, il morso da parte di un animale, insetto o zecca infetti, o con altri mezzi. La definizione di Malattie Infettive include altresì, a titolo meramente esemplificativo, la patologia coronavirus 2019 (COVID-19) o qualsiasi altra patologia causata da sindrome respiratoria acuta coronavirus 2 (SARS-CoV 2) (in precedenza nota come 2019-nCoV), o qualsiasi patologia causata da ogni mutazione o variazione del SARS-CoV 2
- b) Cyber .La copertura prevista ai sensi di polizza non si applicherà ad alcun sinistro derivante da una richiesta di risarcimento direttamente o indirettamente, causato da, risultante da, o derivante da un atto cyber. Ai fini della presente precisazione si applicano le seguenti definizioni aggiuntive: a) sistema informatico: si intende qualsivoglia computer, hardware, software, sistema di comunicazione, dispositivo elettronico (ivi inclusi a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, telefoni smartphone, computer portatili, tablet, dispositivi indossabili), server, cloud o microcontrollore, incluso qualsivoglia sistema simile o qualsivoglia configurazione dei predetti e inclusi qualsivoglia dispositivo associato input e output o di memorizzazione dati, apparecchiatura networking o dispositivo di back up, che sia di proprietà o gestito dall'assicurato e/o da qualsivoglia terzo; b) atto cyber: si intende un atto non autorizzato, malevolo o criminoso (o una serie di atti correlati non autorizzati, malevoli o criminosi), indipendentemente dal tempo e dal luogo, o una minaccia o una truffa che comporta l'accesso a, la elaborazione di, l'uso di o la gestione di un sistema informatico; c) incidente cyber: si intende: o qualsivoglia errore od omissione o serie di errori od omissioni correlati relativi all'accesso a, alla elaborazione di, all'uso di o alla gestione di un sistema informatico; o o qualsivoglia indisponibilità o impossibilità, parziale o totale, o serie, parziali o totali, indisponibilità o impossibilità correlate ad accedere, elaborare, usare o gestire un sistema informatico.
- c) Sanzioni internazionali . Le parti riconoscono che l'Italia adotta o è parte di organizzazioni internazionali che adottano provvedimenti di embargo o sanzionatori a carico di stati esteri che possono imporre restrizioni alla libertà delle parti di assumere o

dare esecuzione ad obbligazioni contrattuali. La Società, in qualità di assicuratore e/o riassicuratore, non sarà pertanto tenuta a prestare copertura né sarà tenuta al pagamento di alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza, qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento, o il riconoscimento di tale beneficio esponga la Società a sanzioni, divieti o restrizioni imposti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da provvedimenti della Repubblica italiana, dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

3. DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

Dichiarazioni inesatte del Contraente: la mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza e/o nel corso della stessa, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo né la riduzione dello stesso, sempreché il Contraente o l'Assicurato non abbia agito con dolo.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Le dichiarazioni inesatte od incomplete e le omissioni fatte con dolo possono comportare il mancato pagamento del danno, nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1892 del Codice Civile.

Danni precedenti: la mancata dichiarazione di danni che avessero colpito le cose oggetto dell'assicurazione nell'ultimo decennio precedente la stipulazione della polizza di assicurazione non può essere invocato dalla Società come motivo di non risarcibilità di un eventuale sinistro, salvo il caso di manifesta malafede.

VARIAZIONI DEL RISCHIO

Aggravamento del rischio: il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

Modifiche e trasformazioni: nell'ambito delle ubicazioni assicurate possono essere eseguite nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni anche nel processo tecnologico, ampliamenti, aggiunte e lavori di ordinaria manutenzione e/o ristrutturazione ai fabbricati, a macchinario, alle attrezzature, all'arredamento, agli impianti, per esigenze dell'Assicurato in relazione alle sue attività.

L'Assicurato è esonerato da darne avviso alla Società, purché ciò non costituisca aggravamento di rischio.

Vicinanze pericolose ed altre circostanze aggravanti: l'Assicurato è esonerato dall'obbligo di comunicare le eventuali vicinanze pericolose od altre circostanze aggravanti il rischio sempreché le stesse si verifichino per fatto altrui o comunque al di fuori degli insediamenti assicurati.

Accettazione caratteristiche del rischio: la Società dichiara di aver preso visione del rischio e che al momento della stipulazione del contratto le erano note tutte le circostanze determinanti per la valutazione del rischio, come risulta specificato dalla descrizione della presente polizza, a meno che qualcuna sia stata dolosamente taciuta.

Diminuzione del rischio e/o dei valori: a parziale deroga dell'art. 1897 del Codice Civile, nel caso di diminuzione del rischio e/o dei valori la Società è tenuta a ridurre con effetto immediato il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.

La Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte, immediatamente, oppure in occasione del primo rinnovo dell'annualità di premio a scelta dell'Assicurato.

4. TITOLARITA' DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennità liquidata a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

5. ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA/COSE DI PROPRIETA' DI TERZI

La copertura assicurativa é stipulata dall'Assicurato in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

In caso di sinistro, però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dall'Assicurato, né eserciteranno azione alcuna per impugnare la perizia convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dall'Assicurato.

L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei Terzi interessati.

Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che dell'Assicurato, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto.

A tale scopo i periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione.

La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.

7. ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

8. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

9. PRECISAZIONE SUGLI ENTI ASSICURATI

- a) La Società prende atto che il Contraente intende assicurare con la presente polizza tutto quanto costituisce il patrimonio immobiliare e mobiliare esclusi i terreni, che a qualsiasi titolo possiede, gestisce o ha in uso, qualunque ne sia la destinazione o l'utilizzo.
- b) Si precisa che per quanto riguarda l'identificazione e l'ubicazione degli enti, nonché la determinazione dei cespiti assicurati, si conviene di far riferimento alla documentazione tecnico-amministrativa degli uffici preposti della Contraente, la quale si impegna ad esibirli a richiesta della Società Assicuratrice.

10. ESENZIONE FISCALE

L'Assicurato dichiara, e la Società prende atto, che i Beni di Pregio assicurati con la presente polizza, alle partite sopraindicate, sono soggetti alla disciplina della Legge n.1089 del primo giugno 1939 e successive modifiche, pertanto i premi corrispondenti sono esenti da imposte

11. RICOSTRUZIONE DIVERSA

Qualora in dipendenza di un sinistro l'Assicurato dovesse procedere alla ricostruzione, riparazione o rimpiazzo dei beni danneggiati in modo diverso rispetto alla situazione preesistente, nel determinare l'indennizzo spettante all'Assicurato si terrà conto anche di tale circostanza fino ad un massimo di aumento dell'indennizzo del 20%. L'indennizzo come sopra determinato non potrà in alcun caso essere superiore a quello che sarebbe spettato all'Assicurato se fosse dimostrato che si poteva ripristinare la preesistente situazione.

12. COLPA GRAVE DELL'ASSICURATO

A parziale deroga delle norme che regolano l'assicurazione, la Società è obbligata anche se il sinistro è stato cagionato con colpa grave dell'Assicurato, Contraente e loro rappresentanti legali nonché, determinato da dolo e colpa grave delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.

13. MANCATO GODIMENTO e/o UTILIZZO LOCALI e IMPIANTI La società risarcisce il mancato godimento dei locali e/o il mancato utilizzo degli impianti fino alla concorrenza del 15% dell'indennizzo liquidabile ai termini di polizza e per un periodo massimo pari al tempo tecnico necessario al ripristino del danno, e con il massimo di € 200.000,00 per ogni sinistro.

14. CONSERVAZIONE TRACCE E RESIDUI DEL SINISTRO

A parziale modifica di quanto disposto dalle norme che regolano l'assicurazione, si stabilisce che :

- l'Assicurato, dopo aver denunciato il sinistro alla Compagnia assicuratrice, potrà modificare lo stato delle cose nella misura necessaria per la ripresa dell'attività, senza dover attendere le operazioni peritali e senza che questo possa portare pregiudizio alcuno al suo diritto di risarcimento dei danni;
- l'Assicurato è obbligato a conservare le tracce ed i residui del sinistro non oltre 30 giorni dalla denuncia del sinistro medesimo.

15. NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEL CONTRATTO

Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

Nell'ipotesi di cui all'art. 1893, comma 1, del codice civile, in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso dell'Assicuratore potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi al Contraente nei tre mesi successivi al giorno in cui l'Assicuratore ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui ai Punti "Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali" e "Clausola di recesso" e con decorrenza del termine di cui al comma 2 del citato punto "Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali" dalla ricezione della citata dichiarazione.

Assicurazione presso diversi Assicuratori: se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicurazione insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Pagamento del premio e decorrenza della garanzia: l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza a prescindere dal pagamento della prima rata di premio, che deve avvenire entro 60 (**sessanta**) giorni dalla data del perfezionamento della polizza. La prima rata con decorrenza 30/05/2026 avrà durata dal 30/05/2026 al 30/06/2026.(tredici mesi)

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del **60mo giorno** dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Durata e proroga dell'assicurazione:

L'assicurazione ha validità dalle **ore 24:00 del 30.05.2025 alle ore 24:00 del 30.06.2029**, a prescindere dal pagamento della prima rata di premio, che dovrà avvenire entro 60 (**sessanta**) giorni dal perfezionamento polizza. Il pagamento successivo alla prima rata è elevato a **60 (sessanta)** giorni, trascorso il quale l'assicurazione resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio, ferme restando le date di scadenza contrattualmente stabilite. Il termine di pagamento di cui sopra, in deroga all'art 1901 c.c., vale anche nel caso in cui il Contraente si avvalga della facoltà di rinnovo del servizio o proroga.

Il Contraente si riserva la facoltà di rinnovo o di ripetizione del servizio (alle medesime condizioni in corso e durata) ai sensi del D.lgs. 36/2023, per un massimo di 36 mesi.

A richiesta del Contraente, la Società si impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni. Il relativo rateo di premio dovrà essere anticipato in via provvisoria in misura proporzionale alla durata richiesta ed il pagamento dovrà essere effettuato entro **60 giorni** dalla data di effetto dell'appendice di proroga.

Oneri fiscali: gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente/Assicurato, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Modifiche dell'assicurazione e revisione del contratto

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Nessuna variazione delle condizioni contrattuali potrà essere posta in essere ed avrà efficacia se non previo accordo scritto di entrambe le parti contrattuali.

Clausola Broker:

La Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla Società di brokeraggio assicurativo UNION BROKERS S.r.l. (denominata in seguito Broker) ai sensi dell'Art. 109 comma 2 lettera b) del Decreto Legislativo 7 novembre 2005 n. 209 (Codice delle Assicurazioni private) e le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società ; di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto della Contraente dal Broker, il quale tratterà con l'Impresa delegataria. Resta convenuto che tutte le comunicazioni alle quali la Contraente o gli aventi diritto sono tenuti, devono essere alla Compagnia Delegataria oppure al Broker.

Foro competente: il Foro competente per qualsiasi controversia si intende quello nella cui giurisdizione é ubicata la sede sociale dell'Assicurato.

Coassicurazione e delega: qualora l'Assicurazione fosse divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici, in caso di sinistro le Società stesse concorreranno nel pagamento dell'indennizzo, liquidato a termini delle Condizioni di Assicurazione in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nell'atto suddetto (polizza o appendice) a firmarlo anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Direzione della Società Delegataria sul Documento di Assicurazione, lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle Coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente Polizza.

Assicurazione parziale: se dalle stime fatte con le norme dell'articolo "valore delle cose assicurate e determinazione del danno" risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro. Non si farà luogo all'applicazione della proporzionale per quelle partite di polizza, la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 20%. Qualora tale limite del 20% dovesse risultare oltrepassato, la regola proporzionale rimarrà operativa per l'eccedenza rispetto a detta percentuale, fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata medesima. Non si farà luogo in alcun caso all'applicazione della regola proporzionale di cui sopra per sinistri nei quali l'indennizzo non superi la somma di €. 50.000,00.

Rescindibilità annuale: Le Parti si riservano la facoltà di rescindere il contratto al termine di ciascun anno di assicurazione mediante preavviso scritto, spedito **almeno 60 (sessanta) giorni** prima della scadenza da parte della Contraente/Assicurato e **120 (centoventi) giorni** prima da parte della Società Assicuratrice.

Leeway Clause

Si conviene tra le parti che agli effetti della determinazione degli enti assicurati, rientrano immediatamente nella garanzia di cui alla presente polizza gli enti in possesso, godimento, uso e, comunque, in disponibilità del Contraente anche dopo l'emissione della polizza; la garanzia decorrerà dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della presa in consegna, se anteriore alla precedente.; sempre che il valore di tali beni non ecceda il 30% della somma assicurata nella relativa partita con il massimo di 15.000.000,00. Qualora il valore del Bene di nuova acquisizione eccedesse detto ammontare, il Contraente/Assicurato dovrà inviare specifica comunicazione alla Società, anche per il tramite del Broker, entro 3 (tre) mesi da quando l'Ufficio del Contraente/Assicurato preposto alla gestione del presente contratto, ne venga a conoscenza scritta.

si intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia gli enti alienati con effetto dalla data del titolo relativo, o comunque, da quella della consegna, se posteriore alla precedente; varrà in ogni caso la data della consegna per le ipotesi di restituzione di enti che il Contraente detenesse in godimento od uso a qualsiasi titolo. Si precisa che la copertura assicurativa non subirà interruzioni o sospensioni nelle ipotesi in cui il Contraente consegni i beni in sua disponibilità ad imprese per l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere oppure a terzi in uso a qualsiasi titolo; a comprovare quanto sopra faranno esclusivamente fede, rimossa fin d'ora al riguardo ogni riserva od eccezione, le evidenze amministrative dell'Assicurato.

La Società accetta come esatti i valori assicurati risultanti dalla documentazione interna del Contraente e/o dell'Assicurato.

La Società, fermo restando che non si tratta di "stima accettata" (ex art.1908 C.C.) e che vale quindi in caso di sinistro il principio indennitario, non applicherà la regola proporzionale di cui all'art.1907 C.C. sempreché l'Assicurato non abbia rinunciato, nel corso del contratto, alle variazioni di capitale e di premio, previste in caso di regolazione premio.

Ove però risultasse che al momento del sinistro il valore delle cose assicurate, considerando le partite di polizza separatamente, eccedeva la somma assicurata di oltre il 20%, si applicherà il disposto dell'art.1907 C.C. limitatamente all'importo in eccesso a detta percentuale.

Se tale percentuale del 20% non risulterà superata, non si farà luogo all'applicazione del disposto dell'Art.1907 C.C.

Resta inteso che il massimo indennizzo sarà pari alla somma assicurata maggiorata fino alla concorrenza del 20% (leeway), oltre alle spese sostenute ai sensi dell'art.1914 C.C. ed alle altre spese indennizzabili ai sensi di polizza.

Ove risultasse che la somma assicurata per una partita eccedeva il valore della partita stessa, tale eccedenza sarà computata a favore delle partite la cui somma assicurata fosse invece inferiore al valore effettivo. L'eventuale onere relativo all'accertamento è in capo alla Società.

Coassicurazione indiretta in differenza di condizioni

Se al tempo del sinistro esistono altre assicurazioni stipulate dall'Assicurato, o da altri per suo conto, sulle stesse cose o per gli stessi rischi, fermo il disposto dell'art. "Assicurazione presso diversi Assicuratori", la Società risponde dei danni subiti da gli enti assicurati dalla presente polizza (con i relativi limiti di risarcimento e franchigie) per le garanzie non previste e/o per i capitali eventualmente insufficienti delle altre polizze.

Rinvio alle norme di legge: per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

16. NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

Tempistica di informativa sui sinistri

La società s'impegna a fornire indicazioni sui tempi della nomina della struttura o del perito incaricati per la liquidazione del sinistro e dare informazioni sullo stato del sinistro:

l con l'indicazione del n° del sinistro e la nomina del perito incaricato entro 5 (cinque) giorni dalla denuncia del sinistro con tutta la documentazione di rito dall'Ente o dal broker.

l con la indicazione al contraente o al broker entro 30 (trenta) giorni dalla denuncia del singolo sinistro o dalle debite integrazioni dello stato del sinistro e del/i tempo/i di liquidazione stesso.

In caso di ritardo di un minimo di 20 (venti) giorni dall'impegno assunto per le informazioni o liquidazione dei sinistri, la Società potrà essere esclusa dall'elenco dei fornitori, con la preclusione a partecipare a gare per servizi assicurativi dell'Ente.

Infine, tenuto conto dell'evidenza pubblica degli atti dell'Ente, entro 90 (novanta) giorni dalla denuncia dei singoli sinistri o dalla debita integrazione d'informazione comunicata dall'Ente o dal broker, la Società si impegna a fornire al contraente resoconto dei sinistri stessi liquidati e/o riservati o senza seguito dell'anno di competenza. Per i contratti in scadenza o disdetti da una delle parti, la Società s'impegna a fornire i dati entro 30giorni dalla richiesta del Broker i dati sui sinistri più sopra indicati per i tre anni che precedono la scadenza del contratto.

Inoltre, la Società è tenuta a fornire all'assicurato o al broker indicato in polizza le statistiche sinistri riservati/liquidati che e videnzi:

- gli importi pagati e riservati,
- la tipologia

- lo stato per ciascun sinistro
con frequenza semestrale a partire dalla data di decorrenza della polizza alle scadenze del 31 dicembre e del 30 giugno a mezzo tabulato predisposto dalla Compagnia delegataria.

Obblighi in caso di sinistro: in caso di sinistro il Contraente o l'assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 C.C.
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro **30 (trenta) giorni** da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- c) fare, nei quindici giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in parti colare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società:
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità al cuna;
- e) presentare uno stato particolareggiato degli enti colpiti o comunque danneggiati dal sinistro con indicazione del loro valore e della perdita subita. La presentazione dello stato particolareggiato dovrà avvenire entro un mese dalla data del sinistro. Ferma restando la facoltà da parte della Società di stabilire, valendosi anche di tutti i dati e documenti di cui dispone l'Assicurato, la quantità, la qualità ed il valore di tutte le cose garantite esistenti al momento del sinistro, l'Assicurato viene esonerato dall'obbligo di presentare lo stato particolareggiato da cui risultino tutte le dette quantità, qualità e valori. L'Assicurato è sollevato dall'obbligo di osservanza dei termini di dichiarazione o di avviso qualora non abbia avuto conoscenza dei casi verificatisi per fatto altrui fuori dei fabbricati assicurati o dei locali contenenti le cose assicurate.

Prescrizione dei sinistri: fermo quanto indicato dall'art. 2952, 2° comma del c.c. le parti concordano che l'interruzione della prescrizione, da comunicare alla Compagnia Assicuratrice, a cura del Contraente o Brokers delegato, oltre che per raccomandata, può essere assolta con fax e/o con posta elettronica. Fermo il principio di consentire la prova della data del ricevimento.

Per la messa in mora della società assicuratrice, sono valide anche le comunicazioni, fermo il principio della prova della data di ricevimento, che il contraente o il broker delegato fa con i periti incaricati dalla compagnia di assicurazione, per la istruttoria della valutazione e liquidazione del sinistro.

Facoltà di recesso:

Dopo ogni sinistro e fino al 30° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 180 giorni. In tale caso la Società, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta relativa al periodo di rischio non corso. Inoltre, in caso di disdetta da parte della società, la stessa è obbligata a fornire contestualmente alla lettera di disdetta, la situazione aggiornata e dettagliata dei sinistri per consentire lo svolgimento della Gara di affidamento della polizza. La lettera di disdetta inviata senza la situazione dei sinistri è da considerare nulla.

Buona fede: le inesatte od incomplete comunicazioni e dichiarazioni dell'Ente sono riconosciute come rese in buona fede dalla Società fino a prova del contrario, pertanto la polizza in relazione a queste avrà piena validità, salvo il diritto della Società a percepire l'eventuale quota di premio spettante e non pagata relativamente al maggior rischio.

Esagerazione dolosa del danno: il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Danni precedenti: La mancata dichiarazione di danni che avessero colpito le cose oggetto dell'assicurazione nel periodo precedente la stipulazione della polizza di assicurazione, non può essere invocato dalla Società come motivo di irrisarcibilità di un eventuale sinistro, salvo il caso di manifesta malafede.

Variazione del rischio

Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.

Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all'aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall'intervenuta conoscenza, per iscritto all'Assicuratore. Le variazioni che devono essere comunicate possono concernere, a titolo esemplificativo, i mutamenti in termini all'organizzazione del contraente, (variazione significativa del numero dei dipendenti, adozione di strumenti di riduzione del rischio, delibere del contraente che impattano sulle competenze e sulle funzioni svolte)

IL contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali

Per i contratti di durata pluriennale, qualora si intenda chiedere la revisione del prezzo, sei mesi prima della scadenza dell'annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare al Contraente, l'Assicuratore può segnalare al contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previsti al precedente punto "Variazione del rischio" e richiedere motivatamente, ai sensi dell'art.120 del d.lgs. 36/2023, la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie, agli scoperti, o ai massimali assicurati.

Il contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.

In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.

Clausola di recesso

In caso di mancato accordo ai sensi dell'art. "Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali" tra le parti, l'Assicuratore può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.

La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui al precedente punto "Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali", presentata dall'Assicuratore, ovvero, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro trenta giorni dalla ricezione della controproposta del Contraente.

Qualora alla data di effetto del recesso il contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultima, l'Assicuratore s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 60 (sessanta) giorni. Il contraente contestualmente provvede a corrispondere l'integrazione del premio.

Obblighi dell'Assicurato – Denuncia del Sinistro

Nel caso si verifichi una delle condizioni descritte alla definizione di richiesta di risarcimento e/o circostanza, l'Assicurato deve darne avviso per iscritto agli Assicuratori ai quali è assegnata la Polizza anche per il tramite del broker indicato in Polizza, entro 30 trenta a decorrere in cui l'Ufficio competente dell'Ente alla gestione dei contratti assicurativi la richiesta di risarcimento danni così come definita

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (art. 1915 C.C.).

Procedura per la valutazione del danno: l'ammontare del danno é concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Mandato dei Periti: i Periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi previsti della clausola "Obblighi in caso di sinistro"
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime aveva no al momento del sinistro secondo i criteri previsti nella clausola "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno";

4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Operazioni peritali: si conviene che in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali per i necessari accertamenti e le conseguenti liquidazioni verranno impostate e condotte in modo da contenere le eventuali sospensioni o riduzioni di attività entro la frazione dei reparti colpiti da sinistro o comunque da esso danneggiati.

Valore delle cose assicurate e determinazione del danno: premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

I - Fabbricati: *Valore a nuovo* - La spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;

II - Attrezzatura, arredamento: *Valore a nuovo* - Il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;

III- Merci - si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali.

Relativamente a fabbricati ed attrezzature, arredamento:

1) in caso di sinistro, si determina per ogni partita separatamente:

- a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se l'assicurazione "*Valore a nuovo*" non esistesse, e più precisamente
per "*fabbricati*": l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante
per "*attrezzatura e arredamento*": il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
- b) il supplemento d'indennità, per l'integrazione del valore a nuovo che, aggiunto all'indennizzo di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "*Valore a nuovo*";

L'indennità complessiva come sopra determinata sarà maggiorata di un importo pari al 5% sulle partite A1 e B1 a titolo di rimborso forfetario per spese necessarie per il proseguimento attività e funzioni come indicato dalle Partite 3"(BC/BP) dei valori assicurati.

2) agli effetti della clausola "*Assicurazione parziale*", il supplemento d'indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:

- a) superiore od uguale al rispettivo "*Valore a nuovo*", è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
- b) inferiore al rispettivo "*Valore a nuovo*" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "*assicurazione a nuovo*", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
- c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro diventa nullo;

3) in caso di coesistenza di più assicurazioni, agli effetti della determinazione del supplemento d'indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;

4) il pagamento del supplemento delle indennità dovute sarà effettuato in base allo stato di avanzamento dei lavori. Verrà cioè eseguito entro trenta giorni da quando sia stata emessa regolare fattura comprovante l'avvenuta ricostruzione o rimpiazzo, anche parziale, degli enti distrutti o danneggiati, fermi restando gli importi globali concordati in sede di perizia. La ricostruzione o il rimpiazzo, secondo il preesistente tipo e genere salvo quanto previsto al punto 6) e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non derivi aggravio per la Società, deve avvenire, salvo comprovata forza maggiore, entro 36 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia. Il fatto che la ricostruzione o il rimpiazzo non vengano eseguiti in tutto o in parte secondo il preesistente tipo e genere, per le ragioni tecniche di cui l'Assicurato avrà giustificato la fondatezza, non pregiudicherà il diritto al supplemento di indennità sempre alle medesime condizioni sopra stabilite e purché l'esborso da parte degli assicuratori non sia superiore a quello che sarebbe stato determinato in relazione al "Valore a nuovo";

5) l'assicurazione in base al "Valore a nuovo" riguarda soltanto fabbricati, attrezzature e arredamento in stato di attività o di inattività temporanea;

6) se la ricostruzione o il ripristino dei fabbricati e relativi impianti dovrà rispettare le "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche" "o soggette a carico di neve" vigenti al momento del sinistro e se la Contraente ha assicurato nel valore il costo per le suddette norme, si conviene che il supplemento di indennità sarà comprensivo di tali maggiori costi, restando comunque convenuto che tale condizione non si applicherà per i fabbricati non rispondenti alle "Norme tecniche per le costruzioni nelle zone sismiche" in vigore all'epoca della realizzazione degli stessi;

7) per quanto non derogato restano ferme le condizioni tutte di polizza.

Relativamente alle merci, l'ammontare del danno si determina deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate, nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto della clausola "Assicurazione Parziale".

Determinazione del costo della manodopera interna: Qualora l'Ente impieghi proprio personale per gli interventi di ripristino o riparazione delle cose assicurate a seguito di un evento indennizzabile a termini della presente polizza, si conviene che verranno per essi indennizzati i costi orari ordinari che straordinari calcolati sulla base dell'intero costo documentato dall'Ente medesimo.

Pagamento dell'indennizzo: verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento **dell'indennizzo entro 30 giorni**, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dal punto c) della clausola "*Rischi esclusi*".

Il suddetto disposto sarà applicato a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata come se, ai soli effetti della presente clausola, per ognuna di dette partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

Pertanto i pagamenti così effettuati saranno considerati come semplici acconti - soggetti quindi a conguaglio - su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per il sinistro. Il ritardo di un minimo periodo di carenza di 30 gg. nei pagamenti degli indennizzi dovuti comporta una penale a favore del contraente del 2% sul valore degli indennizzi stessi con un minimo € 500,00 per ogni singolo indennizzo.

Tale penale sarà aumentata in proporzione diretta con l'aumento del periodo di carenza

L'eventuale penale sarà pagata contestualmente all'indennizzo dovuto.

Anticipo sulle indennità: L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno **€ 100.000,00**.

La Società adempirà all'obbligazione entro 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

Limite massimo dell'indennizzo: salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C. per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Gestione Sinistri con Scoperto e/o Franchigia: la Società si impegna a gestire tutti i sinistri compresi quelli rientranti nelle Franchigie e/o Scoperti contrattuali.

17. FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO

A. FRANCHIGIE/SCOPERTI PER SINISTRO

GARANZIA	FRANCHIGIA / SCOPERTO
PER OGNI SINISTRO	Come da offerta tecnica
URTO VEICOLI	€ 1.000,00
EVENTI SOCIOPOLITICI/IMBRATT. MURI	20% minimo € 1.000,00
TERRORISMO	20% minimo € 10.000,00
EVENTI ATMOSFERICI(per singolo fabbricato o cespite)	10% minimo € 15.000,00
GRANDINE(per singolo fabbricato o cespite)	€ 10.000,00
FENOMENO ELETTRICO ED ELETTRONICO	€ 1.000,00
GELO	€ 3.000,00
ACQUA CONDOTTA	€ 2.000,00
ACQUA PIOVANA	€ 3.000,00
INTASAMENTO GRONDE E PLUVIALI	€ 2.000,00
RIGURGITI E TRABOCCAMENTI DI FOGNATURE	€ 3.000,00
COLAGGIO IMPIANTI AUTOMATICI DI ESTINZIONE	€ 3.000,00
SOVRACCARICO NEVE/GHIACCIO (per singolo fabbricato o cespite)	10% minimo € 5.000,00
ALLAGAMENTI (per singolo fabbricato o cespite)	15% minimo € 5.000,00
INONDAZIONI – ALLUVIONI (per singolo fabbricato o cespite)	20% minimo € 25.000,00
TERREMOTO (per singolo fabbricato o cespite)	20% minimo € 15.000,00
ROTTURA LASTRE	€ 250,00

B. LIMITI DI INDENNIZZO

Relativamente alle garanzie di seguito riportate, la Società non sarà mai obbligata a pagare a titolo di indennizzo somma superiore ai seguenti importi:

GARANZIA	LIMITE INDENNIZZO ANNUO
PER OGNI SINISTRO E PER ANNO	30.000.000,00
EVENTI SOCIOPOLITICI	70% del valore del singolo cespite e relativo contenuto
EVENTI SOCIOPOLITICI/IMBRATTAMENTO MURI	50.000,00
TERRORISMO	60% del valore del singolo cespite e relativo contenuto massimo € 10.000.000,00
EVENTI ATMOSFERICI	50% del valore per singolo cespite e relativo contenuto, massimo euro 10.000.000,00 per sinistro e per anno
GRANDINE	€ 500.000,00
FENOMENO ELETTRICO ED ELETTRONICO	€ 500.000,00
COLAGGIO IMPIANTI AUTOMATICI DI ESTINZIONE	70% del valore per singolo cespite e relativo contenuto
ACQUA PIOVANA	€ 300.000,00

INTASAMENTO GRONDE E PLUVIALI	€ 600.000,00
ACQUA CONDOTTA	€ 300.000,00
RIGURGITI E TRABOCCAMENTI DI FOGNATURE	€ 500.000,00
GELO E GHIACCIO	€ 1.000.000,00
MERCI IN REFRIGERAZIONE	€ 50.000,00
SOVRACCARICO NEVE/GHIACCIO	50% del valore di singolo Cespite e relativo contenuto massimo € 3.000.000,00 per sinistro e per anno
ALLAGAMENTI – INONDAZIONI – ALLUVIONI	50% del valore di singolo Cespite e relativo contenuto massimo € 10.000.000,00 per sinistro e per anno
TERREMOTO	50% del valore di singolo Cespite e relativo contenuto massimo € 12.000.000,00 per sinistro e per anno
CROLLO /COLLASSO STRUTTURALE	3.000.000,00
DANNI INDIRETTI / MAGGIORI COSTI	€ 1.000.000,00
SPESE PERITALI	€ 250.000,00
ONORARI PROFESSIONISTI TECNICI, CONSULENTI	€ 150.000,00
ONERI URBANIZZAZIONE/ORDINANZE DELLE AUTORITA'	€ 1.500.000,00
MANCATO GODIMENTO e/o UTILIZZO LOCALI e IMPIANTI	€ 500.000,00
DANNI A VEICOLI/MEZZI ISCRITTI AL P.R.A.	€ 100.000,00
ATTREZZATURE/MERCE PRESSO TERZI CUSTODITI E GESTITI DIRETTAMENTE DALL'ENTE	€ 1.000.000,00
ROTTURA LASTRE	€ 200.000,00
MONETE, BIGLIETTI DI BANCA, ECC...	€ 50.000,00
ARCHIVI, DOCUMENTI, DISEGNI, ECC...	€ 1.500.000,00
OPERE D'ARTE	Massimo per singolo oggetto di € 250.000,00
BENI E COSE DI TERZI, DI PROPRIETA' DEI DIPENDENTI, OSPITI CONVITTI, ACCOMPAGNATORI E VISITATORI	€ 100.000,00
BIBLIOTECHE	€ 2.000.000,00
DIFFERENZIALE STORICO ARTISTICO E OPERE DI ABBELLIMENTO	€ 6.000.000,00

NB: limiti per gli eventi catastrofali per singola ubicazione (valore di ricostruzione e valore nuovo) e per più sinistri nel limite annuo indicato nella tabella.

OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

La Società si impegna a dare comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia a cui appartiene l'Ente appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

CIG:

Dietro segnalazione dell'Ente contraente, le parti prendono atto che il Codice Identificativo di Gara (CIG) assegnato al contratto è il seguente:

**CAPITOLATO DI POLIZZA
RESPONSABILITA' CIVILE
VERSO I TERZI E
VERSO I PRESTATORI DI LAVORO**

La presente polizza
è stipulata
tra il

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

00209290352

e la Società

RIFERIMENTI CMP

DURATA DEL CONTRATTO:
Dalle ore 24.00 del 30/06/2026
Alle ore 24.00 del 30/06/2029

SCHEDA DI POLIZZA

PREMIO ANNUO LORDO

€.....

DURATA DELLA POLIZZA

Dalle ore 24.00 del 30/06/2026
Alle ore 24.00 del 30/06/2029

PAGAMENTO DEL PREMIO

PRIMA RATA
SECONDA RATA

ENTRO 90 GG DAL PERFEZIONAMENTO DELLA POLIZZA
ENTRO 60 GG DALLA RISPETTIVA DATA DI SCADENZA

REGOLAZIONE DEL PREMIO

NON APPLICABILE

RETRIBUZIONI IMPONIBILI
ANNUE DIPENDENTI

EURO 6.000.000,00

MASSIMALI

RCT

15.000.000,00 € per persona
15.000.000,00 € per sinistro
15.000.000,00 € danni a cose o animali

RCO

15.000.000,00 € per persona
15.000.000,00 € per sinistro

RCT - RCO

15.000.000,00 € massima esposizione annua

LIMITI DI INDENNIZZO VALIDI PER SINISTRO E ANNO ASSICURATIVO

Scoperti – Franchigie – Limiti di Indennizzo

ARTICOLO	SCOPERTO PER SINISTRO	FRANCHIGIA PER SINISTRO	MASSIMO RISARCIMENTO
1. Art.30 - franchigia frontale (solo RCT)		€ 5.000,00 SALVO DIVERSA OFFERTA	
2. Art.31 - danni a cose dei dipendenti			€ 40.000,00 per sinistro - € 200.000,00 per anno assicurativo
3. Art.32 lettera C) - danni da spargimenti acqua e rigurgito, rottura fogna - Danni da furto cagionati a terzi	10% con un minimo di € 1.000,00		€ 300.000,00 per sinistro e anno assicurativo - € 50.000,00 per sinistro e anno assicurativo
4. Art.32 lettera F) - danni a cose di terzi caricate, scaricate, etc...			€ 250.000,00 per sinistro e anno assicurativo
5. Art.32 lettera G) - danni a cose in consegna e custodia			€ 500.000,00 per sinistro e anno assicurativo
6. Art 32 lettera N) - Art 1783 codice civile e s.s., etc...			€ 20.000,00 per sinistro € 80.000,00 per anno assicurativo
7. Art.32 lettera R)- danni ai locali presi in uso			€ 200.000,00 per sinistro e anno assicurativo
8. Art.32 lettera W) - danni da sospensione attività economiche			€ 2.500.000,00 per sinistro e anno assicurativo
9. Art.32 lettera X) - danni da incendio			€ 4.000.000,00 per sinistro e anno assicurativo

10. Art.32 lettera Z) danni a cose in ambito d'esecuzione lavori			€ 1.500.000,00 per sinistro e anno assicurativo
11. Art.32 lettera A1) danni da cedimento e franamento del terreno			€ 1.000.000,00 per sinistro e anno assicurativo
12. Art.32 lettera A3) - danni a condutture ed impianti sotterranei			€ 1.000.000,00 per sinistro e anno assicurativo
13. Art.32 lettera A5) - danni per errato trattamento dei dati personali			€ 500.000,00 per sinistro e anno assicurativo
14. Art.32 lettera A7) - Inquinamento accidentale (danni a cose)			€ 3.000.000,00 per sinistro e anno assicurativo
15. Art.34 - Malattie professionali (RCO)			€ 2.000.000,00 per sinistro e anno assicurativo

Sommario

LIMITI DI INDENNIZZO VALIDI PER SINISTRO E ANNO ASSICURATIVO.....	3
DEFINIZIONI.....	6
NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE.....	9
ART. 1 - DECORRENZA E PROROGA DELL'ASSICURAZIONE.....	9
ART. 2 - RECESSO ANNUALE.....	9
ART. 3 - PAGAMENTO DEL PREMIO.....	9
ART. 3.B – OBBLIGHI INERENTI LA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI IN BASE ALLA LEGGE N. 136/2010.....	10
ART. 4 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE.....	11
ART. 5 - VARIAZIONE DEL RISCHIO.....	11
ART. 6 - REVISIONE DEI PREZZI E DI ALTRE CLAUSOLE CONTRATTUALI.....	11
ART. 7 CLAUSOLA DI RECESSO.....	11
ART.7.B - RECESSO IN CASO DI SINISTRO.....	12
ART. 8 - BUONA FEDE E DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO.....	12
ART. 9 - ALTRE ASSICURAZIONI.....	12
ART. 10 – ONERI FISCALI E IMPOSTE.....	13
ART. 11 – FORO COMPETENTE.....	13
ART. 12 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE.....	13
ART. 13 – RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI.....	13
ART. 14 – INTERPRETAZIONE DELLA POLIZZA.....	13
ART. 15 – OBBLIGHI DELL'ASSICURATO – DENUNCIA DEL SINISTRO.....	13
ART. 16 – PRODUZIONE DI INFORMAZIONE SINISTRI.....	14
ART. 17 – CORRESPONSABILITA' DEGLI ASSICURATI.....	14
ART. 18 – SPESE LEGALI.....	14
ART. 19 - CLAUSOLA BROKER.....	15
ART. 20 – DIRITTO DI RIVALSA.....	16
ART. 21 – COASSICURAZIONE E DELEGA.....	16
ART. 22 – FORMA DELLE COMUNICAZIONI TRA IL CONTRAENTE E LA SOCIETA'.....	17
ART. 23 – REGOLAZIONE DEL PREMIO.....	17
ART. 24 - VALIDITA' TERRITORIALE.....	18
ART. 25 – COLPA GRAVE.....	18
ART. 26 - GESTIONE DEI SINISTRI CON FRANCHIGIA.....	18
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA R.C.T. E R.C.O.....	18
ART. 27 - DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE.....	18
ART. 28 - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.).....	19
ART. 29 - ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.).....	19
ART. 30 – FRANCHIGIA FRONTALE.....	20
ART. 31 - QUALIFICA DI TERZO.....	22
ART. 32 - PRECISAZIONI ED ESTENSIONI VARIE DI GARANZIA R.C.T.....	23
ART. 33 - PRECISAZIONI ED ESTENSIONI INERENTI LA GARANZIA R.C.O.....	29
ART. 34 - ESTENSIONE ALLE MALATTIE PROFESSIONALI.....	29
ART. 35 - ESCLUSIONI.....	30

DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intendono per:

Assicurazione: l'operazione con cui un soggetto (Assicurato) trasferisce ad un altro soggetto (Società o Compagnia) un rischio al quale egli è esposto.

Polizza: il documento che comprova l'assicurazione.

Contraente: **PROVINCIA DI REGGIO EMILIA**, soggetto che stipula l'assicurazione.

Assicurato: la persona fisica o giuridica il cui interesse è tutelato dall'assicurazione e pertanto, l'Ente Contraente che stipula in nome proprio nonché per conto delle persone fisiche e giuridiche sotto indicate, a titolo indicativo e non limitativo:

- il Rappresentante Legale degli assicurati nonché le persone chiamate a sostituirlo e facenti parte degli Organi Statutari, gli Amministratori, il Segretario Provinciale, i Dirigenti e i Dipendenti tutti, anche se affetti da deficit psico-fisici, i prestatori d'opera autonomi non costituiti in Società organizzata di mezzi e personale, i prestatori d'opera presi in affitto tramite agenzie di lavoro (lavoro interinale), i collaboratori in forma coordinata e continuativa (parasubordinati), i prestatori d'opera assunti secondo gli schemi di cui alla Legge 14.02.2003 n. 30 e D.lgs. 10.09.2003 n. 276 e successive modifiche ed integrazioni, le persone con rapporto di lavoro occasionale, i lavoratori in regime in regime di L.S.U. (Lavoratori Socialmente utili), i disabili in formazione lavoro, i collaboratori incaricati per attività saltuarie, per danni cagionati nello svolgimento e/o in occasione delle loro mansioni e/o appartenenza agli Enti assicurati; si intende compreso il personale in comando, distacco e/o assegnazione temporanea da e presso altri enti e/o Società a partecipazione pubblica/privata/onlus/associazionistica.
- tutti i soggetti (persone fisiche e giuridiche) compresi gli insegnanti, i medici, il personale sanitario, i volontari a qualsiasi titolo incaricati, anche appartenenti alla Protezione civile, i partecipanti ai corsi di formazione, di istruzione ed a meeting, stages, gli ingegneri, gli architetti, i partecipanti ad attività di ricerca geologica, speleologica, ecologica e botanica, gli addetti ai servizi di vigilanza e simili quando agiscono nell'ambito o per conto degli assicurati, gli assistenti domiciliari per anziani, minori e disabili;
- gli Organismi e le Associazioni create da o per il personale dipendente che svolgono attività per conto del contraente/assicurato;
- gli Enti gestori di strutture convenzionate o formate dal contraente/assicurato per lo svolgimento di attività avanti finalità sociali, assistenziali, economiche;
- i minori in affidamento al Contraente/assicurato nonché le famiglie affidatarie dei minori stessi.

Società: l'impresa di Assicurazione nonché le coassicuratrici.

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società.

Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Franchigia: la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.

Scoperto: la parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.

Cose: sia gli oggetti materiali sia gli animali.

Danno corporale: il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale.

Danni materiali: ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa.

Massimale per sinistro: la massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.

Massimale per anno: la massima esposizione della Società per uno o più sinistri durante la medesima annualità assicurativa o periodo assicurativo.

Assicurati aggiuntivi: gli enti gestori di strutture convenzionate o formate dalla Provincia stessa

Annualità assicurativa: il periodo, pari o inferiore a 12 mesi, compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.

Prestatori di lavoro: con questo termine si comprendono tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale nell'esercizio dell'attività dichiarata in polizza, quali, a titolo esemplificativo:

- lavoratori dipendenti (Dirigenti, Quadri, Impiegati ed Operai, etc...);
- le persone fisiche per le quali l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'INAIL ricade, ai sensi di Legge, su soggetti diversi dall'Assicurato, quali:
 - prestatori di lavoro come definiti all'art. 5) del D.lgs. 23/02/2000 n. 38;
 - prestatori di lavoro temporaneo di cui l'Assicurato si avvale ai sensi della Legge 24/06/97 n. 196;
 - prestatori di lavoro ai sensi del D.lgs. 276/03 (c.d. Decreto Biagi) e successive modifiche e/o integrazioni compreso i prestatori di lavoro assunti da una agenzia di somministrazione di lavoro (legge n° 30 del 14/02/2003);
 - altri lavoratori assunti con contratto stipulato nell'ambito e nel rispetto della legge stessa.

NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

ART. 1 - DECORRENZA E PROROGA DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione ha validità dalla data indicata nella SCHEDE DI POLIZZA, con possibilità di ripetizione del servizio fino ad un massimo di un ulteriore triennio, a prescindere dal pagamento della prima rata di premio, che dovrà avvenire entro i termini stabiliti nella SCHEDE DI POLIZZA.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società dà atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40 e del D.lgs. 30 gennaio 2015 e s.m.i. (DURC) ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto 40 del 18/01/2008 D.M.E.F.

Il pagamento successivo alla prima rata è elevato a 60 (sessanta) giorni, trascorso il quale l'assicurazione resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio, fermo restando le date di scadenza contrattualmente stabilite.

Il Contraente, ai sensi dell'art. 120, comma 10, del D.Lgs. 36/2023, si riserva la facoltà di esercitare l'opzione di rinnovo espresso per una durata massima di tre anni, alle medesime condizioni economiche e normative in corso, previa adozione di apposito atto e obbligo della Società di accettare tale richiesta. Il relativo premio sarà corrisposto nei termini di cui all'articolo PAGAMENTO DEL PREMIO

Il relativo rateo di premio dovrà essere anticipato in via provvisoria in misura proporzionale alla durata richiesta.

ART. 2 - RECESSO ANNUALE

Le Parti si riservano la facoltà di recedere dal contratto al termine di ciascun anno di assicurazione mediante preavviso scritto, spedito almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza da parte della Contraente/Assicurato e 120 (centoventi) giorni prima da parte della Società Assicuratrice.

Qualora in prossimità della data di effetto del recesso il contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultimo, l'Assicuratore s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 90 (novanta) giorni.

Il contraente contestualmente provvede a corrispondere l'integrazione del premio.

ART. 3 - PAGAMENTO DEL PREMIO

Il premio annuo lordo della presente assicurazione è convenuto in Euro.....

Si precisa che il premio indicato è fisso senza regolazione del premio.

A parziale deroga dell'Art. 1901 del C.C. le garanzie saranno valide anche se il Premio sarà corrisposto entro **90 (novanta)** giorni dal perfezionamento della polizza.

A parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 1901 c.c., il Contraente pagherà il premio delle rate successive alla prima entro i **60 (sessanta)** giorni successivi alla data della rata di polizza.

Se il Contraente non paga il premio entro il termine di 60 giorni dalla rispettiva data di scadenza, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno in cui è pervenuta la comunicazione scritta da parte della Società e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art 1901 c.c., vale anche per le scadenze delle rate successive qualora il Contraente si avvalga della facoltà di proroga.

Si considera come data di avvenuto pagamento quella dell'atto che conferisce tale ordine all'Unità Operativa Economico-Finanziaria della Contraente, a condizione che, gli estremi dell'atto, vengano comunicati

per iscritto alla Compagnia a mezzo raccomandata, telefax o email e che l'ammontare del premio venga accreditato entro il 15° (quindicesimo) giorno successivo alla data dell'atto.

ART. 3.B – OBBLIGHI INERENTI LA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI IN BASE ALLA LEGGE N. 136/2010

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

Il Contraente può verificare, in occasione di ogni pagamento alla società e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C..

La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva.

La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

ART. 4 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Nessuna variazione delle condizioni contrattuali potrà essere posta in essere ed avrà efficacia se non previo accordo scritto di entrambe le parti contrattuali.

ART. 5 - VARIAZIONE DEL RISCHIO

Per variazione del rischio si intende:

- ✓ qualsiasi modifica alle attività istituzionali che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero
- ✓ una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.

Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all'aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato entro trenta giorni dall'intervenuta conoscenza dell'ufficio competente del contraente, per iscritto all'Assicuratore.

Il contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

ART. 6 - REVISIONE DEI PREZZI E DI ALTRE CLAUSOLE CONTRATTUALI

Per i contratti di durata pluriennale, qualora si intenda chiedere la revisione del prezzo, sei mesi prima della scadenza dell'annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare al Contraente, l'Assicuratore può segnalare al contraente il verificarsi delle variazioni del rischio previste all'Art. 5 (**Variazione del rischio**) e richiedere motivatamente, ai sensi dell'Art.60 del d.lgs. 23/2023 , la revisione dei premi fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto o delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie e agli scoperti.

Il contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.

In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.

ART. 7 CLAUSOLA DI RECESSO

In caso di mancato accordo ai sensi dell'Art. 6 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) tra le parti, l'Assicuratore può recedere dal contratto di assicurazione.

Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.

La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui al comma 1 dell'art 6 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali), presentata dall'Assicuratore, ovvero, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro trenta giorni dalla ricezione della controproposta del Contraente.

Qualora in prossimità della data di effetto del recesso il contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultima, l'Assicuratore s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 90 (novanta) giorni.

Il contraente contestualmente provvede a corrispondere l'integrazione del premio.

Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all'articolo "Produzione di informazioni sui sinistri" riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del diritto di recesso.

ART.7.B - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 180 giorni.

In tale caso la Società, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta relativa al periodo di rischio non corso.

Inoltre, in caso di disdetta da parte della società, la stessa è obbligata a fornire contestualmente alla lettera di disdetta, la situazione aggiornata e dettagliata dei sinistri come da Art. 16 (Produzione di informazioni sinistri) per consentire lo svolgimento della Gara di affidamento della polizza.

La lettera di disdetta inviata senza la situazione dei sinistri è da considerare nulla.

ART. 8 - BUONA FEDE E DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO

Nell'ipotesi di cui all'Art. 1893, comma 1, del codice civile, in assenza di dolo, il diritto di recesso dell'Assicuratore potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi al Contraente nei tre mesi successivi al giorno in cui l'Assicuratore ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli articoli:

- ✓ Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali
- ✓ Clausola di recesso

Si precisa che, la decorrenza del termine di cui al comma 2 del citato articolo "Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali", partirà dalla ricezione della citata dichiarazione.

L'omissione delle dichiarazioni da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete o inesatte dichiarazioni all'atto dell'emissione della presente polizza e suc-

cessive variazioni, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempre ch  tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che l'Assicurato avr  l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si sia verificata.

Del pari non sar  considerata circostanza aggravante l'esistenza, al momento del sinistro, di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione e/o ristrutturazione interna dei locali, nonch  di lavori di costruzione ed allestimento.

ART. 9 - ALTRE ASSICURAZIONI

Si d  atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.

Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto per la parte di danno eccedente il massimale delle altre polizze.

L'Assicurato   comunque esonerato dall'obbligo di dare avviso dell'esistenza e della successiva stipulazione di altre assicurazioni, fermo l'obbligo di denuncia delle eventuali altre assicurazioni in caso di sinistro.

ART. 10 – ONERI FISCALI E IMPOSTE

Gli oneri fiscali e le imposte relative all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 11 – FORO COMPETENTE

Foro e sede arbitrale competente   esclusivamente quello del luogo in cui ha sede il Contraente.

ART. 12 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali valgono unicamente le norme stabilite dalla legge italiana, alla quale si fa rinvio per tutto quanto non   qui diversamente regolato.

ART. 13 – RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI

La Società diviene titolare autonomo del trattamento dei dati dei terzi (danneggiati, ecc.) coinvolti nel rapporto assicurativo tra il l'Ente e la Società.

Ai sensi di legge, le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che ne derivino, per le finalit  strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali

ART. 14 – INTERPRETAZIONE DELLA POLIZZA

Si conviene fra le parti che verr  data interpretazione pi  estensiva e pi  favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza anche qualora fossero discordanti tra loro.

Pertanto le condizioni dattiloscritte avranno prevalenza sulle condizioni generali e particolari di assicurazione prestampate.

ART. 15 – OBBLIGHI DELL'ASSICURATO – DENUNCIA DEL SINISTRO

La denuncia del sinistro deve essere fatta alla Direzione della Società e/o all'Agenzia cui   assegnata la polizza anche per il tramite del Broker, nel termine di **30 (trenta)** giorni dal giorno in cui l'ufficio addetto alla gestione dei contratti assicurativi dell'Ente Contraente ne sia venuto a conoscenza.

Il Contraente/Assicurato   tenuto a denunciare alla Società , nei medesimi termini temporali e per il medesimo tramite, eventuali sinistri rientranti nella garanzia RCO solo ed esclusivamente:

- in caso di sinistro per il quale abbia luogo l'inchiesta giudiziaria/amministrativa prevista a norma di legge;

- in caso di richiesta di risarcimento o azione legale avanzate da parte di Prestatori d'Opera e/o Lavoro o loro aventi diritto, nonché da parte dell'INAIL qualora esercitasse diritto di surroga ai sensi del DPR 30/06/1965 n 1124 e del D.Lgs 23 febbraio 2000 nr 38 e successive modificazioni, integrazioni ed interpretazioni.

Resta comunque fermo l'obbligo per il Contraente di comunicare per iscritto appena possibile, sempre direttamente alla Società qualsiasi episodio mortale che, anche solo presumibilmente, possa dare origine ad una richiesta di risarcimento.

E' facoltà della Società richiedere alla Contraente e/o all'Assicurato tutti i documenti probatori, che ritenesse utili all'accertamento delle circostanze del sinistro.

ART. 16 – PRODUZIONE DI INFORMAZIONE SINISTRI

Ogni annualità assicurativa ed entro **15 (quindici) giorni lavorativi** dalla relativa richiesta del contraente anche tramite il Broker, l'Assicuratore, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire al contraente l'evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto.

Tale elenco dovrà essere fornito in un formato di standard digitale aperto (es. RTF e PDF) tramite file modificabili (quindi non nella modalità di sola lettura), e non modificabili, e dovrà riportare per ciascun sinistro:

- il numero del sinistro attribuito dall'Assicuratore;
- la data di accadimento dell'evento;
- la data della denuncia;
- la tipologia dell'evento,
- la tipologia di rischio assicurato (ad esempio, ramo assicurativo);
- la tipologia di indennizzo (se diretto o indiretto);
- l'indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:

a) sinistro agli atti, senza seguito;

b) sinistro liquidato, in data _____ con liquidazione pari a € _____;

c) sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato pari a € _____.

L'Assicuratore si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che il Contraente ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto.

Al riguardo il Contraente deve fornire adeguata motivazione.

ART. 17 – CORRESPONSABILITA' DEGLI ASSICURATI

Resta fra le parti convenuto che, in caso di corresponsabilità fra gli Assicurati, l'esposizione globale dell'infrascritta Società non potrà superare, per ogni sinistro, i massimali previsti nella scheda tecnica.

ART. 18 – SPESE LEGALI

La Società assume a nome dell'Assicurato Contraente, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa designando, ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'Assicurato/Contraente è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.

Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante le fasi di indagini preliminari, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita qualora il Pubblico Ministero abbia già, in quel momento, deciso e/o richiesto il rinvio a giudizio dell'Assicurato (in caso di procedimento penale la difesa, pertanto, si intende prestata sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della tacitazione dei danneggiati).

La Società ha il diritto di rivalersi sull'Assicurato Contraente del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato/Contraente, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato Contraente in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o i tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende.

Tuttavia la Società acconsentirà a nominare Legali e Tecnici di fiducia dell'Assicurato su motivata richiesta di quest'ultimo.

I costi delle persone così nominate si aggiungono a quelli dei Legali e Tecnici designati dalla Società e sono a carico di quest'ultima nei limiti stabiliti dal presente articolo.

La Società, entro 30 giorni dalla comunicazione da parte dell'Assicurato della volontà di avvalersi di propri legali e/o tecnici, dovrà comunicare per iscritto l'eventuale proprio dissenso.

Ciò stabilito, la Società deve in ogni caso evitare qualsiasi pregiudizio alla difesa dei diritti dell'Assicurato; pertanto rimborserà le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati nel caso che l'Assicurato stesso abbia dovuto direttamente provvedere ai fini di rispettare le scadenze processuali previste.

In caso di definizione transattiva del danno e ferma ogni altra condizione di polizza, l'Assicurato potrà continuare a proprie spese la gestione delle vertenze fino ad esaurimento di ogni grado di giudizio, anche se successivo a quello in cui si trova al momento dell'avvenuta transazione.

La Società deve in ogni caso evitare qualsiasi pregiudizio alla difesa dei diritti dell'Assicurato, restando comunque obbligata fino all'importo convenuto in occasione della predetta definizione transattiva.

ART. 19 - CLAUSOLA BROKER

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione ed esecuzione della presente polizza alla Società **UNION BROKERS S.R.L.**, attuale Broker incaricato ai sensi degli articoli 108 e seguenti del D. Lgs. 209/2005.

Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà anche per il tramite del Broker incaricato. Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

Fermo restando che il Broker è tenuto ad inoltrare a ciascuna della Parti le comunicazioni ricevute, si precisa che, qualora le comunicazioni del contraente comportassero una modifica contrattuale, queste impegneranno gli Assicuratori solo dopo il consenso scritto.

Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art 118 del D. Lgs. 209/2005 ed all'art .55 del regolamento ISVAP n.05/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi.

La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato.

Resta intesa l'efficacia liberatoria anche secondo i termini dell'Art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato.

La remunerazione del Broker avverrà mediante trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso Broker, alla Società.

Nell'eventualità la gestione del presente contratto sia affidata ad un corrispondente o Coverholder del Lloyd's di Londra, si prende e si dà atto che:

- ogni comunicazione effettuata al corrispondente si considererà come effettuata agli Assicuratori;

- ogni comunicazione effettuata dal corrispondente si considererà come effettuata dagli Assicuratori;
- ogni comunicazione effettuata al Broker mandatario dal corrispondente s'intenderà come fatta all'assicurato;
- ogni comunicazione effettuata dal Broker al corrispondente si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

La Società autorizza all'incasso dei premi e/o delle somme dovute agli assicuratori il corrispondente e riconosce che i pagamenti effettuati dal Contraente/Broker al corrispondente hanno effetto liberatorio nei confronti della contraenza e conseguentemente impegna la Società a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto.

ART. 20 – DIRITTO DI RIVALSA

La Società conserva il diritto di rivalsa previsto ai sensi dell'Articolo 1916 del Codice Civile:

- per i soli casi di dolo, accertati giudizialmente con sentenza definitiva, nei confronti di tutti i Dipendenti e per il Personale ad essi equiparato per i quali esistano disposizioni/regolamenti tali per cui il Contraente non possa garantire, con oneri a proprio carico, la copertura assicurativa di tali eventi;
- per i soli casi di dolo, accertati giudizialmente con sentenza definitiva, a meno che tale diritto non venga esercitato dal Contraente, nei confronti di altro Personale non a rapporto di dipendenza e diverso da quello di cui sopra, del quale il Contraente si avvale o che collaborino con la stessa per lo svolgimento della propria attività.

ART. 21 – COASSICURAZIONE E DELEGA

Il premio dell'assicurazione è ripartito per quote tra le Società indicate nel riparto allegato.

La Spettabile....., all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.

Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Spettabile....., la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà anche le Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.

La Delegataria è anche incaricata dalle Coassicuratrici della esazione dei premi o di importi comunque dovuti all'Assicurato in dipendenza del contratto, contro rilascio delle relative quietanze.

Scaduto il premio la Delegataria può sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre Coassicuratrici con altra propria rilasciata in loro nome.

A deroga al disposto dell'Art.1911 del codice civile, tutte le imprese sottoscrittrici sono responsabili in solido nei confronti del contraente.

La delega assicurativa è assunta dall'impresa di assicurazione indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria.

Non è consentita l'associazione anche in partecipazione od il raggruppamento temporaneo di imprese concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara.

ART. 22 – FORMA DELLE COMUNICAZIONI TRA IL CONTRAENTE E LA SOCIETA'

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano),PEC, od altro mezzo idoneo (telefax, e-mail, etc...) indirizzata alla Società e/o all'eventuale Loss Adjuster.

ART. 23 – REGOLAZIONE DEL PREMIO -NON APPLICABILE

ART. 24 - VALIDITA' TERRITORIALE

L'assicurazione ha validità nel mondo intero.

ART. 25 – COLPA GRAVE

La Società è obbligata anche se il sinistro è stato cagionato con colpa grave dell'assicurato, a norma di Legge.

ART. 26 - GESTIONE DEI SINISTRI CON FRANCHIGIA

In caso di sinistro indennizzabile, compresi quelli rientranti nelle franchigie contrattuali, la Società provvederà a liquidare l'importo del danno. Per le modalità di gestione si rimanda art.30

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE
DELLA R.C.T. E R.C.O.

ART. 27 - DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La garanzia della presente polizza è operante per i rischi della responsabilità civile derivante agli Assicurati nello svolgimento delle attività dell'Ente, comunque svolte, in qualsiasi forma e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario, con la sola esclusione di quelle delegate o attribuite alle Aziende Speciali e Consorzi o ad altri Enti Pubblici o privati, che gestiscono con o per conto dell'Ente servizi o attività in regime di concessione, di appalto o altre forme possibili, salvo che ne derivi all'Ente medesimo una responsabilità indiretta o solidale.

La presente assicurazione ha quindi validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità civile dell'Ente, sia diretta sia indiretta anche quale committente, organizzatore o a qualunque altro titolo, in quanto l'Assicurato può svolgere la propria attività direttamente o indirettamente, avvalendosi di terzi e/o subappaltatori.

La garanzia è inoltre operante per tutte le attività esercitate degli assicurati per effetto di Legge, regolamenti e/o integrazione (compreso quanto previsto dal Decreto Legislativo n° 81/2008 e s.m.), delibere e comunque attribuite o demandate o consentite dall'ordinamento giuridico, compresi provvedimenti emanati da propri organi nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future.

L'assicurazione comprende altresì la proprietà, l'uso e la conduzione d'ogni bene, mobile o immobile, impianto, attrezzature, di fatto utilizzata o ritenuta utile nell'attività degli assicurati.

A titolo puramente esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni della copertura, si precisa che la garanzia è prestata per l'esercizio e il funzionamento dei servizi di vigilanza (quali Polizia Provinciale, ecc.) svolti da personale anche armato, anagrafe, igiene, nettezza urbana, annonari, mortuari, per la proprietà, conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria di strade, segnaletica stradale, gestione di farmacie, illuminazione pubblica e proprietà provinciale in genere, piante, giardini, parchi pubblici, pubblici mercati, fiere ed esposizioni, uffici, scuole, biblioteche, archivio storico, protezione civile, etc... e in genere quanto

per Leggi, regolamenti, ordinanze del Presidente, della Giunta, del Consiglio provinciale o di altri organismi provinciali competenti all'Ente stesso.

L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

ART. 28 - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

È altresì coperta la responsabilità personale di tutti i dipendenti (compreso il personale distaccato presso l'AUSL per l'espletamento di servizi delegati), compresi i lavoratori e collaboratori dell'Assicurato non aventi alcun rapporto di dipendenza con lo stesso, ma di cui opera questi si avvalga per l'esercizio della propria attività.

ART. 29 - ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e s.m. e dell'articolo 13 del D.lgs. 23 febbraio 2000 n° 38 e s.m., per gli infortuni (comprese le malattie professionali) sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e D.lgs. addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nelle discipline del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e s.m. e del D.lgs. 23/02/2000 n° 38 e s.m. o eccedenti le prestazioni dagli stessi previste, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invaldità permanente calcolata sulla base dei criteri adottati dall' INAIL.

L'assicurazione è altresì estesa ai prestatori di lavoro temporaneo di cui alla Legge 196/97 ed alle persone della cui opera anche manuale l'assicurato si avvale in base al D.lgs. 276/2003 e alla Legge 30/2003 (c.d. Legge Biagi).

In caso di esercizio dell'azione di rivalsa ex art. 1916 del c.c. da parte dell'INAIL o altro istituto assicurativo, previdenziale, Ente, detti prestatori d'opera saranno considerati terzi. L'assicurazione è stesa anche a coloro (studenti, stagisti, borsisti, allievi, etc...) che prestano servizio presso l'assicurato:

1. per lesioni subite in occasione di lavoro o di servizio dai dipendenti dell'assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e s.m.;
2. per lesioni subite in occasione di lavoro, servizio o partecipazioni all'attività assicurata dai prestatori di lavoro non subordinati D. Lgs 9 aprile 2008 n° 81.

ART. 30 – FRANCHIGIA FRONTALE

Salvo quanto diversamente specificato, il pagamento dell'indennizzo per singolo sinistro sarà effettuato CON APPLICAZIONE DELLA SEGUENTE FRANCHIGIA FRONTALE:

BASE DI GARA

La garanzia RCT entra in vigore dopo i primi: **5.000,00** per ogni sinistro

OPZIONE A: FRANCHIGIA FRONTALE

La garanzia RCT entra in vigore dopo i primi: **3.000,00** per ogni sinistro.

OPZIONE B: FRANCHIGIA FRONTALE

La garanzia RCT entra in vigore dopo i primi: **1.500,00** per ogni sinistro.

OPZIONE C: FRANCHIGIA FRONTALE

La garanzia RCT entra in vigore dopo i primi: **1.000,00** per ogni sinistro.

Resta inteso che la presente franchigia sarà operante esclusivamente per la garanzia R.C.T.
Non si farà luogo a cumulo di franchigie e scoperti.

in caso di sinistro indennizzabile, compresi quelli rientranti nelle franchigie contrattuali, la Società provvederà a liquidare l'importo del danno ed a richiedere in maniera documentata (n. di sinistro, data accadimento, controparte, data di definizione del sinistro con gli estremi del sinistro liquidato) con un unico **documento, con** scadenza semestrale, gli importi delle franchigie e degli scoperti previste dal contratto al contraente, che effettuerà il pagamento, in una unica soluzione entro 90 gg. dalla richiesta.

L'assenza di tali informazioni non obbligherà il Contraente al pagamento degli importi richiesti, fino alla presentazione della documentazione completa da parte della Società. Per i sinistri liquidati successivamente alla fine del contratto, la richiesta di rimborso verrà fatta contestualmente al risarcimento del sinistro, ed entro **90** giorni dal ricevimento della documentazione relativa, come sopra descritta, il Contraente provvederà ad effettuare il rimborso dovuto.

A tale scopo la Società, entro **30 (trenta) giorni** dal termine di ciascuna semestralità, dovrà inviare all'Assicurato la richiesta di rimborso dell'importo relativo a scoperti o franchigie dei sinistri liquidati nel semestre precedente, nonché la documentazione comprovante l'avvenuta liquidazione. L'Assicurato entro **60 (sessanta) giorni** dal ricevimento della suddetta documentazione provvederà ad effettuare il rimborso dovuto.

Per tutti i sinistri la Società si impegna a gestire e liquidare al terzo danneggiato l'importo del danno al lordo di eventuali scoperti o franchigie contrattualmente previste, nonché gestire e liquidare anche i danni non superiori per valore agli scoperti o franchigie.

In caso di sinistro liquidabile ad un terzo sotto franchigia, la società chiederà preventivamente l'autorizzazione a liquidare l'importo stabilito all'ufficio competente del contraente. Il contraente si impegna entro 15 gg lavorativi dal ricevimento della comunicazione a rispondere alla richiesta presentata dalla compagnia. In caso di diniego al procedere alla liquidazione, il contraente dovrà motivare adeguatamente il motivo di diniego attraverso una relazione.

ART. 31 - QUALIFICA DI TERZO

Ai fini dell'assicurazione R.C.T., non sono considerati terzi (NB: opera la garanzia RCO):

- il contraente e l'assicurato;
- i dipendenti e pestatori d'opera come definiti ai punti 1), 3) e 4) del precedente art. 29 che subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio.

A titolo esemplificativo e non limitativo, si conferma pertanto che sono considerati terzi a tutti gli effetti anche:

- il Presidente, gli Assessori, i Consiglieri provinciali;
- i dipendenti di altri Enti Pubblici mentre svolgono la loro attività presso l'Assicurato stesso;
- gli Amministratori, Sindaci e dipendenti di Aziende autonome, Agenzie, Consorzi e Società formate o possedute dall'assicurato;
- i volontari impegnati comunque impegnati nelle attività dell'Ente;
- i Consulenti, gli stagisti nonché tutti coloro che, sia in vista di una loro assunzione che in occasione di corsi di aggiornamento o istruzione, utilizzano le strutture di proprietà o in uso dell'Assicurato e/o svolgono la loro attività presso l'Assicurato medesimo, compresi artisti ed orchestrali, nonché disabili per i danni subiti per morte e per lesioni personali gravi o ai sensi dell'art. 583 del Codice Penale;
- i tecnici, i montatori, i manutentori e i dipendenti di ditte fornitrici dell'Assicurato anche quando svolgono la propria attività presso l'Assicurato stesso;
- il personale degli Istituti di Vigilanza e trasporto valori;
- il personale delle imprese di pulizia e manutenzione;
- i prestatori di lavoro come sopra definiti.

Sono considerati terzi i dipendenti tutti e gli Amministratori del Contraente per danni a loro cose di proprietà, possesso o detenzione etc..., giacenti, sottostanti, parcheggiate nell'ambito delle attività dell'Ente e causati da fatto dell'assicurato/contraente o delle persone delle quali deve rispondere, con esclusione dei danni da furto e da incendio.

La presente garanzia è prestata con limite di **€ 40.000,00 per sinistro € 200.000,00 per anno assicurativo**.

ART. 32 - PRECISAZIONI ED ESTENSIONI VARIE DI GARANZIA R.C.T.

A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto, si precisa che l'assicurazione vale anche per i seguenti rischi:

- a) la responsabilità civile sia ai fini RCT che RCO, sia per colpa lieve che per colpa grave, per la RC ascrivibile al contraente ai sensi del D.P.R. 25.05.1985, n. 350 e del D.lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e loro successive modificazioni ed integrazioni, con estensione della garanzia stessa alla RC personale del Legale rappresentante dell'ente, di Amministratori, Dipendenti, preposti e soggetti che collaborano all'attività assicurata.

Restano comunque esclusi dalla garanzia i casi di dolo.

In caso di responsabilità solidale con le ditte appaltatrici /subappaltatrici e con qualunque altro soggetto non assicurato col presente contratto, la garanzia opera per la sola quota di responsabilità a carico degli assicurati;

- b) responsabilità civile che può derivare agli Assicurati dalla proprietà, uso e detenzione di tutte le strutture e le infrastrutture nonché i macchinari, impianti, attrezzature che la tecnica inerente all'attività svolta insegna e consiglia di usare e che gli Assicurati ritengono di adottare, compreso l'esercizio di attrezzature spazzaneve montate su macchine operatrici e su autocarri, escluso il rischio della circolazione.

Sono comprese le officine di manutenzione, velocipedi, veicoli senza motori, carrelli a mano, cani da caccia e non.

La garanzia è operante anche quando il macchinario, gli impianti, le attrezzature sono messi a disposizione di terzi ammessi nell'ambito di lavoro per specifiche attività, ed inoltre nel caso in cui siano condotti od azionati da persone non abilitate a norma delle disposizioni in vigore, purché abbiano compiuto il 16° anno di età;

- c) responsabilità civile che può derivare agli Assicurati dalla proprietà e/o conduzione di fabbricati nonché dei beni immobili anche non di proprietà degli Assicurati stessi, ivi comprese le aree pubbliche ed il territorio in genere, da antenne radiotelevisive, insegne, spazi adiacenti, giardini, parchi anche con alberi di alto fusto, recinzioni, cancelli anche automatici.

La garanzia non comprende i danni da attività esercitate nei fabbricati, all'infuori di quelle per le quali è stipulata l'assicurazione.

La garanzia è estesa ai danni da spargimento di acqua, da rigurgito di fogna, derivanti da rotture improvvise ed accidentali di tubature e condutture fino alla concorrenza dell'importo riportato nella tabella del presente capitolato con l'applicazione dello scoperto indicato nella stessa tabella sopra citata;

La garanzia vale per i danni prodotti da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti per l'esecuzione di lavori commissionati dall'Assicurato.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza dell'importo riportato nella tabella LIMITI DI INDENNIZZO VALIDI PER SINISTRO E ANNO ASSICURATIVO del presente capitolato.

L'assicurazione è estesa al rischio della ordinaria e straordinaria manutenzione, costruzione, ristrutturazione, ampliamento, sopraelevazione, demolizione di fabbricati ed impianti e di tutti gli immobili, nonché di strade, vie, piazze, giardini, aiuole, verde pubblico in genere, ponti, canali, corsi d'acqua, tubazioni, tombinature, acquedotti compresi i danni derivanti da scavi con o senza uso di compressori, ruspe e macchine edili in genere.

Resta inteso che, qualora i lavori di cui sopra fossero affidati a terzi, l'assicurazione sarà operante per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente.

Per quanto concerne la manutenzione stradale la garanzia comprende anche quei tratti di strada alla cui manutenzione provvede direttamente l'amministrazione provinciale anche se ubicati fuori dai confini provinciali e comprende anche quei tratti di strada ancora non di proprietà provinciale ma che comunque sono usufruiti dalla Provincia o dalla cittadinanza;

- d) responsabilità civile derivante all'Assicurato nella qualità di committente, ai sensi dell'art. 2049 C.C., di incarichi e lavori eseguiti da terzi. Con riferimento alla responsabilità di committenza ex art. 2049 C.C., di cui al precedente comma, si precisa che la garanzia si intende inoltre operante durante la guida di veicoli e natanti, anche a motore, da parte di persone incaricate dall'Assicurato (dipendenti e non dipendenti), salvo quando i suddetti veicoli e natanti siano di proprietà del Contraente od allo stesso intestati al P.R.A. o locati, in uso od usufrutto allo stesso Contraente; la garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate, al conducente a causa di difetto di manutenzione e comunque per i danni di cui il contraente assicurato debba rispondere;
- e) servizi di esazione tributi, servizio di vigilanza con guardie armate e cani, compreso il rischio dell'eccesso colposo di legittima difesa, il tutto anche in qualità di committente;
- f) danni cagionati ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ai veicoli di terzi e/o di dipendenti stazionanti nell'ambito dei luoghi ove sono ubicate le strutture o le sedi amministrative dell'Assicurato.

Sono inclusi i danni provocati agli automezzi di terzi rimossi con le autogrù di proprietà della Provincia e/o di terzi e alle cose di terzi che vengano trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate.

Quest'ultima garanzia è prestata fino alla concorrenza dell'importo riportato nella tabella LIMITI DI INDENNIZZO VALIDI PER SINISTRO E ANNO ASSICURATIVO del presente capitolato;

- g) responsabilità derivante all'Assicurato per i danni arrecati alle cose in consegna e/o custodia all'Assicurato esclusi i beni che costituiscono oggetto e/o strumento dell'attività descritta.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza dell'importo riportato nella tabella LIMITI DI INDENNIZZO VALIDI PER SINISTRO E ANNO ASSICURATIVO del presente capitolato;

- h) danni derivanti da colpa grave dell'Assicurato e/o dolo o colpa grave delle persone di cui deve rispondere;

- i) la garanzia è estesa alle lesioni a terzi in caso di aggressione per rapina, attentati e/o atti violenti legati a manifestazioni di natura socio-politica o sindacale compiuti all'interno degli uffici e/o locali dell'Assicurato;

- j) servizio di infermeria e pronto soccorso, compresa la responsabilità civile personale del personale medico e parasanitario, nonché degli assistenti A.V.O. per i danni che dovessero provocare agli assistiti;

- k) danni derivanti dalla gestione anche diretta di mense aziendali, bar, macchine automatiche per la distribuzione di cibi e/o bevande, compreso il rischio della somministrazione e/o smercio di prodotti in genere compresi i farmaceutici ed i galenici;

- l) responsabilità civile derivante da qualunque tipo di attività complementare a quella istituzionale quale ad esempio: pubblicitaria, promozionale, artistica, culturale, assistenziale, scientifica nella qualità di promotore ed organizzatore di manifestazioni, attività, pratiche : culturali, sportive, ricreative, politiche, religiose, convegni, congressi, seminari, concorsi, simposi, corsi linguistici e di aggiornamento, ricevimenti, spettacoli, proiezioni, mostre, fiere, esposizioni, mercati, macelli, celle frigorifere (anche per la carne in deposito per conto terzi), gabinetti per servizi igienici, bagni e piscine pubbliche, cimiteri, servizi funebri con relativi impianti e macchinari e ogni altro servizio in genere, anche nella qualità di concedente spazi o strutture nelle quali terzi siano organizzatori, comprese le operazioni di montaggio e smontaggio dei padiglioni e degli stands.

La garanzia comprende la proprietà ed uso di palchi mobili;

- m) responsabilità civile derivante agli Assicurati per danni subiti da:
- dipendenti di Società od Enti distaccati presso il Contraente/ Assicurato;
 - dipendenti del Contraente/Assicurato distaccati presso altre Società od Enti;
- n) responsabilità civile dell'Assicurato derivante dall'esercizio di Scuole di ogni ordine e grado (comprese tutte le attività inter-extra-pre e parascolastiche), centri di assistenza sociale, per l'infanzia e per portatori di handicap, ambulatori e servizi sanitari in genere, biblioteche, musei, teatri, auditori, cinematografi gallerie d'arte, case, alberghi, pensionati, colonie estive, invernali ed elioterapiche, stabilimenti termali, giardini zoologici e simili.

La garanzia è estesa alla responsabilità civile personale delle persone assistite nell'ambito di programmi di inserimento educativo e/o socializzante e/o riabilitativo e/o terapeutico e alla responsabilità delle famiglie affidatarie per le competenze relative alla funzione specifica, compresi gli utenti di borse lavoro/inserimenti lavorativi e i minori in affidamento.

È compresa la responsabilità civile di cui agli art. 1783 - 1784 - 1785 bis e successive variazioni di cui alla Legge 10.06.1978 n.316, - 1786 C.C., con esclusioni dei danni a denaro, valori, preziosi e titoli di credito.

Quest'ultima garanzia è prestata con un sotto-limite per sinistro e per anno assicurativo come nella tabella LIMITI DI INDENNIZZO VALIDI PER SINISTRO E ANNO ASSICURATIVO del presente capitolato.

La garanzia comprende i rischi derivanti dall'accompagnamento degli alunni da casa a scuola e viceversa con servizio effettuato in proprio, escluso il rischio di circolazione.

La garanzia è operante anche per la sorveglianza agli alunni effettuata prima e dopo l'inizio delle lezioni presso i locali delle scuole.

La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti degli organi scolastici, degli insegnanti, dei collaboratori occasionali, dei dipendenti scolastici e dei genitori degli alunni. Sono considerati terzi anche la Scuola e gli alunni tra loro.

- o) la garanzia comprende i rischi derivanti dall'utilizzo di armi da parte della Polizia Provinciale, dalle attività di sorveglianza pubblica, sicurezza, affissioni, assistenza (compreso il rischio R.C. derivante dall'assistenza agli anziani a domicilio con l'ausilio anche di operatori non alla diretta dipendenza dell'Ente) beneficenze, igiene, ambulatori pubblici, policonsultori, esercizio di esazione tributi, contributi e tasse, notifica atti, servizi anonari e quant'altro inerente all'attività svolta dalla Provincia;
- p) proprietà di campi da gioco e loro attrezzature, impianti e centri sportivi e ricreativi, stadi;
- q) proprietà e manutenzione delle piante, parchi pubblici e giardini con la precisazione che l'uso di anticrittogamici fa parte della normale manutenzione delle piante, giardini e parchi pubblici, pertanto la garanzia è operante se si osservano le norme stabilite dall'art. 2050 del C.C. e precisamente per quanto attiene la segnalazione con appositi cartelli delle zone disinfettate.
L'assicurazione si estende anche alla responsabilità civile derivante dalla proprietà ed uso delle macchine per giardino in dotazione ai servizi preposti;
- r) l'assicurazione comprende in caso di concorsi, seminari, convegni di studi, tavole rotonde, mostre e fiere ovunque organizzati, i danni derivanti alla proprietà e/o conduzione dei locali presi in uso a qualsiasi titolo.
Quest'ultima garanzia è prestata fino alla concorrenza dell'importo riportato nella tabella LIMITI DI INDENNIZZO VALIDI PER SINISTRO E ANNO ASSICURATIVO del presente capitolato.
La garanzia si estende ai danni derivanti ai candidati dall'espletamento delle prove pratiche dei pubblici concorsi per l'assunzione del personale;
- s) rischi derivanti all'Assicurato nella sua qualità di proprietario o esercente di giostre, scivoli, altalene, giochi vari e similari e come proprietario di biciclette, veicoli a mano ed a traino animale;
- t) danni conseguenti all'esistenza di officine meccaniche, falegnamerie, laboratori chimici e di analisi, impianti di lavaggio di veicoli anche automatici, centraline termiche, elettriche, di trasformazione, di condi-

zionamento, con relative condutture aeree e sotterranee, depositi di carburante ed eventuali colonnine di distribuzione;

- u) danni conseguenti all'esistenza di serbatoi interrati e non di carburante in genere (nafta, gasolio, etc..) nell'ambito dei complessi dell'Assicurato;
- v) danni derivanti da mancanza o insufficienza della segnaletica stradale orizzontale e verticale (mobile e fissa), da difettoso funzionamento dei semafori, dei cordoni protettivi di corsia riservata ai mezzi pubblici, da omissioni nei compiti di vigilanza e pubblica sicurezza;
- w) danni derivanti da sospensione, interruzione totale o parziale di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizi purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza dell'importo riportato nella tabella LIMITI DI INDENNIZZO VALIDI PER SINISTRO E ANNO ASSICURATIVO del presente capitolato;
- x) danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute.
Questa garanzia si intende prestata nel limite del massimale di garanzia per danni a cose ma, con il limite di risarcimento riportato nella tabella del presente capitolato per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo ed opera in eccesso ai massimali previsti da eventuali altre polizze esistenti per lo stesso rischio.
- y) tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'Art. 14 della legge 12/06/1984 n. 222;
- z) responsabilità civile dell'assicurato per i danni a cose in ambito d'esecuzione lavori.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza dell'importo riportato nella tabella LIMITI DI INDENNIZZO VALIDI PER SINISTRO E ANNO ASSICURATIVO del presente capitolato;
- a1) responsabilità civile dell'assicurato per danni da cedimento o franamento del terreno a condizioni che tali danni non derivino da lavori che implicano sotto-murature o altre tecniche sostitutive, con un massimo risarcimento come indicato nella tabella del presente capitolato per uno o più sinistri verificatisi nel corso di un medesimo periodo assicurativo annuo.
Per i danni ai fabbricati questa specifica garanzia è prestata con lo scoperto riportato nella tabella sopra citata;
- a2) esecuzione di lavori (traforo, cucitura, rilegatura libri e lavori simili) all'interno di laboratori trovantesi nelle strutture di proprietà o in uso al Contraente, compreso l'impiego di attrezzature.
Sono esclusi i danni arrecati a memoria centrale di sistemi informatici, personal computer, terminali, impianti, macchinari ed attrezzature in uso;
- a3) danni a condutture e impianti sotterranei con il massimo risarcimento indicato nella tabella LIMITI DI INDENNIZZO VALIDI PER SINISTRO E ANNO ASSICURATIVO del presente capitolato;
- a4) la garanzia si intende operante anche per il personale che presta servizio con il sistema denominato "tele-lavoro";
- a5) responsabilità civile verso terzi derivante al Contraente e agli assicurati dall'applicazione del **regolamento generale sulla protezione dei dati** successive modificazioni.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza dell'importo indicato nella tabella LIMITI DI INDENNIZZO VALIDI PER SINISTRO E ANNO ASSICURATIVO del presente capitolato;

a6) la garanzia vale anche per gli infortuni subiti in occasioni di lavoro o di servizio per le persone di cui l'Ente si avvale per l'espletamento delle attività oggetto dell'assicurazione sempreché dall'evento derivi all'assicurato una responsabilità a norma di legge;

a7) la garanzia vale per la responsabilità derivante da inquinamento improvviso ed accidentale di acqua, aria e suolo, fino alla concorrenza del massimale indicato nella tabella del presente capitolato con lo scoperto riportato nella stessa tabella.

La garanzia prestata in base alla presente estensione comprende anche il risarcimento delle spese sostenute per gli obblighi di Legge dell'Assicurato per neutralizzare, limitare o annullare le conseguenze dell'inquinamento.

Per tali spese la garanzia è prestata, fermo il limite del massimale per sinistro stabilito, fino alla concorrenza del 5% di detto massimale.

ART. 33 - PRECISAZIONI ED ESTENSIONI INERENTI LA GARANZIA R.C.O.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di Legge.

Si conviene tuttavia che la garanzia sarà operante anche nel caso in cui l'Assicurato non sia in regola per errore od omissione, nonché per inesatta od erronea interpretazione delle normative di Legge, non determinate da dolo, con gli obblighi per l'assicurazione di Legge.

Si intendono compresi in garanzia anche il personale occasionale e gli allievi assicurati ai sensi del DPR 30/06/1965n. 1124 e DPR 23/02/2000 n° 38.

ART. 34 - ESTENSIONE ALLE MALATTIE PROFESSIONALI

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi durante il tempo dell'assicurazione.

L'estensione non ha effetto per le malattie, che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della polizza e dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Per malattie professionali si intendono sia quelle contemplate dal DPR del 30/6/65 n. 1124 e successive modificazioni ed interpretazioni, sia le malattie riconosciute come professionali (o dovute a causa di servizio) dalla Magistratura.

In nessun caso la Società risponderà per le malattie professionali per importi superiori a € **1.000.000,00 (un milione/00)** per anno assicurativo, con l'intesa che in caso di esaurimento di tale limite, su richiesta dell'Assicurato, la Società potrà reintegrare il massimale a condizioni da stabilirsi.

La garanzia non vale:

- per le malattie professionali connesse alla lavorazione dell'amianto;
- per le malattie professionali conseguenti alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di Legge da parte dei Rappresentanti Legali dell'Impresa;
- per le malattie professionali conseguenti alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni od adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei Rappresentanti Legali dell'Assicurato.

Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all'adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alla circostanza di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione.

ART. 35 - ESCLUSIONI

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) imputabili ai rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi della legge D. lgs209/2005e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione e ai rischi di navigazione e aeronautici;
- b) da furto, salvo quanto previsto all'art. 32 lettera c);
- c) cagionati da opere ed installazioni in genere per danni verificatesi dopo la consegna e a cose o opere di terzi sulle quali si eseguono i lavori;
- d) conseguenti a inquinamento lento e graduale dell'atmosfera, esalazioni fumogene o gassose, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- e) di qualsiasi natura derivante dal mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware, in ordine alla gestione dei dati;
- f) sono esclusi i danni da guerra, terrorismo e sabotaggio come eventi circoscritti e definiti dalle Leggi;
- g) conseguenti a violazione di leggi, errori, omissione o ritardi nel compimento di atti amministrativi, salvo che dagli stessi non derivino danni materiali o corporali come definiti nella parte denominata DEFINIZIONE.

L'assicurazione RCT e RCO non comprende inoltre i danni:

- a) derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, da amianto e da campi elettromagnetiche o da organismi/prodotti geneticamente modificati, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall' accelerazione artificiale di particelle atomiche; da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita distribuzione/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenente amianto;
- b) derivanti dalla detenzione ed impiego di esplosivi ad eccezione della responsabilità derivante dall'assicurato in qualità di committente di lavori che richiedono l'impiego di tali materiali e della responsabilità derivante all'assicurato stesso dalla detenzione da parte dei V.V.U.U. di armi e relativo munizionamento;
- c) sono esclusi i danni cagionati da prodotti o cose in genere dopo la consegna a terzi, salvo quanto previsto all'Art. 32 lettera k).
- d) Malattie trasmissibili /ESCLUSIONE PER MALATTIE INFETTIVE, EPIDEMIA E PANDEMIA . In deroga a qualsivoglia altra previsione contenuta nella presente polizza, ivi compresa qualsiasi definizione, previsione particolare, disposizione aggiuntiva e/o estensione, è escluso dall'Assicurazione qualsivoglia pregiudizio, patrimoniale e non patrimoniale, direttamente o indirettamente conseguente, derivante o comunque connesso alla violazione, vera o presunta, di disposizioni legislative, regolamenti, raccomandazioni e/o direttive emanate dalle autorità competenti (ivi incluse, ma non limitatamente a dichiarazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità) in materia di emergenza sanitaria, Malattie Infettive, epidemie e/o pandemie. Ai fini di quanto precede, viene aggiunta la seguente definizione: Malattie Infettive significa qualsiasi malattia o patologia causata dall'infezione, presenza e crescita di agenti biologici patogeni in un essere

umano o in altro ospite animale, inclusi in via esemplificativa ma non limitativa qualsiasi batterio, virus, muffa, fungo, parassita o altro vettore e i cui agenti biologici o le cui tossine sono direttamente o indirettamente trasmesse a individui infetti attraverso il contatto fisico con una persona contagiosa, il consumo di alimenti o bevande contaminati, il contatto con fluidi corporei contaminati, il contatto con oggetti contaminati, l'inalazione, il morso da parte di un animale, insetto o zecca infetti, o con altri mezzi. La definizione di Malattie Infettive include altresì, a titolo meramente esemplificativo, la patologia coronavirus 2019 (COVID-19) o qualsiasi altra patologia causata da sindrome respiratoria acuta coronavirus 2 (SARS-CoV 2) (in precedenza nota come 2019-nCoV), o qualsiasi patologia causata da ogni mutazione o variazione del SARS-CoV 2

- e) Cyber .la copertura prevista ai sensi di polizza non si applicherà ad alcun sinistro derivante da una richiesta di risarcimento direttamente o indirettamente, causato da, risultante da, o derivante da un atto cyber. Ai fini della presente precisazione si applicano le seguenti definizioni aggiuntive: a) sistema informatico: si intende qualsivoglia computer, hardware, software, sistema di comunicazione, dispositivo elettronico (ivi inclusi a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, telefoni smartphone, computer portatili, tablet, dispositivi indossabili), server, cloud o microcontrollore, incluso qualsivoglia sistema similare o qualsivoglia configurazione dei predetti e inclusi qualsivoglia dispositivo associato input e output o di memorizzazione dati, apparecchiatura networking o dispositivo di back up, che sia di proprietà o gestito dall'assicurato e/o da qualsivoglia terzo; b) atto cyber: si intende un atto non autorizzato, malevolo o criminoso (o una serie di atti correlati non autorizzati, malevoli o criminosi), indipendentemente dal tempo e dal luogo, o una minaccia o una truffa che comporta l'accesso a, la elaborazione di, l'uso di o la gestione di un sistema informatico; c) incidente cyber: si intende: o qualsivoglia errore od omissione o serie di errori od omissioni correlati relativi all'accesso a, alla elaborazione di, all'uso di o alla gestione di un sistema Informatico; o o qualsivoglia indisponibilità o impossibilità, parziale o totale, o serie, parziali o totali, indisponibilità o impossibilità correlate ad accedere, elaborare, usare o gestire un sistema informatico.
- f) Sanzioni internazionali . Le parti riconoscono che l'Italia adotta o è parte di organizzazioni internazionali che adottano provvedimenti di embargo o sanzionatori a carico di stati esteri che possono imporre restrizioni alla libertà delle parti di assumere o dare esecuzione ad obbligazioni contrattuali. La Società, in qualità di assicuratore e/o riassicuratore, non sarà pertanto tenuta a prestare copertura né sarà tenuta al pagamento di alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza, qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento, o il riconoscimento di tale beneficio esponga la Società a sanzioni, divieti o restrizioni imposti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da provvedimenti della Repubblica italiana, dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

CAPITOLATO DI POLIZZA
ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ
CIVILE PATRIMONIALE

La presente polizza
è stipulata
tra

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

e la Società

RIFERIMENTI CMP

DURATA DEL CONTRATTO:
Dalle ore 24.00 del 30/06/2026
Alle ore 24.00 del 30/06/2029

SCHEDA DI POLIZZA

PREMIO ANNUO LORDO

€€€

FORMA	Claims Made
<p>La presente Polizza è una Polizza di responsabilità nella forma "Claims made".</p> <p>Ciò significa che la Polizza copre i sinistri notificati dall'Assicurato agli Assicuratori per la prima volta durante il periodo di validità della copertura.</p>	

DURATA DELLA POLIZZA

Dalle ore 24.00 del 30/06/2026
Alle ore 24.00 del 30/06/2029

PAGAMENTO DEL PREMIO

PRIMA RATA
SECONDA RATA

ENTRO 90 GG DAL PERFEZIONAMENTO DELLA POLIZZA
ENTRO 60 GG DALLA RISPETTIVA DATA DI SCADENZA

REGOLAZIONE DEL PREMIO

NON APPLICABILE

MASSIMALE

3.000.000,00 € per sinistro
5.000.000,00 € per annualità assicurativa e per caso di corresponsabilità di più Assicurati

FRANCHIGIA

5.000,00 €

RETROATTIVITA'

Illimitata

POSTUMA

5 anni dalla data di scadenza della polizza

ORGANICO DEL CONTRAENTE

I dati sotto-indicati sono forniti a titolo puramente informativo poiché la polizza copre complessivamente l'Ente senza indicazione delle figure assicurate	
Ente Assicurato	PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
Amministratori	14
Segretario Provinciale	1
Dirigenti	6
n.Dipendenti	160
Retribuzione imponibile dipendenti annue	€ 6.000.000,00

Sommario

SCHEDA DI POLIZZA.....	2
DEFINIZIONI.....	6
NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE.....	8
ART. 1 - DECORRENZA E PROROGA DELL'ASSICURAZIONE.....	8
ART. 2 – RECESSO ANNUALE.....	8
ART. 3 - PAGAMENTO DEL PREMIO.....	8
ART. 3.B – OBBLIGHI INERENTI LA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI IN BASE ALLA LEGGE N. 136/2010.....	9
ART. 4 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE.....	9
ART. 5 - VARIAZIONE DEL RISCHIO.....	10
ART. 6 - REVISIONE DEI PREZZI E DI ALTRE CLAUSOLE CONTRATTUALI.....	10
ART. 7 CLAUSOLA DI RECESSO.....	10
ART. 8 - BUONA FEDE E DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO.....	11
ART. 9 - ALTRE ASSICURAZIONI.....	11
ART. 10 – ONERI FISCALI E IMPOSTE.....	11
ART. 11 – FORO COMPETENTE.....	11
ART. 12 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE.....	11
ART. 13 – RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI.....	12
ART. 14 – INTERPRETAZIONE DELLA POLIZZA.....	12
ART. 15 – OBBLIGHI DELL'ASSICURATO – DENUNCIA DEL SINISTRO.....	12
ART. 16 – PRODUZIONE DI INFORMAZIONE SINISTRI.....	12
ART. 17 - CLAUSOLA BROKER.....	13
ART. 18 – SCADENZA SENZA TACITO RINNOVO.....	14
ART. 19 – FORMA DELLE COMUNICAZIONI FRA IL CONTRAENTE E LA SOCIETA'.....	14
ART. 20 – CORRESPONSABILITA' DEGLI ASSICURATI.....	14
ART. 21 – SPESE LEGALI.....	14
ART. 22 – COASSICURAZIONE E DELEGA.....	15
ART. 23 – RINUNCIA ALLA RIVALSA.....	16
ART. 24 – REGOLAZIONE DEL PREMIO -NO APPLICABILE.....	16
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINIS- TRAZIONE.....	17
ART. 25 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE VERSO TERZI.....	17
ART. 26 – ESTENSIONI DI COPERTURA OPERANTI.....	18
ART. 27 – LIMITI DI INDENNIZZO.....	20
ART. 28 – RISCHI ESCLUSI.....	20
ART. 29 – INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA – FORMA CLAIMS MADE.....	21
ART.30 – PERSONE NON CONSIDERATE TERZI.....	22
ART. 31 – VINCOLO DI SOLIDARIETA'.....	22
ART. 32 – SINISTRI IN SERIE.....	22
CONDIZIONI ADDIZIONALI E/O MODIFICHE RELATIVE ALL'ESTENSIONE DI COPERTURA ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE PRO- FESSIONALE PER LE ATTIVITA' TECNICHE.....	23
ART. 33 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE.....	23
ART. 34 – CONDIZIONI AGGIUNTIVE.....	23
ART. 35 – PERDITE PATRIMONIALI CONSEGUENTI AD INIDONEITA' DELL'OPERA.....	24
ART. 36 – ULTIMAZIONE DEI LAVORI.....	24
ART. 37 – DANNI ALLE OPERE.....	24
ART. 38 – DANNI A MACCHINARI, ATTREZZATURE, MATERIALI O STRUMENTI DESTINATI ALL'ESECUZIONE LAVORI.....	25
ART. 39 – ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE E VERIFICA.....	25
CONDIZIONI ADDIZIONALI E/O MODIFICHE RELATIVE ALL'ESTENSIONE DI COPERTURA ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE PRO- FESSIONALE DEI DIPENDENTI LEGALI.....	26
APPENDICE 1 - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL PROGETTISTA INTERNO ALLA STAZIONE APPALTANTE.....	27
DEFINIZIONI.....	27
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE.....	28

Art. 1 Dichiarazioni.....	28
Art. 2 Altre assicurazioni.....	28
Art. 3 Pagamento del Premio.....	28
Art. 4 Forma delle comunicazioni e modifiche dell'Assicurazione.....	28
Art. 5 Obblighi dell'Assicurato e/o del Contraente.....	28
Art. 6 Scadenza dell'Assicurazione.....	29
Art. 7 Oneri fiscali.....	29
Art. 8 Foro competente.....	29
Art. 9 Rinvio alle norme di legge.....	29
Art. 10 Calcolo dei Premi.....	29
Art. 11 Clausola Broker.....	29
Art. 12 Tracciabilità dei flussi finanziari.....	30
Art. 13 Clausola risolutiva espressa.....	30
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL PROGETTISTA INTERNO ALLA STAZIONE APPALTANTE.....	32
Art. 14 Oggetto dell'Assicurazione.....	32
Art. 15 Inizio e termine della garanzia - Forma "Claims made".....	32
Art. 16 Massimale e Franchigia.....	32
Art. 17 Estensione territoriale.....	32
Art. 18 Rischi esclusi dall'Assicurazione.....	33
Art. 19 Vincolo di solidarietà.....	33
Art. 20 Gestione delle vertenze di danno - Spese Legali.....	33
Art. 21 Cambiamento normativo.....	34
APPENDICE 2 - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL VERIFICATORE INTERNO ALLA STAZIONE APPALTANTE.....	35
DEFINIZIONI.....	35
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE.....	36
Art. 1 Dichiarazioni.....	36
Art. 2 Altre assicurazioni.....	36
Art. 3 Pagamento del Premio.....	36
Art. 4 Forma delle comunicazioni e modifiche dell'Assicurazione.....	36
Art. 5 Obblighi dell'Assicurato e/o del Contraente.....	36
Art. 6 Scadenza dell'Assicurazione.....	37
Art. 7 Oneri fiscali.....	37
Art. 8 Foro competente.....	37
Art. 9 Rinvio alle norme di legge.....	37
Art. 10 Calcolo dei Premi.....	37
Art. 11 Clausola Broker.....	37
Art. 12 Tracciabilità dei flussi finanziari.....	38
Art. 13 Clausola risolutiva espressa.....	38
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL VERIFICATORE INTERNO ALLA STAZIONE APPALTANTE.....	40
Art. 14 Oggetto dell'Assicurazione.....	40
Art. 15 Inizio e termine della garanzia - Forma "Claims made".....	40
Art. 16 Massimale e Franchigia.....	40
Art. 17 Estensione territoriale.....	41
Art. 18 Rischi esclusi dall'Assicurazione.....	41
Art. 19 Vincolo di solidarietà.....	41
Art. 20 Gestione delle vertenze di danno - Spese Legali.....	41
Art. 21 Cambiamento normativo.....	42

PREMESSA SULLA VALIDITA' TERRITORIALE

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio di tutto il mondo tranne USA e CANADA.

Nonostante quanto sopra, viene concordato che la garanzia è valida anche nei confronti di dipendenti consolari e ambasciatoriali mentre prestano servizio all'estero, ma limitatamente alle Perdite Patrimoniali derivante loro ai termini della Legge italiana ed esclusivamente in relazione ad attività previste e consentite dal loro contratto di lavoro o mandato specifico consolare.

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicuratori: l'Impresa di Assicurazione

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione

Assicurazione: il contratto di Assicurazione.

Beni: denaro, titoli, preziosi, merci, arredamento, macchinari ed attrezzature.

Contraente: l'Ente contraente, ---

Danno: qualsiasi pregiudizio suscettibile di valutazione economica.

Danni Materiali: il pregiudizio economico conseguente a danneggiamento di cose o animali, lesioni personali, morte.

Danni Corporali: il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone, ivi compresi danni alla salute o biologici nonché il danno morale.

Dipendente: qualsiasi persona, che abbia con la Pubblica Amministrazione, sia alle dirette dipendenze della Contraente di Appartenenza o no, un rapporto di servizio o un mandato e che partecipi alle attività istituzionali del contraente stesso.

Dipendente Tecnico: qualsiasi persona, regolarmente abilitato o comunque in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico professionale, che si trovi alle dipendenze del contraente di Appartenenza e che predispone e sottoscrive il progetto, dirige e/o segue e sorveglia l'esecuzione dei lavori, e/o esegue il collaudo statico dell'opera, nonché il Responsabile Unico del Procedimento, il soggetto che svolge attività di supporto al Responsabile Unico del Procedimento e a qualsiasi altra persona fisica in rapporto di dipendenza con il contraente di Appartenenza che svolga attività tecniche previste dalla normativa in vigore per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Pubblica.

Dipendente Legale: qualsiasi persona, abilitata ed in regola con le disposizioni di Legge ed iscritta all'Albo Speciale di cui all'Art. 3 ultimo comma RDL nr. 1578 del 27/11/1933 (Legge Professionale Forense) e che svolge le funzioni di avvocato in base ad un rapporto di dipendenza o un rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione.

Indennizzo: la somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Sinistro.

Massimale: la massima esposizione degli Assicuratori per ogni Sinistro.

Polizza: il documento che prova l'assicurazione.

Perdite Patrimoniali: il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di danni materiali.

Premio: la somma dovuta dal Contraente agli Assicuratori.

Pubblica Amministrazione: Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, Ipab, Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, lo Stato ed Enti Pubblici in genere, e comunque ogni ente/società la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.

Responsabilità Civile: la responsabilità che possa gravare personalmente sull'Assicurato nell'esercizio delle sue funzioni e attività ai sensi dell'Art. 2043 e ss. Cod. Civ. e dell'Art. 28 della Costituzione, inclusa la responsabilità civile conseguente alla lesione dell'interesse legittimo derivante dall'esercizio dell'attività amministrativa.

Responsabilità Amministrativa: la responsabilità che incombe sull'Assicurato che, avendo violato obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, abbia cagionato un danno o perdite patrimoniali al proprio ente/società di Appartenenza, ad un altro ente/società Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione.

Responsabilità Amministrativa-Contabile: la responsabilità che implica l'esistenza di una gestione di beni, valori o denaro pubblico, da parte di un Assicurato detto "agente contabile" ed è fondata sul mancato adempimento di obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione e che abbia cagionato una Perdita Patrimoniale al proprio ente/società di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione.

Sinistro: il verificarsi di un evento per il quale è prestata l'assicurazione.

NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE**ART. 1 - DECORRENZA E PROROGA DELL'ASSICURAZIONE**

L'assicurazione ha validità dalla data indicata nella SCHEDA DI POLIZZA, a prescindere dal pagamento della prima rata di premio, che dovrà avvenire entro i termini stabiliti nella SCHEDA DI POLIZZA.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società dà atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40 e del D.lgs. 30 gennaio 2015 e s.m.i. (DURC) ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto 40 del 18/01/2008 D.M.E.F. Il pagamento successivo alla prima rata è elevato a 60 (sessanta) giorni, trascorso il quale l'assicurazione resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio, fermo restando le date di scadenza contrattualmente stabilite.

Il Contraente, ai sensi dell'art. 120, comma 10, del D.Lgs. 36/2023, si riserva la facoltà di esercitare l'opzione di rinnovo espresso per una durata massima di tre anni, alle medesime condizioni economiche e normative in corso, previa adozione di apposito atto e obbligo della Società di accettare tale richiesta. Il relativo premio sarà corrisposto nei termini di cui all'articolo PAGAMENTO DEL PREMIO

Il relativo rateo di premio dovrà essere anticipato in via provvisoria in misura proporzionale alla durata richiesta.

ART. 2 - RECESSO ANNUALE

Le Parti si riservano la facoltà di recedere dal contratto al termine di ciascun anno di assicurazione mediante preavviso scritto, spedito almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza da parte della Contraente/Assicurato e 120 (centoventi) giorni prima da parte della Società Assicuratrice.

Qualora in prossimità della data di effetto del recesso il contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultimo, l'Assicuratore s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 90 (novanta) giorni. Il contraente contestualmente provvede a corrispondere l'integrazione del premio.

ART. 3 - PAGAMENTO DEL PREMIO

A parziale deroga dell'Art. 1901 del C.C. le garanzie saranno valide anche se il Premio sarà corrisposto entro **90 (novanta)** giorni dal perfezionamento della polizza.

A parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 1901 c.c., il Contraente pagherà il premio delle rate successive alla prima entro i **60 (sessanta)** giorni successivi alla data della rata di polizza.

Se il Contraente non paga il premio entro il termine di 60 giorni dalla rispettiva data di scadenza, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno in cui è pervenuta la comunicazione scritta da parte della Società e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art 1901 c.c., vale anche per le scadenze delle rate successive qualora il Contraente si avvalga della facoltà di proroga.

Si considera come data di avvenuto pagamento quella dell'atto che conferisce tale ordine all'Unità Operativa Economico-Finanziaria della Contraente, a condizione che, gli estremi dell'atto, vengano comunicati per iscritto alla Compagnia a mezzo raccomandata, telex o email e che l'ammontare del premio venga accreditato entro il 15° (quindicesimo) giorno successivo alla data dell'atto.

ART. 3.B – OBBLIGHI INERENTI LA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI IN BASE ALLA LEGGE N. 136/2010

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

Il Contraente può verificare, in occasione di ogni pagamento alla società e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C..

La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva.

La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

ART. 3 C Attivazione garanzia per i Progettisti e Verificatori interni

L'Assicurazione può essere estesa, su richiesta e dietro pagamento del relativo premio addizionale, alla responsabilità derivante ai dipendenti del Contraente incaricati dell'attività di progettazione e /o verifica secondo quanto previsto dal Codice dei contratti (D.lgs. 36/2023).

ART.3 C/1

Ai fini dell'operatività dell'anzidetta estensione dell'assicurazione gli Assicuratori si impegnano a rilasciare – il singolo certificato (previa compilazione scheda tecnica Progettista interno e/o verificatore interno) a conferma della validità della copertura per l'intera durata dei lavori (soggetta ad un periodo massimo di 48 mesi) e con Massimali separati per ogni progetto così coperto, sempre che il valore della singola opera oggetto di progettazione e/o verifica non sia superiore a euro 20.000.000,00 ai tassi indicati nelle schede tecniche allegate e facenti parte del Capitolato di polizza.

Qualora il valore della singola opera sia superiore a euro 20.000.000,00 l'assicurazione potrà indicare il tasso di riferimento applicabile.

ART .3 C/2

Il premio relativo a tali certificati sarà calcolato in base ai tassi lordi indicati nella scheda di polizza - da applicarsi al valore delle opere - e corrisposto dal Contraente in soluzione unica anticipata, al momento del rilascio di ciascuno di essi, con l'intesa che per ogni certificato emesso è previsto il premio minimo indicato nella Scheda di Polizza.

ART. 4 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Nessuna variazione delle condizioni contrattuali potrà essere posta in essere ed avrà efficacia se non previo accordo scritto di entrambe le parti contrattuali.

ART. 5 - VARIAZIONE DEL RISCHIO

Per variazione del rischio si intende:

- ✓ qualsiasi modifica alle attività istituzionali che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero
- ✓ una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.

Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all'aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato entro trenta giorni dall'intervenuta conoscenza dell'ufficio competente del contraente, per iscritto all'Assicuratore.

Il contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

ART. 6 - REVISIONE DEI PREZZI E DI ALTRE CLAUSOLE CONTRATTUALI

Per i contratti di durata pluriennale, qualora si intenda chiedere la revisione del prezzo, sei mesi prima della scadenza dell'annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare al Contraente, l'Assicuratore può segnalare al contraente il verificarsi delle variazioni del rischio previste all'Art. 5 (**Variazione del rischio**) e richiedere motivatamente, ai sensi dell'Art.60 del d.lgs. 32/2023 , la revisione dei premi fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto o delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie e agli scoperti.

Il contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.

In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.

ART. 7 CLAUSOLA DI RECESSO

In caso di mancato accordo ai sensi dell'Art. 6 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) tra le parti, l'Assicuratore può recedere dal contratto di assicurazione.

Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.

La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui al comma 1 dell'art 6 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali), presentata dall'Assicuratore, ovvero, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro trenta giorni dalla ricezione della controproposta del Contraente.

Qualora in prossimità della data di effetto del recesso il contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultima, l'Assicuratore s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 90 (novanta) giorni.

Il contraente contestualmente provvede a corrispondere l'integrazione del premio.

Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all'articolo "Produzione di informazioni sui sinistri" riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del diritto di recesso.

ART. 8 - BUONA FEDE E DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO

Nell'ipotesi di cui all'Art. 1893, comma 1, del codice civile, in assenza di dolo, il diritto di recesso dell'Assicuratore potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi al Contraente nei tre mesi successivi al giorno in cui l'Assicuratore ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli articoli:

- ✓ Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali
- ✓ Clausola di recesso

Si precisa che, la decorrenza del termine di cui al comma 2 del citato articolo "Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali", partirà dalla ricezione della citata dichiarazione.

L'omissione delle dichiarazioni da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete o inesatte dichiarazioni all'atto dell'emissione della presente polizza e successive variazioni e nella compilazione del questionario che forma parte integrante della Polizza, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che l'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si sia verificata.

ART. 9 - ALTRE ASSICURAZIONI

L'Assicurato deve comunicare per iscritto agli Assicuratori l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'Art. 1910 del Codice Civile.

ART. 10 – ONERI FISCALI E IMPOSTE

Gli oneri fiscali e le imposte relative all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 11 – FORO COMPETENTE

Foro e sede arbitrale competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o in cui ha sede il Contraente.

ART. 12 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali valgono unicamente le norme stabilite dalla legge italiana, alla quale si fa rinvio per tutto quanto non è qui diversamente regolato.

ART. 13 – RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI

La Società diviene titolare autonomo del trattamento dei dati dei terzi (danneggiati, ecc.) coinvolti nel rapporto assicurativo tra il l'Ente e la Società.

Ai sensi di legge, le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

ART. 14 – INTERPRETAZIONE DELLA POLIZZA

Si conviene fra le parti che verrà data interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza anche qualora fossero discordanti tra loro.

Pertanto le condizioni dattiloscritte avranno prevalenza sulle condizioni generali e particolari di assicurazione prestampate.

ART. 15 – OBBLIGHI DELL'ASSICURATO – DENUNCIA DEL SINISTRO

La denuncia del sinistro deve essere fatta alla Direzione della Società e/o all'Agenzia cui è assegnata la polizza anche per il tramite del Broker, nel termine di **30 (trenta)** giorni dal giorno in cui l'ufficio addetto alla gestione dei contratti assicurativi dell'Ente Contraente ne sia venuto a conoscenza.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (ex art. 1915 C.C.).

E' facoltà della Società richiedere alla Contraente e/o all'Assicurato tutti i documenti probatori, che ritenesse utili all'accertamento delle circostanze del sinistro.

ART. 16 – PRODUZIONE DI INFORMAZIONE SINISTRI

Ogni annualità assicurativa ed entro **15 (quindici) giorni lavorativi** dalla relativa richiesta del contraente anche tramite il Broker, l'Assicuratore, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire al contraente l'evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto.

Tale elenco dovrà essere fornito in un formato di standard digitale aperto (es. RTF e PDF) tramite file modificabili (quindi non nella modalità di sola lettura), e non modificabili, e dovrà riportare per ciascun sinistro:

- il numero del sinistro attribuito dall'Assicuratore;
- la data di accadimento dell'evento;
- la data della denuncia;
- la tipologia dell'evento,
- la tipologia di rischio assicurato (ad esempio, ramo assicurativo);
- la tipologia di indennizzo (se diretto o indiretto);
- l'indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:

a) sinistro agli atti, senza seguito;

b) sinistro liquidato, in data _____ con liquidazione pari a € _____;

c) sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato pari a € _____.

L'Assicuratore si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che il Contraente ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto.

Al riguardo il Contraente deve fornire adeguata motivazione.

ART. 17 - CLAUSOLA BROKER

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione ed esecuzione della presente polizza alla Società **UNION BROKERS S.R.L.**, attuale Broker incaricato ai sensi degli articoli 108 e seguenti del D. Lgs. 209/2005.

Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà anche per il tramite del Broker incaricato. Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

Fermo restando che il Broker è tenuto ad inoltrare a ciascuna delle Parti le comunicazioni ricevute, si precisa che, qualora le comunicazioni del contraente comportassero una modifica contrattuale, queste impegneranno gli Assicuratori solo dopo il consenso scritto.

Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art 118 del D. Lgs. 209/2005 ed all'art .55 del regolamento ISVAP n.05/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi.

La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato.

Resta intesa l'efficacia liberatoria anche secondo i termini dell'Art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato.

La remunerazione del Broker avverrà mediante trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso Broker, alla Società.

Nell'eventualità la gestione del presente contratto sia affidata ad un corrispondente o Coverholder del Lloyd's di Londra, si prende e si dà atto che:

- ogni comunicazione effettuata al corrispondente si considererà come effettuata agli Assicuratori;
- ogni comunicazione effettuata dal corrispondente si considererà come effettuata dagli Assicuratori;
- ogni comunicazione effettuata al Broker mandatario dal corrispondente s'intenderà come fatta all'assicurato;
- ogni comunicazione effettuata dal Broker al corrispondente si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

La Società autorizza all'incasso dei premi e/o delle somme dovute agli assicuratori il corrispondente e riconosce che i pagamenti effettuati dal Contraente/Broker al corrispondente hanno effetto liberatorio nei confronti della contraenza e conseguentemente impegna la Società a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto.

ART. 18 – SCADENZA SENZA TACITO RINNOVO

La Polizza cesserà alla sua naturale scadenza senza l'obbligo delle parti contraenti di darne preventiva notifica o avviso.

ART. 19 – FORMA DELLE COMUNICAZIONI FRA IL CONTRAENTE E LA SOCIETA'

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo idoneo (telex, e-mail, etc...) indirizzata alla Società e/o all'eventuale Loss Adjuster.

ART. 20 – CORRESPONSABILITA' DEGLI ASSICURATI

Resta fra le parti convenuto che, in caso di corresponsabilità fra gli Assicurati, l'esposizione globale dell'infrascritta Società non potrà superare, per ogni sinistro, i massimali previsti nella scheda di polizza.

ART. 21 – SPESE LEGALI

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato/Contraente, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa designando, ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'Assicurato/Contraente è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.

Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante le fasi di indagini preliminari, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita qualora il Pubblico Ministero abbia già, in quel momento, deciso e/o richiesto il rinvio a giudizio dell'Assicurato (in caso di procedimento penale la difesa, pertanto, si intende prestata sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della tacitazione dei danneggiati).

La Società ha il diritto di rivalersi sull'Assicurato/Contraente del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato/Contraente, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato/Contraente in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o i tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende.

Tuttavia, la Società acconsentirà a nominare Legali e Tecnici di fiducia dell'Assicurato su motivata richiesta di quest'ultimo.

I costi delle persone così nominate si aggiungono a quelli dei Legali e Tecnici designati dalla Società e sono a carico di quest'ultima nei limiti stabiliti dal presente articolo.

La Società, entro 30 giorni dalla comunicazione da parte dell'Assicurato della volontà di avvalersi di propri legali e/o tecnici, dovrà comunicare per iscritto l'eventuale proprio dissenso.

Ciò stabilito, la Società deve in ogni caso evitare qualsiasi pregiudizio alla difesa dei diritti dell'Assicurato; pertanto rimborserà le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati nel caso che l'Assicurato stesso abbia dovuto direttamente provvedere ai fini di rispettare le scadenze processuali previste.

In caso di definizione transattiva del danno e ferma ogni altra condizione di polizza, l'Assicurato potrà continuare a proprie spese la gestione delle vertenze fino ad esaurimento di ogni grado di giudizio, anche se successivo a quello in cui si trova al momento dell'avvenuta transazione.

La Società deve in ogni caso evitare qualsiasi pregiudizio alla difesa dei diritti dell'Assicurato, restando comunque obbligata fino all'importo convenuto in occasione della predetta definizione transattiva.

ART. 22 – COASSICURAZIONE E DELEGA

Il premio dell'assicurazione è ripartito per quote tra le Società indicate nel riparto allegato.

La Spettabile....., all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.

Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Spettabile....., la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà anche le Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.

La Delegataria è anche incaricata dalle Coassicuratrici della esazione dei premi o di importi comunque dovuti all'Assicurato in dipendenza del contratto, contro rilascio delle relative quietanze.

Scaduto il premio la Delegataria può sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre Coassicuratrici con altra propria rilasciata in loro nome.

A deroga al disposto dell'Art.1911 del codice civile, tutte le imprese sottoscrittrici sono responsabili in solido nei confronti del contraente.

La delega assicurativa è assunta dall'impresa di assicurazione indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria.

Non è consentita l'associazione anche in partecipazione od il raggruppamento temporaneo di imprese concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara.

ART. 23 – RINUNCIA ALLA RIVALSA

Premesso che la clausola di diritto di rivalsa non costituisce onere aggiuntivo a carico dell'Ente, la Società, per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno a terzi, per sinistri liquidati ai sensi di polizza, fermo restando l'analogo diritto spettante all'Ente per Legge, rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa nei confronti dei prestatori di lavoro dell'Ente assicurato, degli amministratori, degli Enti o Società collegate o partecipate e dei loro Legali rappresentanti e prestatori di lavoro, degli autori del fatto dannoso ove questi fossero ritenuti responsabili, esclusi comunque i casi di dolo.

ART. 24 – REGOLAZIONE DEL PREMIO -NON APPLICABILE

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ART. 25 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE VERSO TERZI (inclusi gli utenti ed i destinatari dei servizi)

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile e professionale, derivante all'Assicurato per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di Legge nell'esercizio dell'attività istituzionale del contraente.

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato anche in conseguenza di atti od omissioni commessi da soggetti dei quali o con i quali l'Assicurato debba rispondere, a fronte dell'esperimento dell'azione diretta promossa dai terzi danneggiati qualora, in base alle norme ed ai principi vigenti dell'ordinamento giuridico, sussista anche la responsabilità dell'Assicurato stesso.

Sono comprese nella garanzia le somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisioni di qualunque organo di giustizia civile e/o penale e/o amministrativa dello Stato.

L'assicurazione terrà indenne l'Assicurato, quale organo della Pubblica Amministrazione, anche nel caso in cui l'Assicurato abbia sofferto un pregiudizio economico in conseguenza dell'azione diretta della Corte dei Conti per danni erariali nei confronti di uno o più dei Dipendenti e, per effetto dell'esercizio del potere riduttivo da parte della stessa Corte dei Conti, sia rimasta a carico dell'Assicurato la differenza tra l'ammontare del danno erariale pagabile e l'ammontare che la Corte dei Conti abbia posto a personale carico del o dei Dipendenti responsabili.

Le garanzie di polizza s'intendono operanti fatta salva la facoltà di esercitare, qualora ne ricorrano le condizioni previste dalla Legge:

- ✓ il diritto di rivalsa spettante alla Contraente stessa,
- ✓ il diritto di surrogazione spettante all'Assicuratore ai sensi dell'Art. 1916 c.c., nei confronti dei soggetti responsabili.

La surrogazione dell'Assicuratore nei confronti del personale in rapporto di dipendenza o di servizio con l'Assicurato è limitata agli atti od omissioni commessi con dolo.

Le garanzie sono estese alla responsabilità professionale, derivante all'Assicurato per:

- le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, in conseguenza di fatti od omissioni commessi da soggetti di cui debba rispondere a norma di Legge, nell'esercizio delle loro rispettive funzioni istituzionali svolte ed in particolare di:
 - ✓ progettista e verificatore della progettazione;
 - ✓ direttore dei lavori, direttore operativo, ispettore di cantiere;
 - ✓ collaudatore;
 - ✓ "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del previgente Decreto Legislativo n. 626 del 19 settembre 1994, del D.lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e successive modifiche e/o integrazioni;
 - ✓ "Committente", "Responsabile dei lavori", "Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori" ai sensi del T.U.S.L. D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e s.m.i. "Datore di Lavoro – Dirigente – Preposto – Medico Competente – Rappresentanti dei lavoratori e tutti i lavoratori stessi", di cui al D.lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e successive modifiche ed integrazioni,
 - ✓ "Committente – Responsabile dei lavori – Coordinatore per la Progettazione – Coordinatore per l'Esecuzione"; di cui al D.lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e successive modifiche ed integrazioni,
 - ✓ RUP - responsabile unico del procedimento ai sensi del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e responsabile unico del progetto ai sensi del d.lgs. 36/2023 e s.m.i.;
 - ✓ Servizio di supporto al RUP ex artt. 24, 31 comma 9 del D.lgs. 50/16 e ai sensi del 36/2023;
 - ✓ altro dipendente tecnico.

con esclusione delle sanzioni per le quali è vietata la copertura assicurativa ai sensi dell'Art. 12 del D.lgs. 7/9/2005 n° 209;

Le perdite patrimoniali che l'Assicurato sia tenuto a risarcire per attività di consulenza, perizia e ricerche catastali stabilite dalle Leggi o dai regolamenti relativi del contraente.

Le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, purché non derivanti da incendio, furto o rapina.

La garanzia di cui alla presente polizza è estesa a coprire la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge commessi dai Dipendenti nell'esercizio delle loro prestazioni in qualità di Dipendenti Legali come definiti.

ART. 26 – ESTENSIONI DI COPERTURA OPERANTI

A - Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi

La garanzia di cui alla presente Polizza comprende le Perdite Patrimoniali derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi entro il limite del Massimale annuale in aggregato indipendentemente dal numero di Sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo Assicurativo annuo a carico dell'Assicurato.

B - Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione del Personale

L'assicurazione comprende le Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione e gestione del personale.

Per tali perdite, gli Assicuratori risponderanno nei limiti del Massimale di Polizza, indipendentemente dal numero di Sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo Assicurativo annuo.

C - Attività di rappresentanza

L'Assicurazione vale per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per gli incarichi, anche di carattere collegiale e/o commissariale, svolti da soggetti dal medesimo incaricati in rappresentanza dell'Assicurato stesso presso altri Enti.

D - Perdite Patrimoniali per l'attività derivante dal D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.

A condizione che i soggetti incaricati siano in possesso di legale qualifica e abbia eseguito un idoneo corso richiesto dalla Legge, la copertura, ferme le altre condizioni di polizza, è altresì operante per la responsabilità dell'Assicurato per le perdite patrimoniali derivanti da involontarie violazioni della normativa in materia d'igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia le responsabilità derivanti all'Assicurato per le attività svolte da soggetti dallo stesso incaricati per le funzioni di:

- ✓ "Datore di lavoro" e/o
- ✓ "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche e/o integrazioni;
- ✓ "Committente";
- ✓ "Responsabile dei lavori";
- ✓ Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche e/o integrazioni.

E - Copertura sostituti

Nel caso di sostituzione temporanea o definitiva di soggetti incaricati dall'Assicurato, l'Assicurazione s'intende automaticamente operante per le attività svolte dai rispettivi sostituti, purché in possesso dei requisiti richiesti dalla Legge, dal momento del loro incarico, senza emissione di alcuna appendice.

F - Perdite Patrimoniali derivanti dall'attività di cui al D.lgs. 196/2003 s.m.i. e dal regolamento Regolamento 2016/679 - GDPR

La garanzia di cui alla presente Polizza comprende le perdite Patrimoniali involontariamente cagionate al contraente terzi in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di Legge, in relazione al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, degli stessi.

La garanzia è valida a condizione che il trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali oggetto dell'Assicurazione.

La garanzia copre i danni cagionati in violazione dell'Art. 11 del D.lgs. 196/2003 e comportanti un danno patrimoniale, anche ai sensi dell'Art. 2050 c.c., e un danno non patrimoniale ai sensi dell'Art. 2059 c.c.

L'Assicurazione non vale:

- ✓ per il trattamento di dati aventi finalità commerciali;
- ✓ per la diffusione e il trasferimento dei dati personali ad altri soggetti con finalità commerciali;
- ✓ per le multe e le ammende inflitte direttamente al Contraente.

G - Perdite Patrimoniali derivanti dall'esecuzione del DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 e del D.lgs. 36/2023

La garanzia di cui alla presente Polizza comprende le perdite Patrimoniali cagionate a terzi nella attività obbligatoria riportata nel D.lgs. 50/2016, dal d.lgs. 36/2023 e per gli atti derivanti da obbligo di legge.

La garanzia è altresì estesa, con uno scoperto del 10% ed un massimo risarcimento per sinistro/anno di 1.000.000 €, ad azioni relative ad ordinanze e/o relazioni contingibili ed urgenti

H - Perdite patrimoniali che l'Assicurato sia tenuto a risarcire per multe e/o ammende

La garanzia è estesa alle perdite patrimoniali che il Contraente sia tenuto a risarcire per multe e/o ammende, sanzioni amministrative e/o pecuniarie inflitte ai terzi a seguito di errori, anche professionali, dei propri Amministratori in rapporto di mandato, dei propri Dipendenti in rapporto di impiego e del personale comunque utilizzato.

I – Clausola di raccordo

Le parti convengono che le garanzie della presente Assicurazione saranno adeguate in conformità alle linee guida ANAC ed ai Decreti Legislativi emanati nel corso della durata della polizza, come previsto dal D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e dal d.lgs. 36/2023 e s.m.i

ART. 27 – LIMITI DI INDENNIZZO

L'Assicurazione è prestata fino alla concorrenza come indicato in SCHEDA DI POLIZZA, indipendentemente dal numero dei sinistri denunciati dall'Assicurato nello stesso periodo.

ART. 28 – RISCHI ESCLUSI

L'assicurazione non vale per le Perdite Patrimoniali ed i danni conseguenti a:

- ✓ danni corporali e danni materiali di qualsiasi tipo;
- ✓ smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore;
- ✓ nonché per i danni derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina od incendio;
- ✓ atti, omissioni, danni o reclami notificati a qualsiasi degli Assicurati in epoca anteriore alla data di retroattività stabilita in polizza;
- ✓ responsabilità assunte volontariamente dall'Assicurato e non derivategli dalla Legge, da statuto, regolamenti o disposizioni del contraente stesso;
- ✓ la stipulazione e/o la mancata stipulazione e/o la modifica di assicurazioni, nonché ogni controversia derivante dalla ripartizione e/o dall'onere di pagare premi, nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di premi;
- ✓ azioni od omissioni imputabili a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente;
- ✓ inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo;
- ✓ danno ambientale in generale;
- ✓ la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo e di amianto;
- ✓ calunnia, ingiuria, diffamazione;
- ✓ multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente contro il Contraente;
- ✓ azioni sindacali collettive salvo il caso in cui l'Assicurato provi che la responsabilità dedotta sarebbe esistita anche se il danneggiato non fosse stato in rapporto di dipendenza o di servizio con l'Assicurato;
- ✓ il possesso, la custodia o l'uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la Responsabilità Civile Auto di cui al D. Lgs n. 209 del 2005;
- ✓ fatti o circostanze pregresse già note all'Assicurato e/o al Contraente e/o denunciate prima dell'inizio della presente polizza;
- ✓ derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
- ✓ derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse
- ✓ atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
- ✓ le conseguenze della Responsabilità Amministrativa e della Responsabilità Amministrativa Contabile.

- Sanctions clause

- a) Malattie trasmissibili /ESCLUSIONE PER MALATTIE INFETTIVE, EPIDEMIA E PANDEMIA . In deroga a qualsivoglia altra previsione contenuta nella presente polizza, ivi compresa qualsiasi definizione, previsione particolare, disposizione aggiuntiva e/o estensione, è escluso dall'Assicurazione qualsivoglia pregiudizio, patrimoniale e nonpatrimoniale, direttamente o indirettamente conseguente, derivante o comunque connesso alla violazione, vera o presunta, di disposizioni legislative, regolamenti, raccomandazioni e/o direttive emanate dalle autorità competenti (ivi incluse, ma non limitatamente a dichiarazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità) in materia di emergenza sanitaria, Malattie Infettive, epidemie e/o pandemie. Ai fini di quanto precede, viene aggiunta la seguente definizione: Malattie Infettive significa qualsiasi malattia o patologia causata dall'infezione, presenza e crescita di agenti biologici patogeni in un essere umano o in altro ospite animale, inclusi in via esemplificativa ma non limitativa qualsiasi batterio, virus,

muffa, fungo, parassita o altro vettore e i cui agenti biologici o le cui tossine sono direttamente o indirettamente trasmesse a individui infetti attraverso il contatto fisico con una persona contagiosa, il consumo di alimenti o bevande contaminati, il contatto con fluidi corporei contaminati, il contatto con oggetti contaminati, l'inalazione, il morso da parte di un animale, insetto o zecca infetti, o con altri mezzi. La definizione di Malattie Infettive include altresì, a titolo meramente esemplificativo, la patologia coronavirus 2019 (COVID-19) o qualsiasi altra patologia causata da sindrome respiratoria acuta coronavirus 2 (SARS-CoV 2) (in precedenza nota come 2019-nCoV), o qualsiasi patologia causata da ogni mutazione o variazione del SARS-CoV 2

- b) Cyber .la copertura prevista ai sensi di polizza non si applicherà ad alcun sinistro derivante da una richiesta di risarcimento direttamente o indirettamente, causato da, risultante da, o derivante da un atto cyber. Ai fini della presente precisazione si applicano le seguenti definizioni aggiuntive: a) sistema informatico: si intende qualsivoglia computer, hardware, software, sistema di comunicazione, dispositivo elettronico (ivi inclusi a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, telefoni smartphone, computer portatili, tablet, dispositivi indossabili), server, cloud o microcontrollore, incluso qualsivoglia sistema simile o qualsivoglia configurazione dei predetti e inclusi qualsivoglia dispositivo associato input e output o di memorizzazione dati, apparecchiatura networking o dispositivo di back up, che sia di proprietà o gestito dall'assicurato e/o da qualsivoglia terzo; b) atto cyber: si intende un atto non autorizzato, malevolo o criminoso (o una serie di atti correlati non autorizzati, malevoli o criminali), indipendentemente dal tempo e dal luogo, o una minaccia o una truffa che comporta l'accesso a, la elaborazione di, l'uso di o la gestione di un sistema informatico; c) incidente cyber: si intende: o qualsivoglia errore od omissione o serie di errori od omissioni correlati relativi all'accesso a, alla elaborazione di, all'uso di o alla gestione di un sistema Informatico; o o qualsivoglia indisponibilità o impossibilità, parziale o totale, o serie, parziali o totali, indisponibilità o impossibilità correlate ad accedere, elaborare, usare o gestire un sistema informatico.
- c) Sanzioni internazionali . Le parti riconoscono che l'Italia adotta o è parte di organizzazioni internazionali che adottano provvedimenti di embargo o sanzionatori a carico di stati esteri che possono imporre restrizioni alla libertà delle parti di assumere o dare esecuzione ad obbligazioni contrattuali. La Società, in qualità di assicuratore e/o riassicuratore, non sarà pertanto tenuta a prestare copertura né sarà tenuta al pagamento di alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza, qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento, o il riconoscimento di tale beneficio esponga la Società a sanzioni, divieti o restrizioni imposti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da provvedimenti della Repubblica italiana, dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

ART. 29 – INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA – FORMA CLAIMS MADE

L'assicurazione vale per le denunce presentate per la prima volta dall'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'Assicurazione, indipendentemente dalla data in cui i comportamenti che hanno causato i Sinistri siano stati posti in essere (periodo illimitato di garanzia retroattiva) e non siano state ancora presentate né all'Assicurato neppure dall'Ente/società di Appartenenza dell'Assicurato.

Agli effetti di quanto disposto dagli Art. 1892-1893 c.c. il Contraente dichiara, per conto degli Assicurati e dopo approfondite indagini, di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti colposi.

L'Assicurazione è altresì operante per i sinistri denunciati agli Assicuratori nei 5 (cinque) anni successivi alla scadenza della presente polizza (periodo di garanzia postuma) purché afferenti a comportamenti colposi in essere durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa.

Nel caso di morte o pensionamento dell'Assicurato, o di cessazione da parte dell'Assicurato dell'attività assicurata per qualsiasi motivo tranne licenziamento per giusta causa, l'Assicurazione è altresì operante per i Sinistri denunciati agli Assicuratori nei 5 (cinque) anni successive alla scadenza della presente Polizza, purché afferenti a comportamenti colposi in essere durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione stessa.

Per i Sinistri denunciati agli Assicuratori durante tale periodo di garanzia postuma, il limite di Indennizzo in aggregato, indipendentemente dal numero dei Sinistri stessi, non potrà superare il Massimale indicato in Polizza.

La presente garanzia postuma non avrà alcuna validità nei casi di licenziamento per giusta causa e cesserà immediatamente nel caso l'Assicurato stipulasse durante tale periodo altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi.

La sopraindicata estensione di garanzia retroattiva, nel caso di esistenza di altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi, risponderà esclusivamente per somme in eccesso ai limiti di cui all'altra copertura, esclusa ogni garanzia a copertura delle differenze di condizioni.

ART.30 – PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Non sono considerate terzi il coniuge, i genitori, i figli del Legale Rappresentante del Contraente.

ART. 31 – VINCOLO DI SOLIDARIETA'

L'assicurazione vale esclusivamente per la personale responsabilità dell'Assicurato.

In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori risponderanno soltanto per la quota di pertinenza dell'Assicurato stesso.

ART. 32 – SINISTRI IN SERIE

In caso di sinistri in serie, la data della prima denuncia di sinistro sarà considerata come data di tutte le richieste anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell'Assicurazione.

CONDIZIONI ADDIZIONALI E/O MODIFICHE RELATIVE ALL'ESTENSIONE DI COPERTURA ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE PER LE ATTIVITÀ TECNICHE

ART. 33 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Nel caso in cui uno o più dei Dipendenti fossero Dipendenti Tecnici come definiti, l'esclusione di cui all'art. 28, primi 3 punti si applicheranno le sotto riportate condizioni addizionali e/o modifiche:

Le garanzie di cui all'Art. 25, sono estese alla responsabilità professionale, derivante all'Assicurato per coprire la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per Perdite Patrimoniali e Danni Materiali involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di atti od omissioni di cui l'Assicurato debba rispondere a norma di legge commessi nell'esercizio delle prestazioni professionali dei Dipendenti Tecnici.

L'assicurazione vale anche per l'attività svolta dai Dipendenti Tecnici di cui all'allegato I.10 del D.lgs. 36/2023

Esclusione addizionale

La garanzia di cui alla presente polizza esclude qualsiasi responsabilità derivante dalla prestazione di servizi professionali relativi a contratti dove la fabbricazione e/o la costruzione e/o l'erezione e/o l'installazione delle opere, oppure la fornitura di materiali o attrezzature, siano effettuati da imprese del Dipendente Tecnico o di cui lo stesso sia socio a responsabilità illimitata o amministratore.

ART. 34 – CONDIZIONI AGGIUNTIVE

L'Assicurazione s'intende operante anche per lo svolgimento delle attività di consulenza ecologica ed ambientale, ecologia e fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore), verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore); le responsabilità derivanti dalla disciplina in materia di Lavori Pubblici.

L'Assicurazione è altresì operante per le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia d'igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dai soggetti incaricati in funzione di:

- ✓ "Datore di lavoro" e/o
- ✓ "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" e/o
- ✓ "Assistenti del responsabile di servizio di prevenzione e protezione", ai sensi del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche e/o integrazioni;
- ✓ "Committente";
- ✓ "Responsabile dei lavori";
- ✓ Coordinatore per la Progettazione e/o
Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 35 – PERDITE PATRIMONIALI CONSEGUENTI AD INIDONEITA' DELL'OPERA

L'assicurazione relativa all'attività di progettazione, direzione dei lavori o collaudo comprende le perdite patrimoniali conseguenti a gravi difetti, riscontrati nelle opere progettate e/o dirette, sopravvenuti dopo l'ultimazione dei lavori, che rendano l'opera non idonea all'uso al quale è destinata.

Sono in ogni caso escluse dalla presente garanzia le perdite patrimoniali:

- ✓ derivanti da mancato rispetto di vincoli imposti dalle pubbliche Autorità;
- ✓ conseguenti a rovina delle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo;
- ✓ derivanti da gravi difetti di parti delle opere destinate, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell'opera.

La presente estensione di garanzia è prestata con uno scoperto a carico dell'Assicurato pari al 10% (dieci per cento) dell'indennizzo con il minimo di € 1.000,00.

ART. 36 – ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Ad ogni effetto contrattuale si precisa che per data di ultimazione dei lavori o delle opere si deve intendere la data in cui si è verificata anche una sola delle seguenti circostanze ancorché il contratto sia in vigore:

- ✓ sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori o rilascio di certificato provvisorio;
- ✓ consegna anche provvisoria delle opere al committente;
- ✓ uso delle opere secondo destinazione.

ART. 37 – DANNI ALLE OPERE

Limitatamente ai soli errori di progettazione e di direzione dei lavori la garanzia è estesa ai danni alle opere in costruzione e/o costruite ed a quelle sulle quali o nelle quali si esplicano o si sono eseguiti i lavori, provocati da uno dei seguenti eventi:

- ✓ rovina totale o parziale delle opere stesse;
- ✓ gravi difetti di parti delle opere destinate, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell'opera.

Ferma ogni altra condizione generale o particolare di polizza, si precisa che l'assicurazione comprende altresì le spese imputabili all'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida in maniera certa ed attuale sulla stabilità dell'opera, con l'obbligo da parte dell'Assicurato di ottenere il consenso scritto degli Assicuratori.

In caso di disaccordo sull'utilità delle spese ai fini previsti o sull'entità di esse le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi, ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio.

Questo risiede presso il luogo di residenza dell'Assicurato.

Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo perito.

Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di Legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei periti si rifiuta di firmare il relativo verbale.

La presente estensione di garanzia è prestata con uno scoperto a carico dell'Assicurato pari al 10 % (dieci per cento) dell'indennizzo con minimo di € 1.000,00.

ART. 38 – DANNI A MACCHINARI, ATTREZZATURE, MATERIALI O STRUMENTI DESTINATI ALL'ESECUZIONE LAVORI

L'assicurazione vale anche per i danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori, di proprietà di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o in custodia per lo svolgimento della sua attività di tecnico purché conseguenti a rovina totale o parziale delle opere progettate e/o dirette dall'Assicurato.

La presente estensione di garanzia è prestata con uno scoperto a carico dell'Assicurato pari al 10% (dieci per cento) dell'indennizzo col minimo di € 1.000,00.

ART. 39 – ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE E VERIFICA

L'Assicurazione è estesa alla responsabilità derivante dalle normative vigenti di cui al D.lgs. 50/2016 e dal d.lgs. 36/2023 relativa all'attività di progettazione e verifica, nel qual caso gli Assicuratori si impegnano a rilasciare, ove necessario, certificati distinti per ogni contratto soggetto alla predetta norma vigente.

Gli Assicuratori si impegnano a fornire la copertura assicurativa di cui al comma precedente anche nel caso il Progettista e/o Verificatore, dipendente del Contraente, non fosse singolarmente assicurato nelle funzioni evidenziate nella Scheda di Polizza per la copertura di cui alla garanzia base.

**CONDIZIONI ADDIZIONALI E/O MODIFICHE RELATIVE ALL'ESTENSIONE DI COPERTURA
ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI LEGALI**

Nel caso in cui uno o più dei Dipendenti fossero Dipendenti Legali come di seguito definiti, si applicheranno le sotto riportate condizioni addizionali e/o modifiche:

Definizione di Dipendente Legale

Qualsiasi persona, abilitata ed in regola con le disposizioni di legge ed iscritta all'Albo Speciale di cui all'Art. 3 ultimo comma del R.D.L. 1578/1933 (Legge Professionale Forense) e che svolga, secondo quanto previsto dalla L. 247/2012 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense), le funzioni di avvocato in base ad un rapporto di dipendenza o un rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione.

Clausola addizionale

La garanzia di cui alla presente polizza è estesa a coprire la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge commessi dai Dipendenti nell'esercizio delle loro prestazioni in qualità di Dipendenti Legali come definiti.

APPENDICE 1

ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL PROGETTISTA INTERNO ALLA STAZIONE APPALTANTE

DEFINIZIONI

Ai fini del presente contratto, valgono le seguenti definizioni:

Assicurazione il contratto di assicurazione.

Polizza il documento che attesta l'esistenza dell'Assicurazione.

Certificato il documento che attesta la copertura assicurativa per l'Opera di cui alla relativa Scheda Tecnica.

Contraente il soggetto che stipula l'Assicurazione.

Assicurato la persona fisica indicata in ciascuna Scheda Tecnica.

Assicuratori ---

Danno qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica.

Danno Materiale il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte.

Perdita Patrimoniale il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di Danni Materiali.

Sinistro il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

Indennizzo la somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Sinistro.

Massimale l'importo massimo dell'Indennizzo a cui sono tenuti gli Assicuratori.

Franchigia l'importo che, per ogni Sinistro, resta a carico dell'Assicurato.

Premio la somma dovuta dal Contraente agli Assicuratori quale controprestazione a fronte del rilascio dell'Assicurazione.

Progettista il dipendente della Stazione Appaltante di cui all'Art. 24 D. Lgs. 50/2016 o del d.lgs 36/2023, incaricato della progettazione dell'Opera.

Stazione Appaltante l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore o il soggetto aggiudicatore o l'altro soggetto aggiudicatore del D. Lgs. 50/2016 o del d.lgs. 36/2023 e s.m.i.

Opera l'opera da costruire o costruita oggetto dell'appalto e descritta in ciascuna Scheda Tecnica.

Luogo di esecuzione delle Opere il cantiere (area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicato in ciascuna Scheda Tecnica) nel quale l'esecutore dei lavori realizza l'Opera per cui è prestata l'attività di progettazione oggetto dell'Assicurazione.

Scheda Tecnica il documento, allegato a ciascun Certificato emesso alle condizioni di cui alla presente Polizza, in cui vengono riportati gli estremi della copertura e dell'Opera progettata.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 Dichiarazioni

L'Assicurato e/o il Contraente dichiarano che:

- ✓ l'Assicurato è abilitato all'esercizio della professione ed in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento della progettazione dell'Opera;
 - ✓ l'attività di progettazione descritta in ciascuna Scheda Tecnica rientra nelle competenze professionali dell'Assicurato.
- In ogni caso, le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato e/o del Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (Artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.).

Art. 2 Altre assicurazioni

L'Assicurato e/o il Contraente, a parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 1910 C.C., sono esonerati dall'obbligo di comunicare agli Assicuratori l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, fermo restando l'obbligo, in caso di Sinistro, di darne comunicazione a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri.

Art. 3 Pagamento del Premio

Il premio è regolato alla scadenza di ogni annualità assicurativa, o prima in caso di minore durata, in base alle variazioni intervenute nei parametri usati per il calcolo del premio.

Art. 4 Forma delle comunicazioni e modifiche dell'Assicurazione

Tutte le comunicazioni tra le parti devono essere effettuate per iscritto, e le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate mediante atto scritto.

Art. 5 Obblighi dell'Assicurato e/o del Contraente

L'Assicurato e/o il Contraente devono comunicare tempestivamente agli Assicuratori la data effettiva di inizio dei lavori ovvero l'eventuale mancato inizio dei lavori stessi entro 24 mesi dalla data di approvazione del progetto.

In caso di Sinistro, l'Assicurato e/o il Contraente devono darne avviso scritto agli Assicuratori, entro 30 (trenta) giorni da quando ne hanno avuto conoscenza.

Art. 6 Scadenza dell'Assicurazione

L'Assicurazione viene stipulata senza tacito rinnovo alla scadenza finale, ed è prorogabile alla scadenza con espressa dichiarazione del Contraente e solo su espressa volontà di entrambe le parti.

Se l'Assicurazione sarà stipulata per un periodo di più annualità sarà comunque in facoltà delle parti di rescinderla al termine di ogni annualità mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 60 giorni prima della scadenza annuale.

Art. 7 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 8 Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede il Contraente.

Art. 9 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 10 Calcolo dei Premi

Il Premio per ciascun Certificato che verrà emesso alle condizioni di cui alla presente Polizza sarà calcolato applicando all'importo complessivo delle Opere i seguenti tassi, in base alla durata dei lavori:

- Lavori con durata fino a 12 mesi: 0,5 pro mille
- Lavori con durata fino a 24 mesi: 1,0 pro mille
- Lavori con durata fino a 36 mesi: 1,3 pro mille
- Lavori con durata fino a 48 mesi: 1,8 pro mille

Premio minimo per singolo certificato emesso: **euro 200,00**

Nel caso in cui l'importo complessivo dell'Opera oggetto del Certificato sia superiore ad Euro 20.000.000,00 il tasso applicato sarà comunicato dagli Assicuratori.

Art. 11 Clausola Broker

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione ed esecuzione della presente polizza alla Società UNION BROKERS S.R.L. attuale Broker incaricato ai sensi degli articoli 108 e seguenti del D.lgs. 209/2005.

Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà anche per il tramite del Broker incaricato.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso, fermo restando che il Broker è tenuto ad inoltrare a ciascuna della Parti le comunicazioni ricevute si precisa che qualora le comunicazioni del contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli Assicuratori solo dopo il consenso scritto.

Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art 118 del D.lgs. 209/2005 ed all'art .55 del regolamento ISVAP n.05/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi.

La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'Art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato.

La remunerazione del Broker avverrà mediante trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso Broker, alla Società.

Nell'eventualità la gestione del presente contratto sia affidata ad un corrispondente o Coverholder del Lloyd's di Londra, si prende e si dà atto che:

- ✓ Ogni comunicazione effettuata al corrispondente si considererà come effettuata agli Assicuratori;
- ✓ Ogni comunicazione effettuata dal corrispondente si considererà come effettuata dagli Assicuratori;
- ✓ Ogni comunicazione effettuata al Broker mandatario dal corrispondente s'intenderà come fatta all'assicurato;
- ✓ Ogni comunicazione effettuata dal Broker al corrispondente si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

La Società autorizza all'incasso dei premi e/o delle somme dovute agli assicuratori il corrispondente e riconosce che i pagamenti effettuati dal Contraente/Broker al corrispondente hanno effetto liberatorio nei confronti della contraenza e conseguentemente impegna la Società a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto.

Art. 12 Tracciabilità dei flussi finanziari

In conformità a quanto previsto dall'Art. 3, commi 8 e 9, della L. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), il Contraente, gli Assicuratori, il Coverholder dei Lloyd's e l'eventuale Intermediario assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima L. 136/2010 con particolare riferimento alle disposizioni contenute all'Art. 3 commi 8 e 9.

Art. 13 Clausola risolutiva espressa

Il presente contratto si intenderà risolto di diritto ex Art. 1456 C.C. e s.s. in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi dell'ausilio di Istituti Bancari o della società Poste Italiane S.p.A. e comunque si accerti il mancato rispetto degli adempimenti di cui all'Art. 12 che precede.

Il Contraente, gli Assicuratori, l'eventuale Intermediario e comunque ogni soggetto connesso al presente contratto che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla L. 136/2010 deve manifestare immediatamente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva, informandone, a mezzo comunicazione scritta, il Contraente e/o gli Assicuratori e la Prefettura o l'Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

**NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE
DEL PROGETTISTA INTERNO ALLA STAZIONE APPALTANTE**

Art. 14 Oggetto dell'Assicurazione

Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a risarcire per le Perdite Patrimoniali nello svolgimento dell'attività di progettazione dell'Opera indicata in ciascuna Scheda Tecnica, causati a seguito di per gli errori od omissioni che abbiano determinato a carico della Stazione Appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

Art. 15 Inizio e termine della garanzia - Forma "Claims made"

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato e comunicate agli Assicuratori per la prima volta nel corso del periodo di validità del Certificato, a condizione che tali richieste siano relative a fatti posti in essere successivamente alla data di affidamento della progettazione e che non siano state ancora presentate all'Assicurato alla data di decorrenza del Certificato.

L'Assicurazione è altresì operante per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato e denunciate agli Assicuratori fino alle ore 24.00 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ma in ogni caso non oltre i 12 mesi successivi alla scadenza del Certificato, e purché le richieste di risarcimento siano afferenti ad errori od omissioni posti in essere dall'Assicurato durante il periodo compreso tra la data di affidamento della progettazione e la data di scadenza del Certificato.

Qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non siano emessi entro i 12 mesi successivi alla data prevista per l'ultimazione dei lavori, l'Assicurato e/o il Contraente possono chiedere una proroga della copertura assicurativa che gli Assicuratori s'impegnano a concedere alle condizioni che saranno concordate.

Agli effetti di quanto disposto dagli Artt. 1892 e 1893 C.C., l'Assicurato dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento, per fatto a lui imputabile, al momento della stipula della Polizza.

Art. 16 Massimale e Franchigia

La presente garanzia è prestata per un Massimale pari a quanto indicato in ciascuna Scheda Tecnica, comunque non superiore al 10% del costo di costruzione dell'Opera progettata.

Il Massimale rappresenta la massima esposizione degli Assicuratori per l'intero periodo di validità del Certificato.

L'Assicurazione è soggetta alla Franchigia indicata in ciascuna Scheda Tecnica che, per ogni Sinistro, resta a carico dell'Assicurato.

Art. 17 Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per gli incarichi di progettazione relativi ad Opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi di cui al D.P.R. 207/2010, Parte VI.

Art. 18 Rischi esclusi dall'Assicurazione

Gli Assicuratori non risponderanno per i Sinistri relativi a:

- ✓ Opere la cui progettazione venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
- ✓ Opere la cui realizzazione venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
- ✓ Opere i cui lavori siano eseguiti da imprese di cui l'Assicurato, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente sia proprietario, amministratore, legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata;
- ✓ morte, malattia, infermità o lesioni fisiche o perdita o danneggiamento a beni materiali, determinati da fatti non direttamente imputabili ad un obbligo di natura professionale;
- ✓ errori od omissioni imputabili all'Assicurato a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente;
- ✓ fatti o circostanze pregressi già noti all'Assicurato alla data di decorrenza del Certificato;
- ✓ inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua o suolo, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, danni ambientali in generale;
- ✓ presenza od effetti, diretti e indiretti, di amianto o di muffa tossica di qualsiasi tipo;
- ✓ sviluppo di energia nucleare o di radioattività.

Art. 19 Vincolo di solidarietà

In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'Assicurazione vale esclusivamente per la quota parte attribuibile all'Assicurato.

Art. 20 Gestione delle vertenze di danno - Spese Legali

Gli Assicuratori assumono la gestione delle vertenze - sia in sede stragiudiziale che giudiziale - a nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale indicato in ciascun Certificato, per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta superi il Massimale, le spese vengono ripartite fra Assicuratori e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del Massimale di cui sopra.

Gli Assicuratori non riconoscono spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da loro designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 21 Cambiamento normativo

Le parti convengono che le garanzie soprariportate dalla presente appendice saranno adeguate in conformità alle linee guida ANAC ed ai Decreti Legislativi emanati nel corso della durata della polizza.

APPENDICE 2
ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL VERIFICATORE INTERNO ALLA STAZIONE APPALTANTE

DEFINIZIONI

Ai fini del presente contratto, valgono le seguenti definizioni:

Assicurazione il contratto di assicurazione.

Polizza il documento che attesta l'esistenza dell'Assicurazione.

Certificato il documento che attesta la copertura assicurativa per l'Opera di cui alla relativa Scheda Tecnica.

Contraente il soggetto che stipula l'Assicurazione.

Assicurato la persona fisica indicata in ciascuna Scheda Tecnica.

Assicuratori ---

Danno qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica.

Danno Materiale il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte.

Perdita Patrimoniale il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di Danni Materiali.

Sinistro il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

Indennizzo la somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Sinistro.

Massimale l'importo massimo dell'Indennizzo a cui sono tenuti gli Assicuratori.

Franchigia l'importo che, per ogni Sinistro, resta a carico dell'Assicurato.

Premio la somma dovuta dal Contraente agli Assicuratori quale controprestazione a fronte del rilascio dell'Assicurazione.

Verificatore il soggetto indicato nel D.lgs. 50/2016 o nel 36/2023 e s.m.i. incaricato dell'attività di verifica degli elaborati progettuali.

Stazione Appaltante l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore o il soggetto aggiudicatore o l'altro soggetto aggiudicatore come indicato nel D.lgs. 50/2016 o nel 36/2023 e s.m.i.

Opera l'opera da costruire o costruita oggetto dell'appalto e descritta in ciascuna Scheda Tecnica.

Luogo di esecuzione delle Opere il cantiere (area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicato in ciascuna Scheda Tecnica) nel quale l'esecutore dei lavori realizza l'Opera per cui è prestata l'attività di verifica oggetto dell'Assicurazione.

Scheda Tecnica il documento, allegato a ciascun Certificato emesso alle condizioni di cui alla presente Polizza, in cui vengono riportati gli estremi della copertura e dell'Opera.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 Dichiarazioni

L'Assicurato e/o il Contraente dichiarano che:

- ✓ l'Assicurato è abilitato all'esercizio della professione ed in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico di verifica;
 - ✓ l'attività di verifica descritta in ciascuna Scheda Tecnica rientra nelle competenze professionali dell'Assicurato.
- In ogni caso, le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato e/o del Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (Artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.).

Art. 2 Altre assicurazioni

L'Assicurato e/o il Contraente, a parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 1910 C.C., sono esonerati dall'obbligo di comunicare agli Assicuratori l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, fermo restando l'obbligo, in caso di Sinistro, di darne comunicazione a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri.

Art. 3 Pagamento del Premio

Il premio è regolato alla scadenza di ogni annualità assicurativa, o prima in caso di minore durata, in base alle variazioni intervenute nei parametri usati per il calcolo del premio.

Il Contraente è obbligato a richiedere preventivamente nel corso dell'anno l'emissione di ogni singolo Certificato.

Art. 4 Forma delle comunicazioni e modifiche dell'Assicurazione

Tutte le comunicazioni tra le parti devono essere effettuate per iscritto, e le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate mediante atto scritto.

Art. 5 Obblighi dell'Assicurato e/o del Contraente

L'Assicurato e/o il Contraente devono comunicare tempestivamente agli Assicuratori la data effettiva di inizio dei lavori ovvero l'eventuale mancato inizio dei lavori stessi entro 24 mesi dalla data di approvazione del progetto.

In caso di Sinistro, l'Assicurato e/o il Contraente devono darne avviso scritto agli Assicuratori, entro 30 (trenta) giorni da quando ne hanno avuto conoscenza.

Art. 6 Scadenza dell'Assicurazione

Qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non siano emessi entro i 12 mesi successivi alla data prevista per l'ultimazione dei lavori, l'Assicurato e/o il Contraente possono chiedere una proroga della copertura assicurativa che gli Assicuratori s'impegnano a concedere alle condizioni che saranno concordate.

Art. 7 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 8 Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede il Contraente.

Art. 9 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 10 Calcolo dei Premi

Il Premio per ciascun Certificato che verrà emesso alle condizioni di cui alla presente Polizza sarà calcolato applicando all'importo complessivo delle Opere i seguenti tassi, in base alla durata dei lavori:

- Lavori con durata fino a 12 mesi: 0,5 pro mille
- Lavori con durata fino a 24 mesi: 1,0 pro mille
- Lavori con durata fino a 36 mesi: 1,3 pro mille
- Lavori con durata fino a 48 mesi: 1,8 pro mille

Premio minimo per singolo certificato emesso: **euro 200,00**

Nel caso in cui l'importo complessivo dell'Opera oggetto del Certificato sia superiore ad Euro 20.000.000,00 il tasso applicato sarà comunicato dagli Assicuratori.

Art. 11 Clausola Broker

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione ed esecuzione della presente polizza alla Società UNION BROKERS S.R.L. attuale Broker incaricato ai sensi degli articoli 108 e seguenti del D.lgs. 209/2005.

Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà anche per il tramite del Broker incaricato.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso, fermo restando che il Broker è tenuto ad inoltrare a ciascuna della Parti le comunicazioni ricevute si precisa che qualora le comunicazioni del contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli Assicuratori solo dopo il consenso scritto.

Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art 118 del D.lgs. 209/2005 ed all'art. 55 del regolamento ISVAP n.05/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi.

La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'Art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato.

La remunerazione del Broker avverrà mediante trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso Broker, alla Società.

Nell'eventualità la gestione del presente contratto sia affidata ad un corrispondente o Coverholder del Lloyd's di Londra, si prende e si dà atto che:

- ✓ Ogni comunicazione effettuata al corrispondente si considererà come effettuata agli Assicuratori;
- ✓ Ogni comunicazione effettuata dal corrispondente si considererà come effettuata dagli Assicuratori;
- ✓ Ogni comunicazione effettuata al Broker mandatario dal corrispondente s'intenderà come fatta all'assicurato;
- ✓ Ogni comunicazione effettuata dal Broker al corrispondente si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

La Società autorizza all'incasso dei premi e/o delle somme dovute agli assicuratori il corrispondente e riconosce che i pagamenti effettuati dal Contraente/Broker al corrispondente hanno effetto liberatorio nei confronti della contraenza e conseguentemente impegna la Società a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto.

Art. 12 Tracciabilità dei flussi finanziari

In conformità a quanto previsto dall'Art. 3, commi 8 e 9, della L. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), il Contraente, gli Assicuratori, e l'intermediario assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima L. 136/2010 con particolare riferimento alle disposizioni contenute all'Art. 3 commi 8 e 9.

Art. 13 Clausola risolutiva espressa

Il presente contratto si intenderà risolto di diritto ex Art. 1456 C.C. e s.s. in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi dell'ausilio di Istituti Bancari o della società Poste Italiane S.p.A. e comunque si accerti il mancato rispetto degli adempimenti di cui all'Art. 12 che precede.

Il Contraente, gli Assicuratori, il Coverholder dei Lloyd's o l'eventuale Intermediario e comunque ogni soggetto connesso al presente contratto che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla L. 136/2010 deve manifestare immediatamente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva, informandone, a mezzo comunicazione scritta, il Contraente e/o gli Assicuratori e la Prefettura o l'Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

**NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE
DEL VERIFICATORE INTERNO ALLA STAZIONE APPALTANTE**

Art. 14 Oggetto dell'Assicurazione

Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a risarcire alla Stazione Appaltante quale responsabile, nello svolgimento dell'attività di verifica come da D.lgs. 50/2016 o 36/2023 e s.m.i., del mancato rilievo di errori ed omissioni nel progetto verificato che ne pregiudichino in tutto o in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione.

Art. 15 Inizio e termine della garanzia - Forma "Claims made"

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato e comunicate agli Assicuratori per la prima volta nel corso del periodo di validità del Certificato, a condizione che tali richieste siano relative a fatti posti in essere successivamente alla data di accettazione dell'incarico e che non siano state ancora presentate all'Assicurato alla data di decorrenza del Certificato.

L'Assicurazione è altresì operante per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato e denunciate agli Assicuratori fino alle ore 24.00 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ma in ogni caso non oltre i 12 mesi successivi alla scadenza del Certificato, e purché le richieste di risarcimento siano afferenti ad errori od omissioni posti in essere dall'Assicurato durante il periodo compreso tra la data di accettazione dell'incarico e la data di scadenza del Certificato.

Qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non siano emessi entro i 12 mesi successivi alla data prevista per l'ultimazione dei lavori, l'Assicurato e/o il Contraente possono chiedere una proroga della copertura assicurativa che gli Assicuratori s'impegnano a concedere alle condizioni che saranno concordate.

Agli effetti di quanto disposto dagli Artt. 1892 e 1893 C.C., l'Assicurato dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento, per fatto a lui imputabile, al momento della stipula della Polizza.

Art. 16 Massimale e Franchigia

La presente garanzia è prestata per un Massimale pari a quanto indicato in ciascuna Scheda Tecnica che si intende:

- ✓ non inferiore al 5% dell'importo dei lavori con il limite massimo di Euro 500.000,00 per lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria di Euro 5.225.000,00;
- ✓ non inferiore al 10% dell'importo dei lavori con il limite massimo di Euro 1.500.000,00 per lavori di importo pari o superiore alla predetta soglia.

Per Opere di particolare complessità può essere richiesto un Massimale superiore a Euro 1.500.000,00 fino al 20% dell'importo dei lavori con il limite di Euro 2.500.000,00.

Il Massimale rappresenta la massima esposizione degli Assicuratori per l'intero periodo di validità del Certificato.

L'Assicurazione è soggetta alla Franchigia indicata in ciascuna Scheda Tecnica che, per ogni Sinistro, resta a carico dell'Assicurato.

Art. 17 Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per gli incarichi di verifica relativi ad Opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi di cui al D.P.R. 207/2010, Parte VI.

Art. 18 Rischi esclusi dall'Assicurazione

Gli Assicuratori non risponderanno per i Sinistri relativi a:

- ✓ Opere la cui progettazione o per cui la verifica del progetto vengano affidate con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
- ✓ Opere la cui realizzazione venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
- ✓ Opere i cui lavori siano eseguiti da imprese di cui l'Assicurato, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente sia proprietario, amministratore, legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata;
- ✓ morte, malattia, infermità o lesioni personali determinati da fatti non direttamente imputabili ad un obbligo di natura professionale;
- ✓ errori od omissioni imputabili all'Assicurato a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente;
- ✓ fatti o circostanze pregressi già noti all'Assicurato alla data di decorrenza del Certificato;
- ✓ inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua o suolo, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, danni ambientali in generale;
- ✓ presenza od effetti, diretti e indiretti, di amianto o di muffa tossica di qualsiasi tipo;
- ✓ sviluppo di energia nucleare o di radioattività.

Art. 19 Vincolo di solidarietà

In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'Assicurazione vale esclusivamente per la quota parte attribuibile all'Assicurato.

Art. 20 Gestione delle vertenze di danno - Spese Legali

Gli Assicuratori assumono la gestione delle vertenze - sia in sede stragiudiziale che giudiziale - a nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale indicato in ciascun Certificato, per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta superi il Massimale, le spese vengono ripartite fra Assicuratori e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del Massimale di cui sopra.

Gli Assicuratori non riconoscono spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da loro designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 21 Cambiamento normativo

Le parti convengono che le garanzie soprariportate dalla presente appendice saranno adeguate in conformità alle linee guida ANAC ed ai Decreti Legislativi emanati nel corso della durata della polizza..

ELEMENTI PER IL CONTEGGIO DEI PREMI RELATIVI AI CERTIFICATI

Elementi per il conteggio del premio relativo alla garanzia della R.C. del Progettista dipendente ai sensi del D.lgs. 36/2023

Tassi lordi di premio da applicarsi al valore delle opere:

- per durata lavori fino a 12 mesi	tasso 0,50 pro mille
- per durata lavori da 12 a 24 mesi	tasso 1,00 pro mille
- per durata lavori da 24 a 36 mesi	tasso 1,30 pro mille
- per durata lavori da 36 a 48 mesi	tasso 1,80 pro mille

Valore massimo di ogni singola opera: **euro 20.000.000,00**

Nel caso in cui l'importo complessivo dell'Opera oggetto del Certificato sia superiore ad euro 20.000.000,00 il tasso applicato sarà comunicato dagli Assicuratori.

Premio minimo per singolo certificato emesso: **euro 200,00**

Elementi per il conteggio del premio relativo alla garanzia della R.C. del dipendente incaricato della verifica ai sensi dell'art 43 del D.Lgs 36/2023

Tassi lordi di premio da applicarsi al valore delle opere:

- per durata lavori fino a 12 mesi	tasso 0,50 pro mille
- per durata lavori da 12 a 24 mesi	tasso 1,00 pro mille
- per durata lavori da 24 a 36 mesi	tasso 1,30 pro mille
- per durata lavori da 36 a 48 mesi	tasso 1,80 pro mille

Valore massimo di ogni singola opera: **euro 20.000.000,00**

Nel caso in cui l'importo complessivo dell'Opera oggetto del Certificato sia superiore ad euro 20.000.000,00 il tasso applicato sarà comunicato dagli Assicuratori.

Premio minimo per singolo certificato emesso: **euro 200,00**

Modello Offerta Tecnica Lotto 1 INCENDIO

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi assicurativi

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE CAPITOLATO E INDICAZIONI OPZIONI MIGLIORATIVE

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000

(da inserire nella busta - "offerta tecnica")

Oggetto: Offerta tecnica per l'affidamento dei servizi assicurativi- Lotto 1- POLIZZA INCENDIO

Il/la sottoscritto/a _____

Nato/a _____ il _____

Residente in _____ Via/Piazza _____ n. _____

Codice fiscale _____

in qualità di legale rappresentante / procuratore fornito dei poteri necessari dell'impresa offerente

DICHIARA

di accettare integralmente **senza alcuna riserva, né restrizione** tutte le clausole e le condizioni previste dal Capitolato Speciale.

N.B. All'integrale accettazione delle condizioni del capitolato di assicurazione (assenza di opzione per qualsiasi Offerta) sono assegnati punti 0 (zero).

Varianti: punteggio massimo 70 punti – Barrare l'opzione prescelta

Variante n. 1		
Opzioni	Massimo indennizzo sinistro/annuo (max. Punti 15)	Punteggio
<i>Base di gara</i>	€ 30.000.000,00	0
<input type="checkbox"/> Offerta A	€ 40.000.000,00	5
<input type="checkbox"/> Offerta B	€ 50.000.000,00	10
<input type="checkbox"/> Offerta C	€ 60.000.000,00	15

Variante n. 2

Modello Offerta Tecnica Lotto 1 INCENDIO

Opzioni	Massimo indennizzo sinistro/annuo inondazioni/alluvioni/allagamenti (max.punti 10)	Punteggio
<i>Base di gara</i>	€ 10.000.000,00	0
<input type="checkbox"/> Offerta A	€ 12.000.000,00	2
<input type="checkbox"/> Offerta B	€ 15.000.000,00	4
<input type="checkbox"/> Offerta C	€ 20.000.000,00	10

Variante n. 3		
Opzioni	Massimo indennizzo sinistro/annuo eventi atmosferici (max.punti 15)	Punteggio
<i>Base di gara</i>	€ 10.000.000,00	0
<input type="checkbox"/> Offerta A	€ 12.000.000,00	2
<input type="checkbox"/> Offerta B	€ 15.000.000,00	5
<input type="checkbox"/> Offerta C	€ 20.000.000,00	15

Variante n. 4

Modello Offerta Tecnica Lotto 1 INCENDIO

Opzioni	Massimo indennizzo sinistro/annuo terremoto (max.punti 10)	Punteggio
<i>Base di gara</i>	€ 12.000.000,00	0
<input type="checkbox"/> Offerta A	€ 18.000.000,00	4
<input type="checkbox"/> Offerta B	€ 25.000.000,00	7
<input type="checkbox"/> Offerta C	€ 40.000.000,00	10

Variante n. 5		
Opzioni	Franchigia per singolo fabbricato/cespite per sinistro Eventi atmosferici (max. punti 10)	Punteggio
<i>Base di gara</i>	15.000,00	0
<input type="checkbox"/> Offerta A	10.000,00	5
<input type="checkbox"/> Offerta B	8.000,00	8
<input type="checkbox"/> Offerta C	5.000,00	10

Modello Offerta Tecnica Lotto 1 INCENDIO

Variante n. 6		
Opzioni	Franchigia Frontale (max.10 punti)	Punteggio
<i>Base di gara</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0</i>
<input type="checkbox"/> Offerta A	2.000,00	3
<input type="checkbox"/> Offerta B	1.000,00	5
<input type="checkbox"/> Offerta C	500,00	10

Data

Firma

N.B. In caso di coassicurazione, di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario non ancora costituiti, il presente Modulo dovrà essere compilato e sottoscritto, dai rappresentanti legali di tutte le imprese partecipanti in caso contrario non verrà attribuito nessun punteggio all'offerta tecnica

firma _____ per l'Impresa _____

firma _____ per l'Impresa _____

firma _____ per l'Impresa _____

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi assicurativi

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE CAPITOLATO E INDICAZIONI OPZIONI MIGLIORATIVE

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000

(da inserire nella busta – "offerta tecnica")

Oggetto: Offerta tecnica per l'affidamento dei servizi assicurativi – **Lotto n. 2 – POLIZZA RCT/O**

Il/la sottoscritto/a _____

Nato/a _____ il _____

Residente in _____ Via/Piazza _____ n. _____

Codice fiscale _____

in qualità di legale rappresentante / procuratore fornito dei poteri necessari dell'impresa offerente

DICHIARA

di accettare integralmente **senza alcuna riserva, né restrizione** tutte le clausole e le condizioni previste dal Capitolato Speciale.

N.B. All'integrale accettazione delle condizioni del capitolato di assicurazione (assenza di opzione per qualsiasi Offerta) sono assegnati punti 0 (zero).

Varianti: punteggio massimo 70 punti – Barrare l'opzione prescelta

Variante n. 1		
Opzioni	Franchigia Frontale (max. punti 30)	Punteggio
<i>Base di gara</i>	<i>Euro 5.000,00</i>	<i>0</i>
<input type="checkbox"/> Offerta A	Euro 3.000,00	15
<input type="checkbox"/> Offerta B	Euro 1.500,00	20
<input type="checkbox"/> Offerta C	Euro 1.000,00	30

Modello Offerta Tecnica Lotto 2 RCT/O

Variante n. 2		
Opzioni	Massimale di copertura annuo (max. punti 15)	Punteggio
<i>Base di gara</i>	€ 15.000.000,00	0
<input type="checkbox"/> Offerta A	€ 20.000.000,00	5
<input type="checkbox"/> Offerta B	€ 25.000.000,00	10
<input type="checkbox"/> Offerta C	€30.000.000,00	15

Variante n. 3		
Opzioni	Danni a cose in ambito esecuzioni lavori (max. punti 5)	Punteggio
<i>Base di gara</i>	€ 1.500.000,00	0
<input type="checkbox"/> Offerta A	€ 2.000.000,00	2
<input type="checkbox"/> Offerta B	€ 2.500.000,00	3
<input type="checkbox"/> Offerta C	€ 3.000.000,00	5

Modello Offerta Tecnica Lotto 2 RCT/O

Variante n. 4		
Opzioni	Inquinamento Accidentale (max. punti 5)	Punteggio
<i>Base di gara</i>	€ 3.000.000,00	0
<input type="checkbox"/> Offerta A	€ 4.000.000,00	2
<input type="checkbox"/> Offerta B	€ 5.000.000,00	3
<input type="checkbox"/> Offerta C	€ 6.000.000,00	5

Variante n. 5		
Opzioni	Malattie professionali (max. punti 5)	Punteggio
<i>Base di gara</i>	€ 2.000.000,00	0
<input type="checkbox"/> Offerta A	€ 2.500.000,00	2
<input type="checkbox"/> Offerta B	€ 3.000.000,00	3
<input type="checkbox"/> Offerta C	€ 4.000.000,00	5

Modello Offerta Tecnica Lotto 2 RCT/O

Variante n. 6		
Opzioni	Danni da sospensione attività economiche (max. punti 5)	Punteggio
<i>Base di gara</i>	€ 2.500.000,00	0
<input type="checkbox"/> Offerta A	€ 3.000.000,00	2
<input type="checkbox"/> Offerta B	€ 4.000.000,00	3
<input type="checkbox"/> Offerta C	€ 5.000.000,00	5

Variante n. 7		
Opzioni	Danni da incendio (max. punti 5)	Punteggio
<i>Base di gara</i>	€ 4.000.000,00	0
<input type="checkbox"/> Offerta A	€ 5.000.000,00	2
<input type="checkbox"/> Offerta B	€ 6.000.000,00	3
<input type="checkbox"/> Offerta C	€ 8.000.000,00	5

Data

Firma

.....

N.B. In caso di coassicurazione, di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario non ancora costituiti, il presente Modulo dovrà essere compilato e sottoscritto, dai rappresentanti legali di tutte le imprese partecipanti in caso contrario non verrà attribuito nessun punteggio all'offerta tecnica

firma _____ per l'Impresa _____

firma _____ per l'Impresa _____

firma _____ per l'Impresa _____

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi assicurativi

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE CAPITOLATO E INDICAZIONI OPZIONI MIGLIORATIVE

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000

(da inserire nella busta – "offerta tecnica")

Oggetto: Offerta tecnica per l'affidamento dei servizi assicurativi – **Lotto n. 3 – POLIZZA RCPATRIMONIALE**

Il/la sottoscritto/a _____

Nato/a _____ il _____

Residente in _____ Via/Piazza _____ n. _____

Codice fiscale _____

in qualità di legale rappresentante / procuratore fornito dei poteri necessari dell'impresa offerente

DICHIARA

di accettare integralmente **senza alcuna riserva, né restrizione** tutte le clausole e le condizioni previste dal Capitolato Speciale.

N.B. All'integrale accettazione delle condizioni del capitolato di assicurazione (assenza di opzione per qualsiasi Offerta) sono assegnati punti 0 (zero).

Varianti: punteggio massimo 70 punti – Barrare l'opzione prescelta

Variante n. 1		
Opzioni	Massimo indennizzo sinistro (max. punti 20)	Punteggio
<i>Base di gara</i>	€ 3.000.000,00	0
<input type="checkbox"/> Offerta A	€ 5.000.000,00	5
<input type="checkbox"/> Offerta B	€ 8.000.000,00	10
<input type="checkbox"/> Offerta C	€ 10.000.000,00	20

- Modello Offerta Tecnica Lotto 3 RCPATRIMONIALE

Variante n. 2		
Opzioni	Massimo indennizzo annuo (max. punti 20)	Punteggio
<i>Base di gara</i>	€ 5.000.000,00	0
<input type="checkbox"/> Offerta A	€ 8.000.000,00	5
<input type="checkbox"/> Offerta B	€ 10.000.000,00	10
<input type="checkbox"/> Offerta C	€ 15.000.000,00	20

Variante n. 3		
Opzioni	Franchigia (max. punti 20)	Punteggio
<i>Base di gara</i>	€ 5.000,00	0
<input type="checkbox"/> Offerta A	€ 3.000,00	5
<input type="checkbox"/> Offerta B	€ 2.000,00	15
<input type="checkbox"/> Offerta C	€ 1.000,00	20

- Modello Offerta Tecnica Lotto 3 RCPATRIMONIALE

Variante n. 4		
Opzioni	Spese perito di parte Danni alle opere (max.punti 10)	Punteggio
<i>Base di gara</i>	€5.000,00	0
<input type="checkbox"/> Offerta A	€ 8.000,00	3
<input type="checkbox"/> Offerta B	€ 15.000,00	6
<input type="checkbox"/> Offerta C	€ 20.000,00	10

Data

Firma

.....

N.B. In caso di coassicurazione, di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario non ancora costituiti, il presente Modulo dovrà essere compilato e sottoscritto, dai rappresentanti legali di tutte le imprese partecipanti in caso contrario non verrà attribuito nessun punteggio all'offerta tecnica

firma _____ per l'Impresa _____

firma _____ per l'Impresa _____

firma _____ per l'Impresa _____



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 246 del 12/03/2026.

Reggio Emilia, li 12/03/2026

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA